



PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE E DI RETE HELP

PREMESSO CHE

- la Regione Piemonte ha emesso il bando per l'accesso ai finanziamenti per il sostegno alle attività a favore delle donne vittime di violenza, ai sensi della Legge 119/2009 e del D.P.G.R. N. 17/R del DPGR n. 17/R del 16.11.2009 (scadenza 23 dicembre 2014);
- l'Associazione Donne & Futuro onlus, titolare e gestore del Centro Antiviolenza Help, ha partecipato in qualità di capofila al bando citato in premessa con il progetto Help, un percorso per ricominciare;
- hanno aderito al progetto con lettera di intenti i seguenti partner dichiarando la disponibilità a far parte della Rete territoriale da costituirsi entro il 31 gennaio 2015 (così come richiesto dalla Regione Piemonte);
- il 30 gennaio 2015 è stato formalizzato il "Protocollo di collaborazione per la realizzazione in forma coordinata di interventi a favore delle donne vittime di violenza" e che il 30 settembre 2016 il citato protocollo non è più attivo in quanto si è concluso il citato progetto finanziato dalla Regione Piemonte.

CONSIDERATO CHE

- nell'ultima riunione di rete del 12 settembre 2016 la maggioranza degli aderenti ha manifestato la volontà di continuare a lavorare in rete secondo le modalità adottate nel periodo 30 gennaio 2015/30 settembre 2016;
- Donne & Futuro è titolare e gestisce direttamente il Centro Antiviolenza Help, un percorso per Ricominciare e la Casa Rifugio Help House Autonomia;
- la Giunta della Regione Piemonte in data 6 febbraio 2017 con D.G.R. N. 8 - 4622 ha approvato le "Linee Guida per l'iscrizione all'Albo Regionale dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio";
- Donne & Futuro detiene tutti i requisiti per l'iscrizione all'albo dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio rispettivamente di Help, un percorso per ricominciare e di Help House Autonomia
- il citato D.G.R. N. 8 – 4622 prevede che le istanze di iscrizione all'albo siano corredata di copia del protocollo di intesa/collaborazione vigente con la rete territoriale di riferimento.

I SEGUENTI ENTI (di seguito denominati “Nodi di Rete”)

U.C. Area N.E. Torino

- ✓ l'Associazione “Donne & Futuro onlus” – Torino (TO)
- ✓ il C.I.S. – Consorzio Intercomunale dei servizi socio – assistenziali di Ciriè (TO)
- ✓ il CISA12 – Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale Nichelino, Vinovo, None, Candiolo – Nichelino (TO)
- ✓ il C.I.S.S. – Consorzio Intercomunale Servizi Sociali di Chivasso (TO)
- ✓ l'Unione dei Comuni Nord Est Torino – Settimo Torinese (TO)
- ✓ l'Unione dei Comuni di Moncalieri, Trofarello, La Loggia – Moncalieri (TO)
- ✓ l'ASL Città di Torino (ex ASL TO1- ex ASL TO2)
- ✓ il Cerchio degli Uomini A.P.S. – Torino (TO)
- ✓ la ORSO SCS (Società Cooperativa Sociale) – Torino (TO)

Cooperativa ORSO

Cerchio Uomini

CISS

Denominazione dell'Ente/organizzazione:

Donne & Futuro, libera associazione per le donne d'oggi onlus (in breve Donne & Futuro onlus)

Legale rappresentante: Anna Maria Zucca

Indirizzo: Via Barbaroux n. 31 – Torino (TO)

Telefono: 011-5187438

email: progetti@donnefuturo.com

Persona di riferimento: Anna Maria Zucca

email: annamaria.zucca@donnefuturo.com

Martina Perazzone

email: martina.perazzone@donnefuturo.com

Silvia Spadini

email: silvia.spadini@donnefuturo.com

CISA12

Denominazione dell'Ente/organizzazione:

C.I.S. – Consorzio Intercomunale dei servizi socio – assistenziali

Legale rappresentante: Roberto Canova

Indirizzo: Piazza Castello 20 -10073 Ciriè (TO)

Telefono: 011-9212896

email: cis@ciscirie.it

Persona di riferimento: Nicoletta Borla

email: nicoletta.borla@ciscirie.it,

CIS

Denominazione dell'Ente/organizzazione

CISA12 – Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale Nichelino, Vinovo, None, Candiolo

Legale rappresentante: Virgilio Scansetti

Indirizzo: Via dei Cacciatori n. 21/12 – 10042 Nichelino (TO)

Telefono: 011-6807854

Persona di riferimento: Laura Novarino

email: novarino@cisa12.it

Patrizia Giraud

email: giraud@cisa12.it

Donne & Futuro

Denominazione dell'Ente/organizzazione

C.I.S.S. – Consorzio Intercomunale Servizi Sociali

Legale rappresentante: Marino Bruna

Indirizzo: Via Togliatti 9 – 10034 Chivasso (TO)

Telefono: 011-9166511

email: ciss@ciss-chivasso.it

Persona di riferimento: Vittoria Tibone

email: minori@ciss-chivasso.it

Enrica Venturino

email: venturino@ciss-chivasso.it,

ASL Città di Torino (ex ASL TO1 – ex ASL TO2)

U. C. Moncalieri

Denominazione dell'Ente/organizzazione

Unione dei Comuni Nord Est Torino

Legale rappresentante: Luca Baracco

Indirizzo: Via Roma 3 – 10036 Settimo Torinese (TO)

Telefono: 011-8028950

email: protocollo@unionenet.it

Persona di riferimento: Marina Roggio

email: marina.roggi@unionenet.it

Denominazione dell'Ente/organizzazione

Unione dei Comuni di Moncalieri, Trofarello, La Loggia

Legale rappresentante: Paolo Montagna

Indirizzo: Via Real Collegio 10 – 10024 Moncalieri (TO)

Telefono: 011-6823611

email: info@unionemoncalieri.it

Persona di riferimento: Vera Piacenza

email: piacenza@unionemoncalieri.it

Denominazione dell'Ente/organizzazione

ASL “Città di Torino” (ex ASL TO1- ex ASL TO2)

Legale rappresentante: dr Valerio Fabio Alberti

Indirizzo: Via San Secondo 29 – 10128 Torino

Telefono: 011-5662240/41

email: direzionegenerale@aslto2.piemonte.it

Persone di riferimento:

Cristina Biglia

(consultori familiari ex ASLTO1- spazio ascolto)

email: cristina.biglia@aslcittaditorino.it

Nadia Rocca

(ex ASL TO1 - PO Martini)

email: nadia.rocca @aslcittaditorino.it

Teresa Emanuele

(exASLTO2 - PO Maria Vittoria e Giovanni Bosco)

email: teresa.emanuele@aslTO2it

Giulia Mortara

(consultori familiari ex ASL TO2)

email: giulia.mortara@aslTO2.it

Denominazione dell'Ente/organizzazione

Cerchio degli Uomini A.P.S.

Legale rappresentante: Roberto Poggi

Indirizzo: Corso Vercelli n. 8 – 10152 – Torino (TO)

Telefono: 348-7332522

email: roby.po@libero.it,

Persona di riferimento: Domenico Matarozzo

email: domenicomatarozzo@libero.it

Denominazione dell'Ente/organizzazione

ORSO SCS (Società Cooperativa Sociale)

Legale rappresentante: Andrea Genova

Indirizzo: Via Bobbio, 21/a - Torino (TO)

Telefono: 011/3853400

email: info@cooperativaorso.it

Persona di riferimento: Isabella Galizia email: galizia@cooperativaorso.it

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 (Premesse)

La premessa e le considerazioni sono parte integrante del presente “Protocollo di Collaborazione e di Rete Help” (di seguito “Protocollo Help”)

Articolo 2 (Obiettivi)

Il presente Protocollo Help si prefigge come obiettivi fondamentali di:

1. formalizzare, mantenere, implementare e ottimizzare una rete antiviolenza che preveda la collaborazione in forma coordinata tra il Centro Antiviolenza Help e i Servizi Territoriali aderenti al presente protocollo;
2. favorire l'integrazione tra enti pubblici e organizzazioni del privato sociale per attuare una rete territoriale integrata di supporto per ampliare e offrire specifici servizi professionali e di qualità a favore delle donne che subiscono/hanno subito violenza e dei loro figli minori.

La rete sarà centrata sulle esigenze della donna e dei figli minori e volta a salvaguardare il suo diritto di autodeterminazione. Il progetto di emancipazione dalla violenza dovrà essere individualizzato, flessibile e condiviso con la donna. I nodi di rete aderenti coinvolti nella richiesta di aiuto, si impegnano - nel rispetto della volontà della donna - a coinvolgere il Centro Antiviolenza Help.

Articolo 3 (Funzionamento della rete e impegni delle Parti)

I firmatari del presente protocollo si riconoscono nei principi e valori contenuti nella Convenzione di Istanbul dell'11 maggio 2011 e ratificata dal Parlamento italiano con Legge n. 77 del 27.6.2013 (decorrenza 1 agosto del 2013) – allegato 1. - e si impegnano a rispettarne e le previsioni.

Pertanto, i nodi della rete aderenti:

- ✓ designano - con l'espressione “violenza nei confronti delle donne” - una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione;
- ✓ non subordinano nell'immediato la messa a disposizione dei servizi alla volontà della vittima di intentare un procedimento penale o di testimoniare contro ogni autore di tali reati, azione che dovrà essere comunque attuata entro i primi 6 mesi dall'eventuale inserimento presso il Centro Antiviolenza;
- ✓ evitano di attuare azioni che provocano la vittimizzazione secondaria;
- ✓ non adottano metodi alternativi di risoluzione dei conflitti, tra cui la mediazione e la conciliazione per tutte le forme di violenza nei confronti delle donne;
- ✓ assicurano alle donne che desiderano allontanarsi dalla situazione violenta, la tutela del diritto di cittadinanza ed integrazione sociale, per costruire un percorso di “vita” alternativo alla condizione di violenza subita e realizzare il progetto di autonomia.

Quindi, è necessario creare una rete di collaborazione costante tra il Servizio Sociale e il Centro Antiviolenza Help per offrire alla donna che chiede aiuto ad uno dei due nodi di

rete un servizio integrato e il più possibile completo, sempre nel rispetto delle proprie specifiche competenze. In particolare, sarà inizialmente condiviso tra la donna, il Servizio Sociale e il Centro Antiviolenza Help un percorso individualizzato verso l'autonomia. La co-progettazione del percorso prevede azioni di supporto relative alla gestione dell'emergenza, alla valutazione del rischio, al supporto dell'autonomia economica attraverso l'offerta di servizi di orientamento/inserimento lavorativo e di accompagnamento all'autonomia alloggiativa.

Per l'attuazione dell'autonomia, in relazione alle specifiche esigenze della donna, dovranno essere coinvolti gli altri nodi di rete aderenti.

L'andamento del percorso sarà costantemente monitorato prevedendo riunioni di aggiornamento e adottando sistemi di comunicazione efficaci che consentano la circolarità delle informazioni, sempre nel rispetto della privacy e della segretezza.

Qualora la donna si rivolga agli altri "nodi di rete" aderenti dovranno essere coinvolti – nel rispetto della volontà della donna - l'Associazione Donne & Futuro e il Servizio Sociale competente al fine di co-progettare, con gli altri competenti nodi di rete, il percorso verso l'autonomia.

Per il perseguimento degli obiettivi di cui all'Articolo 2, i "nodi di rete", coerentemente con le proprie competenze e nel rispetto della propria autonomia organizzativa, nei limiti delle risorse disponibili, assumono gli impegni di seguito elencati:

1. **L'ASSOCIAZIONI DONNE & FUTURO** - nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, in quanto Centro Antiviolenza Help - **si impegna** ad attuare le seguenti aree di servizio a favore delle donne che si rivolgeranno agli altri nodi di rete aderenti al presente Protocollo:

Presso il Centro antiviolenza Help, un percorso per ricominciare:

- a) **prima accoglienza, ascolto e successivo percorso di empowerment** finalizzato a condividere con la donna un percorso di affrancamento più o meno complesso in relazione alla sua situazione oggettiva e dei bisogni espressi. La prima accoglienza potrebbe prevedere anche la gestione di **situazioni di emergenza** (ad esempio refertazione in Ospedale, accompagnamento per la denuncia, contatto con il Servizio Sociale competente per coordinare le azioni di supporto compresa l'eventuale sistemazione abitativa possibilmente in luogo protetto);
- b) **sostegno psicologico e psicoterapeutico individuale e/o di gruppo**, se ritenuto necessario dal Servizio Sociale inviante
- c) **colloqui orientativi in materia legale e assistenza legale gratuita** in presenza dei requisiti del gratuito patrocinio regionale e/o nazionale (penale, civile e minorile);
- d) **percorsi personalizzati di protezione, sostegno ed accompagnamento al recupero dell'autonomia personale e sociale** (offerta servizi primari, gruppi di sostegno alla genitorialità, empowerment personale, e professionale, autonomia);
- e) **valutazione del rischio utilizzando il metodo SARA** - 'Spousal Assault Risk Assessment'.

Presso la Casa Rifugio Help House Autonomia e le eventuali future Case Rifugio l'accoglienza residenziale di donne sole o con minori, finalizzata all'allontanamento in sicurezza delle donne e dei minori che subiscono violenza e **il percorso** (condiviso con la donna) di empowerment personale, professionale e sociale finalizzato all'autonomia.

Donne & Futuro si impegna inoltre a:

- ✓ promuovere, tra i nodi di rete, l'attivazione di **percorsi di formazione** mirati per operatrici e operatori che a vario titolo supportano la donna durante il suo percorso di empowerment;
- ✓ promuovere e attuare azioni di **informazione/sensibilizzazione** sulla violenza maschile contro le donne con il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado;
- ✓ individuare una figura referente del progetto;
- ✓ condividere con/per la donna e/o con i nodi di rete il percorso individuale personalizzato, nel rispetto della volontà della donna e della normativa sulla privacy;
- ✓ condividere con i nodi di rete coinvolti le diverse fasi del percorso della donna (informazioni, monitoraggio, modifiche in itinere, ecc);
- ✓ partecipare alle riunioni periodiche di rete.

Cooperativa ORSO

2. I CONSORZI SOCIO ASSISTENZIALI E L'UNIONE DEI COMUNI SI IMPEGNANO A:

- ✓ ottimizzare i percorsi socio-assistenziali avviati all'interno delle proprie strutture territoriali a favore delle donne residenti nel territorio di propria competenza.

Gli attuali percorsi prevedono:

- l'ascolto, la consulenza e l'orientamento finalizzati ad analizzare la domanda di aiuto ed a definire un percorso di sostegno all'uscita dai problemi conseguenti il subire violenza, integrandosi con altri servizi/Enti e con l'associazionismo del territorio;
- a garantire alla donna sola o con figli il mantenimento di una condizione economica sufficiente, attraverso l'erogazione di contributi economici nei limiti di quanto previsto dai regolamenti Consortili in vigore ed alle risorse finanziarie disponibili

Nei casi più complessi è prevista la sistemazione in case rifugio o in strutture a indirizzo segreto specializzate per favorire il graduale raggiungimento dell'autonomia personale, professionale e sociale (saranno privilegiate le strutture gestite dai nodi di rete aderenti).

Resta inteso che i Consorzi provvederanno alla segnalazione alla A.G nei casi previsti dalla legge.

- ✓ individuare una figura referente del progetto
- ✓ condividere con la donna e/o con i nodi di rete da coinvolgere il percorso individuale personalizzato
- ✓ condividere con i nodi di rete coinvolti le diverse fasi del percorso della donna (informazioni, monitoraggio, modifiche in itinere, ecc)
- ✓ partecipare alle riunioni periodiche di rete.

Inoltre:

- ✓ Saranno adottate le "Linee guida per l'intervento e la costruzione di rete tra i Centri Antiviolenza e i Servizi sociali dei Comuni", elaborate nell'ambito del protocollo tra l'ANCI Nazionale e l'associazione D.i.Re – donne in rete contro la violenza - di seguito denominate "Linee Guida ANCI/DIRE" - (cfr. all. 2) per:
 - creare condivisioni di pratiche e di saperi utili per affrontare un problema diffuso e complesso come la violenza contro le donne
 - adottare buone pratiche operative e metodologiche concretamente innovative e utili che favoriscono un sostegno adeguato e integrato alle donne, con un'ottica

Cerchio Uomini

ASL Città di Torino (ex ASL TO1 – ex ASL TO2)

U. C. Moncalieri

di genere, sempre indirizzata alla autodeterminazione e alla libertà delle donne e delle sue figlie e de suoi figli.

Le Linee Guida ANCI/DIRE potranno essere modificate per migliorare il funzionamento della Rete Help. Le eventuali modifiche dovranno essere formalizzate e approvate dai nodi di rete aderenti al Protocollo.

Il Consorzio **C.I.S. – Consorzio Intercomunale dei servizi socio – assistenziali di Ciriè (TO)** prevede nei percorsi di sostegno alla donna anche l'offerta della consulenza legale gratuita.

3. **LE ASL SI IMPEGNANO A:**

- ✓ Mantenere, implementare e continuare ad effettuare i percorsi di assistenza già avviati all'interno delle proprie strutture ospedaliere e territoriali a favore delle donne residenti nel territorio di propria competenza, comprese quelle che si rivolgono in prima istanza ai Servizi sociali e a Donne & Futuro.

Gli attuali percorsi prevedono:

- ✓ accoglienza, ascolto, assistenza sanitaria quando la donna si presenta in Pronto Soccorso (ospedale Martini, Maria Vittoria, San Giovanni Bosco);
- ✓ accoglienza, ascolto, assistenza sanitaria sostegno psicologico quando la donna si presenta in un Servizio territoriale quale il Consultorio Familiare o altro;
- ✓ individuare una figura referente del progetto;
- ✓ condividere con la donna e/o con i nodi di rete da coinvolgere il percorso individuale personalizzato;
- ✓ condividere con i nodi di rete coinvolti le diverse fasi del percorso della donna (informazioni, monitoraggio, modifiche in itinere, ecc);
- ✓ partecipare alle riunioni periodiche di rete;
- ✓ possibilità di usufruire del servizio "spazio ascolto" costituito all' interno dei Consultori Familiari della exASL TO1 , attivo il lunedì pomeriggio in via Pellico 28. Esso offre alla donna una accoglienza dedicata quando sia richiesta una consulenza medica per problematiche ginecologiche e disturbi di genere correlati alla violenza in situazione di NON emergenza, espletando una funzione di supporto importante per la donna all'interno del suo percorso di riaffermazione come persona. Inoltre è offerta la prevenzione e cura di malattie sessualmente trasmissibili. Le operatrici sono anche competenti nel fornire cura alle donne con disabilità. La donna che ha subito violenza deve essere aiutata a riprendersi cura della propria salute, affinché possa ritrovare in se stessa fiducia e autostima;
- ✓ possibilità di fruire dell'assistenza del reparto di Odontostomatologia P.O MARTINI affinché sia possibile attivare un efficace servizio di prevenzione, diagnosi e terapia di primo soccorso, nell'ambito di quanto previsto dalla normativa vigente e dai vincoli amministrativi, a favore delle donne che si rivolgono al Centro Antiviolenza e/o alle case di accoglienza residenziale che presentano patologie e necessitano di cure e di una educazione all'igiene orale (in fase di decisione).

- ### 4. **L'ASSOCIAZIONE CERCHIO DEGLI UOMINI** si impegna a sperimentare azioni di supporto degli autori della violenza finalizzate a recuperare, attraverso un percorso

di consapevolezza, assunzione di responsabilità e cambiamento, la possibilità di accettare la fine di quella relazione e la possibilità di costruirne di nuove su basi differenti.

Dovranno essere individuate, condivise e adottate metodologie che garantiscano l'osservanza dei requisiti imprescindibili da indicare in specifiche linee operative che saranno condivise tra i nodi di rete aderenti al protocollo.

Tali linee operative dovranno:

- ✓ rispettare le previsioni contenute nella Convenzione di Istanbul ed in particolare l'art. 48 che vieta per tutte le forme di violenza l'utilizzo di metodi alternativi di risoluzione dei conflitti, tra cui la mediazione e la conciliazione;
- ✓ prevedere che i due percorsi siano sempre e costantemente paralleli, distinti e differenziati;
- ✓ prevedere che il percorso di chi agisce/ha agito violenza non dovrà coinvolgere le donne seguite dal Centro Antiviolenza, non dovrà interferire né sul percorso della donna, né sulla loro autodeterminazione.

L'Associazione Cerchio degli Uomini si impegna inoltre a:

- ✓ individuare una figura referente del progetto
- ✓ partecipare alle riunioni periodiche di rete.

5. **ORSO SCS (Società Cooperativa Sociale)** nell'ambito del progetto citato in premessa e nei limiti delle risorse finanziarie che saranno rese disponibili, in quanto Servizio accreditato al Lavoro e Formazione dalla Regione Piemonte **si impegna** a svolgere:

- ✓ attività di orientamento professionale (individuale e di gruppo) e empowerment professionale finalizzata a valorizzare il patrimonio di competenze ed esperienze professionali utili ad affrontare e superare efficacemente le criticità legate all'inserimento lavorativo e aumentare i livelli di occupabilità delle donne (accoglienza e patto di servizio, tirocinio, progetto professionale, ricerca attiva del lavoro, inserimenti lavorativi, ecc.);
- ✓ attività di certificazione delle esperienze e competenze maturate dal personale dei centri antiviolenza e delle case rifugio;
- ✓ corsi di formazione riconosciuti per Operatrici Servizi Antiviolenza previsti nel repertorio standard della regione Piemonte, in collaborazione con il Centro Antiviolenza.

ORSO SCS si impegna inoltre a:

- ✓ individuare una figura referente del progetto;
- ✓ condividere con la donna e/o con i nodi di rete da coinvolgere il percorso individuale personalizzato;
- ✓ condividere con i nodi di rete coinvolti le diverse fasi del percorso della donna (informazioni, monitoraggio, modifiche in itinere, ecc);
- ✓ partecipare alle riunioni periodiche di rete.

**Articolo 4
(Durata)
(Coordinatore di Rete)**

Il coordinamento della Rete Help è affidata alla Associazione Donne & Futuro che in tale veste dovrà:

- ✓ promuovere il ruolo sociale e l'attività della Rete Antiviolenza Help nelle opportune sedi istituzionali;
- ✓ promuovere e collaborare per dare visibilità alle attività della Rete Antiviolenza Help
- ✓ essere punto di riferimento per ricercare ed individuare le risorse finanziarie necessarie allo sviluppo delle attività della Rete Help;
- ✓ collaborare con i soggetti facenti parte della Rete Help al fine di promuovere ed organizzare percorsi formativi e/o seminariali;
- ✓ raccogliere le proposte provenienti dai nodi della Rete Help o dai suoi singoli componenti da proporre nelle riunioni di rete;
- ✓ convocare le riunioni di rete ogni 4 mesi e ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità/opportunità (per la richiesta di almeno un terzo dei nodi rete, per valutare opportunità progettuali, ecc.);
- ✓ convocare le riunioni tra gli operatori/operatrici dei nodi di rete che seguono il percorso di emancipazione dalla violenza per facilitarne l'aggiornamento e condividere azioni condivise, nel rispetto del proprio specifico ruolo;
- ✓ svolgere le attività di segreteria finalizzate a facilitare gli incontri e lo scambio di informazioni tra i nodi di rete, l'eventuale modifiche della modulistica adottata;
- ✓ raccogliere le domande di adesione alla Rete Help, verificare il possesso dei requisiti e compiere le incombenze amministrative necessarie per poter proporre l'accettazione dell'istanza nella prima riunione di Rete successiva;
- ✓ svolgere attività di verbalizzazione delle riunioni;
- ✓ gestire il sistema di rilevazione e monitoraggio condivisi per la raccolta delle informazioni riferite dell'andamento del percorso condiviso, delle risorse utilizzate, dei progressi, ecc.;
- ✓ stilare una relazione annuale per illustrare il numero delle donne che si sono rivolte alla rete territoriale, i servizi ricevuti, l'andamento e la durata dei percorsi, i risultati della valutazione di qualità.

**Articolo 5
(Organizzazione dei servizi)**

Per tutte le donne che saranno coinvolte nella "Rete Help, sarà utilizzata:

- ✓ la modulistica di cui all'allegato 3 per comunicare a Donne & Futuro la richiesta di collaborazione e facilitare l'invio della donna al Centro Antiviolenza;
- ✓ la modulistica di cui all'allegato 4 per chiedere a Donne & Futuro la valutazione del Rischio;
- ✓ la modulistica di cui all'allegato 5 per comunicare eventuali modifiche, quali ad esempio:
 - a) cambio dei contatti (persona di riferimento, numeri di telefono, indirizzo, ecc);
 - b) del/la rappresentante legale, della denominazione/ragione sociale;
 - c) nuove progettualità messe a disposizione della Rete Help.

Partendo dalla metodologia adottata dai diversi nodi di rete, si condividerà un sistema di rilevazione e monitoraggio per raccogliere e sistematizzare tutte le informazioni ed essere aggiornati dell'andamento del percorso condiviso, delle risorse utilizzate, dei progressi, ecc. Ogni 4 mesi è prevista una riunione tra tutti i nodi di Rete.

Sono altresì previste specifiche riunioni tra i nodi di rete coinvolti secondo modalità e tempi da definirsi in relazione al percorso della singola donna/nucleo.

Tutti gli allegati al presente Protocollo potranno essere modificati in relazione alle future esigenze operative; in tal caso la nuova modulistica potrà essere adottata previa accettazione formale da parte dei nodi di rete.

Articolo 6 (Durata)

La durata del presente Protocollo di collaborazione è di 3 (tre) anni consecutivi, calcolati a partire dalla data di formalizzazione del presente protocollo.

Ogni aderente dovrà:

1. presentare copia della documentazione da cui si evince la decisione di aderire formalmente al Protocollo Help;
2. allegare copia del documento d'identità del legale rappresentante.

Il presente protocollo è redatto in tanti esemplari originali corrispondenti al totale degli aderenti (n. NOVE) per consentire la consegna ad ognuno di loro una copia originale.

Allo scadere del termine, il presente Protocollo potrà essere rinnovato previa adozione di apposito atto formale da parte dei sottoscrittori.

Articolo 7 (Adesione nuovi firmatari)

Le Parti convengono che durante i 3 anni di attività il presente "Protocollo Help" sia aperto ad altri "nodi di rete" pubblici e privati operanti sul medesimo tema, al fine di sfruttare tutte le opportunità che la rete locale può avere a disposizione e dare una risposta il più possibile globale ed efficace alla situazione multiproblematica che la donna solitamente presenta.

La proposta di adesione dovrà essere presentata all'associazione Donne & Futuro onlus (coordinatrice di rete) utilizzando l'allegato n. 6.

La richiesta sarà esaminata nella prima riunione di rete successiva alla presentazione e verrà accolta previo recepimento del presente "Protocollo Help" con atto formale del soggetto proponente.

Al nuovo nodo di rete sarà consegnata una copia conforme del presente Protocollo di Rete, validata dal legale rappresentante di Donne & Futuro in qualità di coordinatrice di Rete.

Articolo 8 (Recesso)

Se un nodo di rete decide di recedere dal "Protocollo Help", dovrà darne formale comunicazione alla Coordinatrice di Rete (Donne & Futuro onlus), utilizzando l'allegato n.

7. Alla prima riunione di Rete successiva verrà presa nota della recessione.

**Articolo 9
(Privacy)**

Le Parti provvedono al trattamento e, se necessario, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali relativi al presente accordo nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dai propri regolamenti emanati in attuazione del D.Lgs 196/2003 sul trattamento dei dati personali.

Le Parti possono pubblicare sul proprio sito istituzionale notizie riguardanti il presente accordo.


Torino, _____

Denominazione ente Timbro	Nominativo e firma Rappresentante legale
Donne & Futuro onlus	Anna Maria Zucca (Presidente)
C.I.S. - Consorzio Intercomunale dei servizi socio assistenziali di Ciriè	Roberto Canova

Denominazione ente Timbro	Nominativo e firma rappresentante legale
CISA12 - Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale Nichelino, Vinovo, None, Candiolo	Virgilio Scansetti
C.I.S.S.- Consorzio Intercomunale Servizi Sociali di Chivasso	Bruna Marino
Unione dei Comuni Nord Est Torino – Settimo Torinese	Luca Baracco

Denominazione ente Timbro	Nominativo e firma rappresentante legale
Unione dei Comuni di Moncalieri, Trofarello, La Loggia	Paolo Montagna
ASL "Citta' di Torino" (ex ASLTO1 –exASLTO2)	Dr Valerio Fabio ALBERTI Direttore Generale
Cerchio degli Uomini	Roberto Poggi

Denominazione ente Timbro	Nominativo e firma rappresentante legale
ORSO SCS (Società Cooperativa Sociale)	Andrea Genova



Serie dei Trattati del Consiglio d'Europa – N° 210

Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica

Istanbul, 11 maggio 2011

The official languages of the Council of Europe are English and French ([Article 12 of the Statute of the Council of Europe](#)). Only the treaties published by the Secretary General of the Council of Europe, each in a separate booklet of the "European Treaty Series" (ETS) continued since 2004 by the "Council of Europe Treaty Series" (CETS), are deemed authentic. The translation presented here is for information only.

Preambolo

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa e gli altri firmatari della presente Convenzione,

Ricordando la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (STE n° 5, 1950) e i suoi Protocolli, la Carta sociale europea (STE n° 35, 1961, riveduta nel 1996, STE n°163), la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani (STCE n° 197, 2005) e la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali (STCE n° 201, 2007);

Ricordando le seguenti raccomandazioni del Comitato dei Ministri agli Stati membri del Consiglio d'Europa: Raccomandazione Rec(2002)5 sulla protezione delle donne dalla violenza, Raccomandazione CM/Rec(2007)17 sulle norme e meccanismi per la parità tra le donne e gli uomini, Raccomandazione CM/Rec(2010)10 sul ruolo delle donne e degli uomini nella prevenzione e soluzione dei conflitti e nel consolidamento della pace, e le altre raccomandazioni pertinenti;

Tenendo conto della sempre più ampia giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, che enuncia norme rilevanti per contrastare la violenza nei confronti delle donne;

Considerando il Patto internazionale sui diritti civili e politici (1966), il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (1966), la Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne (CEDAW, 1979) e il suo Protocollo opzionale (1999) e la Raccomandazione generale n° 19 del CEDAW sulla violenza contro le donne, la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia (1989) e i suoi Protocolli opzionali (2000) e la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (2006);

Considerando lo statuto di Roma della Corte penale internazionale (2002);

Ricordando i principi fondamentali del diritto internazionale umanitario, in particolare la quarta Convenzione di Ginevra (IV), relativa alla protezione dei civili in tempo di guerra (1949) e i suoi Protocolli addizionali I e II (1977);

Condannando ogni forma di violenza sulle donne e la violenza domestica;

Riconoscendo che il raggiungimento dell'uguaglianza di genere *de jure* e *de facto* è un elemento chiave per prevenire la violenza contro le donne;

Riconoscendo che la violenza contro le donne è una manifestazione dei rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi, che hanno portato alla dominazione sulle donne e alla discriminazione nei loro confronti da parte degli uomini e impedito la loro piena emancipazione;

Riconoscendo la natura strutturale della violenza contro le donne, in quanto basata sul genere, e riconoscendo altresì che la violenza contro le donne è uno dei meccanismi sociali cruciali per mezzo dei quali le donne sono costrette in una posizione subordinata rispetto agli uomini;

Riconoscendo con profonda preoccupazione che le donne e le ragazze sono spesso esposte a gravi forme di violenza, tra cui la violenza domestica, le molestie sessuali, lo stupro, il matrimonio forzato, i delitti commessi in nome del cosiddetto "onore" e le mutilazioni genitali femminili, che costituiscono una grave violazione dei diritti umani delle donne e delle ragazze e il principale ostacolo al raggiungimento della parità tra i sessi;

Constatando le ripetute violazioni dei diritti umani nei conflitti armati che colpiscono le popolazioni civili, e in particolare le donne, sottoposte a stupri diffusi o sistematici e a violenze sessuali e il potenziale aggravamento della violenza di genere durante e dopo i conflitti;

Riconoscendo che le donne e le ragazze sono maggiormente esposte al rischio di subire violenza di genere rispetto agli uomini;

Riconoscendo che la violenza domestica colpisce le donne in modo sproporzionato e che anche gli uomini possono essere vittime di violenza domestica;

Riconoscendo che i bambini sono vittime di violenza domestica anche in quanto testimoni di violenze all'interno della famiglia;

Aspirando a creare un'Europa libera dalla violenza contro le donne e dalla violenza domestica,

Hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I – Obiettivi, definizioni, uguaglianza e non discriminazione, obblighi generali

Articolo 1 – Obiettivi della Convenzione

- 1 La presente Convenzione ha l'obiettivo di:
 - a proteggere le donne da ogni forma di violenza e prevenire, perseguire ed eliminare la violenza contro le donne e la violenza domestica;
 - b contribuire ad eliminare ogni forma di discriminazione contro le donne e promuovere la concreta parità tra i sessi, ivi compreso rafforzando l'autonomia e l'autodeterminazione delle donne;
 - c predisporre un quadro globale, politiche e misure di protezione e di assistenza a favore di tutte le vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica;
 - d promuovere la cooperazione internazionale al fine di eliminare la violenza contro le donne e la violenza domestica;
 - e sostenere e assistere le organizzazioni e autorità incaricate dell'applicazione della legge in modo che possano collaborare efficacemente, al fine di adottare un approccio integrato per l'eliminazione della violenza contro le donne e la violenza domestica.
- 2 Allo scopo di garantire un'efficace attuazione delle sue disposizioni da parte delle Parti contraenti, la presente Convenzione istituisce uno specifico meccanismo di controllo.

Articolo 2 – Campo di applicazione della Convenzione

- 1 La presente Convenzione si applica a tutte le forme di violenza contro le donne, compresa la violenza domestica, che colpisce le donne in modo sproporzionato.
- 2 Le Parti contraenti sono incoraggiate ad applicare le disposizioni della presente Convenzione a tutte le vittime di violenza domestica. Nell'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione, le Parti presteranno particolare attenzione alla protezione delle donne vittime di violenza di genere.
- 3 La presente Convenzione si applica in tempo di pace e nelle situazioni di conflitto armato.

Articolo 3 – Definizioni

Ai fini della presente Convenzione:

- a con l'espressione "violenza nei confronti delle donne" si intende designare una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata;
- b l'espressione "violenza domestica" designa tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima;
- c con il termine "genere" ci si riferisce a ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini;
- d l'espressione "violenza contro le donne basata sul genere" designa qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale, o che colpisce le donne in modo sproporzionato;
- e per "vittima" si intende qualsiasi persona fisica che subisce gli atti o i comportamenti di cui ai precedenti commi a e b;
- f con il termine "donne" sono da intendersi anche le ragazze di meno di 18 anni.

Articolo 4 – Diritti fondamentali, uguaglianza e non discriminazione

- 1 Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per promuovere e tutelare il diritto di tutti gli individui, e segnatamente delle donne, di vivere liberi dalla violenza, sia nella vita pubblica che privata.
- 2 Le Parti condannano ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne e adottano senza indugio le misure legislative e di altro tipo necessarie per prevenirla, in particolare:

- inserendo nelle loro costituzioni nazionali o in qualsiasi altra disposizione legislativa appropriata il principio della parità tra i sessi e garantendo l'effettiva applicazione di tale principio;
 - vietando la discriminazione nei confronti delle donne, ivi compreso procedendo, se del caso, all'applicazione di sanzioni;
 - abrogando le leggi e le pratiche che discriminano le donne.
- 3 L'attuazione delle disposizioni della presente Convenzione da parte delle Parti contraenti, in particolare le misure destinate a tutelare i diritti delle vittime, deve essere garantita senza alcuna discriminazione fondata sul sesso, sul genere, sulla razza, sul colore, sulla lingua, sulla religione, sulle opinioni politiche o di qualsiasi altro tipo, sull'origine nazionale o sociale, sull'appartenenza a una minoranza nazionale, sul censo, sulla nascita, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere, sull'età, sulle condizioni di salute, sulla disabilità, sullo status matrimoniale, sullo status di migrante o di rifugiato o su qualunque altra condizione.
- 4 Le misure specifiche necessarie per prevenire la violenza e proteggere le donne contro la violenza di genere non saranno considerate discriminatorie ai sensi della presente Convenzione.

Articolo 5 – Obblighi degli Stati e dovuta diligenza

- 1 Gli Stati si astengono da qualsiasi atto che costituisca una violenza nei confronti delle donne e garantiscono che le autorità, i funzionari, i rappresentanti statali, le istituzioni e ogni altro soggetto pubblico che agisca in nome dello Stato si comportino in conformità con tale obbligo.
- 2 Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per esercitare la debita diligenza nel prevenire, indagare, punire i responsabili e risarcire le vittime di atti di violenza commessi da soggetti non statali che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione.

Articolo 6 – Politiche sensibili al genere

Le Parti si impegnano a inserire una prospettiva di genere nell'applicazione e nella valutazione dell'impatto delle disposizioni della presente Convenzione e a promuovere ed attuare politiche efficaci volte a favorire la parità tra le donne e gli uomini e l'emancipazione e l'autodeterminazione delle donne.

Capitolo II – Politiche integrate e raccolta dei dati

Articolo 7 – Politiche globali e coordinate

- 1 Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per predisporre e attuare politiche nazionali efficaci, globali e coordinate, comprendenti tutte le misure adeguate destinate a prevenire e combattere ogni forma di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione e fornire una risposta globale alla violenza contro le donne.

- 2 Le Parti si accertano che le politiche di cui al paragrafo 1 pongano i diritti della vittima al centro di tutte le misure e siano attuate attraverso una collaborazione efficace tra tutti gli enti, le istituzioni e le organizzazioni pertinenti.
- 3 Le misure adottate in virtù del presente articolo devono coinvolgere, ove necessario, tutti i soggetti pertinenti, quali le agenzie governative, i parlamenti e le autorità nazionali, regionali e locali, le istituzioni nazionali deputate alla tutela dei diritti umani e le organizzazioni della società civile.

Articolo 8 – Risorse finanziarie

Le Parti stanziavano le risorse finanziarie e umane appropriate per un'adeguata attuazione di politiche integrate, di misure e di programmi destinati a prevenire e combattere ogni forma di violenza rientrante nel campo di applicazione della presente Convenzione, ivi compresi quelli realizzati dalle ONG e dalla società civile.

Articolo 9 – Organizzazioni non governative e società civile

Le Parti riconoscono, incoraggiano e sostengono a tutti i livelli il lavoro delle ONG pertinenti e delle associazioni della società civile attive nella lotta alla violenza contro le donne e instaurano un'efficace cooperazione con tali organizzazioni.

Articolo 10 – Organismo di coordinamento

- 1 Le Parti designano o istituiscono uno o più organismi ufficiali responsabili del coordinamento, dell'attuazione, del monitoraggio e della valutazione delle politiche e delle misure destinate a prevenire e contrastare ogni forma di violenza oggetto della presente Convenzione. Tali organismi hanno il compito di coordinare la raccolta dei dati di cui all'Articolo 11 e di analizzarne e diffonderne i risultati.
- 2 Le Parti si accertano che gli organismi designati o istituiti ai sensi del presente articolo ricevano informazioni di carattere generale sulle misure adottate conformemente al capitolo VIII.
- 3 Le Parti si accertano che gli organismi designati o istituiti ai sensi del presente articolo dispongano della capacità di comunicare direttamente e di incoraggiare i rapporti con i loro omologhi delle altre Parti.

Articolo 11 – Raccolta dei dati e ricerca

- 1 Ai fini dell'applicazione della presente Convenzione, le Parti si impegnano a:
 - a raccogliere a intervalli regolari i dati statistici disaggregati pertinenti su questioni relative a qualsiasi forma di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione;
 - b sostenere la ricerca su tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione, al fine di studiarne le cause profonde e gli effetti, la frequenza e le percentuali delle condanne, come pure l'efficacia delle misure adottate ai fini dell'applicazione della presente Convenzione.

- 2 Le Parti si adoperano per realizzare indagini sulla popolazione, a intervalli regolari, allo scopo di determinare la prevalenza e le tendenze di ogni forma di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione.
- 3 Le Parti forniscono al Gruppo di esperti menzionato all'articolo 66 della presente Convenzione le informazioni raccolte conformemente al presente articolo, per stimolare la cooperazione e permettere un confronto a livello internazionale.
- 4 Le Parti vigilano affinché le informazioni raccolte conformemente al presente articolo siano messe a disposizione del pubblico.

Capitolo III – Prevenzione

Articolo 12 – Obblighi generali

- 1 Le Parti adottano le misure necessarie per promuovere i cambiamenti nei comportamenti socio-culturali delle donne e degli uomini, al fine di eliminare pregiudizi, costumi, tradizioni e qualsiasi altra pratica basata sull'idea dell'inferiorità della donna o su modelli stereotipati dei ruoli delle donne e degli uomini.
- 2 Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per impedire ogni forma di violenza rientrante nel campo di applicazione della presente Convenzione commessa da qualsiasi persona fisica o giuridica.
- 3 Tutte le misure adottate ai sensi del presente capitolo devono prendere in considerazione e soddisfare i bisogni specifici delle persone in circostanze di particolare vulnerabilità, e concentrarsi sui diritti umani di tutte le vittime.
- 4 Le Parti adottano le misure necessarie per incoraggiare tutti i membri della società, e in particolar modo gli uomini e i ragazzi, a contribuire attivamente alla prevenzione di ogni forma di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione.
- 5 Le Parti vigilano affinché la cultura, gli usi e i costumi, la religione, la tradizione o il cosiddetto "onore" non possano essere in alcun modo utilizzati per giustificare nessuno degli atti di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione.
- 6 Le Parti adottano le misure necessarie per promuovere programmi e attività destinati ad aumentare il livello di autonomia e di emancipazione delle donne.

Articolo 13 – Sensibilizzazione

- 1 Le Parti promuovono o mettono in atto, regolarmente e a ogni livello, delle campagne o dei programmi di sensibilizzazione, ivi compreso in cooperazione con le istituzioni nazionali per i diritti umani e gli organismi competenti in materia di uguaglianza, la società civile e le ONG, tra cui in particolare le organizzazioni femminili, se necessario, per aumentare la consapevolezza e la comprensione da parte del vasto pubblico delle varie manifestazioni di tutte le forme di violenza oggetto della presente Convenzione e delle loro conseguenze sui bambini, nonché della necessità di prevenirle.
- 2 Le Parti garantiscono un'ampia diffusione presso il vasto pubblico delle informazioni riguardanti le misure disponibili per prevenire gli atti di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione.

Articolo 14 – Educazione

- 1 Le Parti intraprendono, se del caso, le azioni necessarie per includere nei programmi scolastici di ogni ordine e grado dei materiali didattici su temi quali la parità tra i sessi, i ruoli di genere non stereotipati, il reciproco rispetto, la soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali, la violenza contro le donne basata sul genere e il diritto all'integrità personale, appropriati al livello cognitivo degli allievi.
- 2 Le Parti intraprendono le azioni necessarie per promuovere i principi enunciati al precedente paragrafo 1 nelle strutture di istruzione non formale, nonché nei centri sportivi, culturali e di svago e nei mass media.

Articolo 15 – Formazione delle figure professionali

- 1 Le Parti forniscono o rafforzano un'adeguata formazione delle figure professionali che si occupano delle vittime o degli autori di tutti gli atti di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione in materia di prevenzione e individuazione di tale violenza, uguaglianza tra le donne e gli uomini, bisogni e diritti delle vittime, e su come prevenire la vittimizzazione secondaria.
- 2 Le Parti incoraggiano a inserire nella formazione di cui al paragrafo 1 dei corsi di formazione in materia di cooperazione coordinata interistituzionale, al fine di consentire una gestione globale e adeguata degli orientamenti da seguire nei casi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione.

Articolo 16 – Programmi di intervento di carattere preventivo e di trattamento

- 1 Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per istituire o sostenere programmi rivolti agli autori di atti di violenza domestica, per incoraggiarli ad adottare comportamenti non violenti nelle relazioni interpersonali, al fine di prevenire nuove violenze e modificare i modelli comportamentali violenti.
- 2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per istituire o sostenere programmi di trattamento per prevenire la recidiva, in particolare per i reati di natura sessuale.
- 3 Nell'adottare le misure di cui ai paragrafi 1 e 2, le Parti si accertano che la sicurezza, il supporto e i diritti umani delle vittime siano una priorità e che tali programmi, se del caso, siano stabiliti ed attuati in stretto coordinamento con i servizi specializzati di sostegno alle vittime.

Articolo 17 – Partecipazione del settore privato e dei mass media

- 1 Le Parti incoraggiano il settore privato, il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e i mass media, nel rispetto della loro indipendenza e libertà di espressione, a partecipare all'elaborazione e all'attuazione di politiche e alla definizione di linee guida e di norme di autoregolazione per prevenire la violenza contro le donne e rafforzare il rispetto della loro dignità.
- 2 Le Parti sviluppano e promuovono, in collaborazione con i soggetti del settore privato, la capacità dei bambini, dei genitori e degli insegnanti di affrontare un contesto

dell'informazione e della comunicazione che permette l'accesso a contenuti degradanti potenzialmente nocivi a carattere sessuale o violento.

Capitolo IV – Protezione e sostegno

Articolo 18 – Obblighi generali

- 1 Le Parti adottano le necessarie misure legislative o di altro tipo per proteggere tutte le vittime da nuovi atti di violenza.
- 2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie, conformemente al loro diritto interno, per garantire che esistano adeguati meccanismi di cooperazione efficace tra tutti gli organismi statali competenti, comprese le autorità giudiziarie, i pubblici ministeri, le autorità incaricate dell'applicazione della legge, le autorità locali e regionali, le organizzazioni non governative e le altre organizzazioni o entità competenti, al fine di proteggere e sostenere le vittime e i testimoni di ogni forma di violenza rientrante nel campo di applicazione della presente Convenzione, ivi compreso riferendosi ai servizi di supporto generali e specializzati di cui agli articoli 20 e 22 della presente Convenzione.
- 3 Le Parti si accertano che le misure adottate in virtù del presente capitolo:
 - siano basate su una comprensione della violenza di genere contro le donne e della violenza domestica e si concentrino sui diritti umani e sulla sicurezza della vittima;
 - siano basate su un approccio integrato che prenda in considerazione il rapporto tra vittime, autori, bambini e il loro più ampio contesto sociale;
 - mirino ad evitare la vittimizzazione secondaria;
 - mirino ad accrescere l'autonomia e l'indipendenza economica delle donne vittime di violenze;
 - consentano, se del caso, di disporre negli stessi locali di una serie di servizi di protezione e di supporto;
 - soddisfino i bisogni specifici delle persone vulnerabili, compresi i minori vittime di violenze e siano loro accessibili.
- 4 La messa a disposizione dei servizi non deve essere subordinata alla volontà della vittima di intentare un procedimento penale o di testimoniare contro ogni autore di tali reati.
- 5 Le Parti adottano misure adeguate per garantire protezione consolatoria o di altro tipo e sostegno ai loro cittadini e alle altre vittime che hanno diritto a tale protezione, conformemente ai loro obblighi derivanti dal diritto internazionale.

Articolo 19 – Informazione

Le Parti adottano misure legislative o di altro tipo che consentano alle vittime di ottenere un'informazione adeguata e tempestiva sui servizi di sostegno e le misure legali disponibili in una lingua che comprendono.

Articolo 20 – Servizi di supporto generali

- 1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le vittime abbiano accesso ai servizi destinati a facilitare il loro recupero. Tali misure includeranno, se necessario, dei servizi quali le consulenze legali e un sostegno psicologico, un'assistenza finanziaria, alloggio, istruzione, formazione e assistenza nella ricerca di un lavoro.
- 2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le vittime abbiano accesso ai servizi sanitari e sociali, che tali servizi dispongano di risorse adeguate e di figure professionali adeguatamente formate per fornire assistenza alle vittime e indirizzarle verso i servizi appropriati.

Articolo 21 – Assistenza in materia di denunce individuali/collettive

Le Parti vigilano affinché le vittime possano usufruire di informazioni sui meccanismi regionali e internazionali disponibili per le denunce individuali o collettive e vi abbiano accesso. Le Parti promuovono la messa a disposizione delle vittime di un supporto sensibile e ben informato per aiutarle a sporgere denuncia.

Articolo 22 – Servizi di supporto specializzati

- 1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per fornire o, se del caso, predisporre, secondo una ripartizione geografica appropriata, dei servizi di supporto immediato specializzati, nel breve e lungo periodo, per ogni vittima di un qualsiasi atto di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione.
- 2 Le Parti forniscono o predispongono dei servizi di supporto specializzati per tutte le donne vittime di violenza e i loro bambini.

Articolo 23 – Case rifugio

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per consentire la creazione di rifugi adeguati, facilmente accessibili e in numero sufficiente per offrire un alloggio sicuro alle vittime, in particolare le donne e i loro bambini, e per aiutarle in modo proattivo.

Articolo 24 – Linee telefoniche di sostegno

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per istituire a livello nazionale apposite linee telefoniche gratuite di assistenza continua, operanti 24 ore su 24, sette giorni alla settimana, destinate a fornire alle persone che telefonano, in modo riservato o nel rispetto del loro anonimato, delle consulenze su tutte le forme di violenza oggetto della presente Convenzione.

Articolo 25 – Supporto alle vittime di violenza sessuale

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per consentire la creazione di centri di prima assistenza adeguati, facilmente accessibili e in numero sufficiente, per le vittime di stupri e di violenze sessuali, che possano proporre una visita medica e una consulenza medico-legale, un supporto per superare il trauma e dei consigli.

Articolo 26 – Protezione e supporto ai bambini testimoni di violenza

- 1 Le Parti adottano le misure legislative e di ogni altro tipo necessarie per garantire che siano debitamente presi in considerazione, nell'ambito dei servizi di protezione e di supporto alle vittime, i diritti e i bisogni dei bambini testimoni di ogni forma di violenza rientrante nel campo di applicazione della presente Convenzione.
- 2 Le misure adottate conformemente al presente articolo comprendono le consulenze psico-sociali adattate all'età dei bambini testimoni di ogni forma di violenza rientrante nel campo di applicazione della presente Convenzione e tengono debitamente conto dell'interesse superiore del minore.

Articolo 27 – Segnalazioni

Le Parti adottano le misure necessarie per incoraggiare qualsiasi persona che sia stata testimone di un qualsiasi atto di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione, o che abbia ragionevoli motivi per ritenere che tale atto potrebbe essere commesso, o che si possano temere nuovi atti di violenza, a segnalarlo alle organizzazioni o autorità competenti.

Articolo 28 – Segnalazioni da parte delle figure professionali

Le Parti adottano le misure necessarie per garantire che le norme sulla riservatezza imposte dalla loro legislazione nazionale a certe figure professionali non costituiscano un ostacolo alla loro possibilità, in opportune condizioni, di fare una segnalazione alle organizzazioni o autorità competenti, qualora abbiano ragionevoli motivi per ritenere che sia stato commesso un grave atto di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione o che si possano temere nuovi gravi atti di violenza.

Capitolo V – Diritto sostanziale

Articolo 29 – Procedimenti e vie di ricorso in materia civile

- 1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per fornire alle vittime adeguati mezzi di ricorso civili nei confronti dell'autore del reato.
- 2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie, conformemente ai principi generali del diritto internazionale, per fornire alle vittime adeguati risarcimenti civili nei confronti delle autorità statali che abbiano mancato al loro dovere di adottare le necessarie misure di prevenzione o di protezione nell'ambito delle loro competenze.

Articolo 30 – Risarcimenti

- 1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le vittime abbiano il diritto di richiedere un risarcimento agli autori di qualsiasi reato previsto dalla presente Convenzione.
- 2 Un adeguato risarcimento da parte dello Stato è accordato a coloro che abbiano subito gravi pregiudizi all'integrità fisica o alla salute, se la riparazione del danno non è garantita da altre fonti, in particolare dall'autore del reato, da un'assicurazione o dai servizi medici e sociali finanziati dallo Stato. Ciò non preclude alle Parti la possibilità di richiedere all'autore del reato il rimborso del risarcimento concesso, a condizione che la sicurezza della vittima sia pienamente presa in considerazione.

- 3 Le misure adottate conformemente al paragrafo 2 devono garantire che il risarcimento sia concesso entro un termine ragionevole.

Articolo 31 – Custodia dei figli, diritti di visita e sicurezza

- 1 Le Parti adottano misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che, al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli, siano presi in considerazione gli episodi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione.
- 2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che l'esercizio dei diritti di visita o di custodia dei figli non comprometta i diritti e la sicurezza della vittima o dei bambini.

Articolo 32 – Conseguenze civili dei matrimoni forzati

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che i matrimoni contratti con la forza possano essere invalidabili, annullati o sciolti senza rappresentare un onere finanziario o amministrativo eccessivo per la vittima.

Articolo 33 – Violenza psicologica

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per penalizzare un comportamento intenzionale mirante a compromettere seriamente l'integrità psicologica di una persona con la coercizione o le minacce.

Articolo 34 – Atti persecutori (*Stalking*)

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per penalizzare un comportamento intenzionalmente e ripetutamente minaccioso nei confronti di un'altra persona, portandola a temere per la propria incolumità.

Articolo 35 – Violenza fisica

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per penalizzare il comportamento intenzionale di chi commette atti di violenza fisica nei confronti di un'altra persona.

Articolo 36 – Violenza sessuale, compreso lo stupro

- 1 Le Parti adottano misure legislative o di altro tipo necessarie per perseguire penalmente i responsabili dei seguenti comportamenti intenzionali:
 - a atto sessuale non consensuale con penetrazione vaginale, anale o orale compiuto su un'altra persona con qualsiasi parte del corpo o con un oggetto;
 - b altri atti sessuali compiuti su una persona senza il suo consenso;
 - c il fatto di costringere un'altra persona a compiere atti sessuali non consensuali con un terzo.

- 2 Il consenso deve essere dato volontariamente, quale libera manifestazione della volontà della persona, e deve essere valutato tenendo conto della situazione e del contesto.
- 3 Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo per garantire che le disposizioni del paragrafo 1 si applichino anche agli atti commessi contro l'ex o l'attuale coniuge o partner, quale riconosciuto dalla legislazione nazionale.

Articolo 37 – Matrimonio forzato

- 1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per penalizzare l'atto intenzionale di costringere un adulto o un bambino a contrarre matrimonio.
- 2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per penalizzare il fatto di attirare intenzionalmente con l'inganno un adulto o un bambino sul territorio di una Parte o di uno Stato diverso da quello in cui risiede, allo scopo di costringerlo a contrarre matrimonio.

Articolo 38 – Mutilazioni genitali femminili

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per perseguire penalmente i seguenti atti intenzionali:

- a l'escissione, l'infibulazione o qualsiasi altra mutilazione della totalità o di una parte delle grandi labbra vaginali, delle piccole labbra o asportazione del clitoride;
- b costringere una donna a subire qualsiasi atto indicato al punto a, o fornirle i mezzi a tale fine;
- c indurre, costringere o fornire a una ragazza i mezzi per subire qualsiasi atto enunciato al punto a.

Articolo 39 – Aborto forzato e sterilizzazione forzata

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per perseguire penalmente i seguenti atti intenzionali:

- a praticare un aborto su una donna senza il suo preliminare consenso informato;
- b praticare un intervento chirurgico che abbia lo scopo e l'effetto di interrompere definitivamente la capacità riproduttiva di una donna senza il suo preliminare consenso informato o la sua comprensione della procedura praticata.

Articolo 40 – Molestie sessuali

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che qualsiasi forma di comportamento indesiderato, verbale, non verbale o fisico, di natura sessuale, con lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona, segnatamente quando tale comportamento crea un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo, sia sottoposto a sanzioni penali o ad altre sanzioni legali.

Articolo 41 – Favoreggiamento o complicità e tentativo

- 1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per perseguire penalmente il favoreggiamento o la complicità intenzionali in ordine alla commissione dei reati di cui agli articoli 33, 34, 35, 36, 37, 38.a e 39 della presente Convenzione.
- 2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per perseguire penalmente i tentativi intenzionali di commissione dei reati di cui agli articoli 35, 36, 37, 38.a e 39 della presente Convenzione.

Articolo 42 – Giustificazione inaccettabile dei reati, compresi quelli commessi in nome del cosiddetto “onore”

- 1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che nei procedimenti penali intentati a seguito della commissione di qualsiasi atto di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione, la cultura, gli usi e costumi, la religione, le tradizioni o il cosiddetto "onore" non possano essere addotti come scusa per giustificare tali atti. Rientrano in tale ambito, in particolare, le accuse secondo le quali la vittima avrebbe trasgredito norme o costumi culturali, religiosi, sociali o tradizionali riguardanti un comportamento appropriato.
- 2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che, qualora un bambino sia stato istigato da una persona a compiere un atto di cui al paragrafo 1, non sia per questo diminuita la responsabilità penale della suddetta persona per gli atti commessi.

Articolo 43 – Applicazione dei reati

I reati previsti ai sensi della presente Convenzione si applicano a prescindere dalla natura del rapporto tra la vittima e l'autore del reato.

Articolo 44 – Giurisdizione

- 1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per determinare la giurisdizione competente per qualsiasi reato previsto ai sensi della presente Convenzione quando il reato è commesso:
 - a sul loro territorio; o
 - b a bordo di una nave battente la loro bandiera; o
 - c a bordo di un velivolo immatricolato secondo le loro disposizioni di legge; o
 - d da uno loro cittadino; o
 - e da una persona avente la propria residenza abituale sul loro territorio.
- 2 Le Parti adottano tutte le misure legislative o di altro tipo appropriate per determinare la giurisdizione con riferimento a tutti i reati di cui alla presente Convenzione quando il reato è commesso contro un loro cittadino o contro una persona avente la propria residenza abituale sul loro territorio.
- 3 Per perseguire i reati stabiliti conformemente agli Articoli 36, 37, 38 e 39 della presente Convenzione, le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie affinché la loro competenza non sia subordinata alla condizione che i fatti siano perseguibili penalmente sul territorio in cui sono stati commessi.
- 4 Per perseguire i reati stabiliti conformemente agli Articoli 36, 37, 38 e 39 della presente Convenzione, le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie affinché la loro competenza riguardante i commi d. ed e. del precedente paragrafo 1 non sia subordinata alla

condizione che il procedimento penale possa unicamente essere avviato a seguito della denuncia della vittima del reato, o di un'azione intentata dallo Stato del luogo dove è stato commesso il reato.

- 5 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per determinare la giurisdizione con riferimento a tutti i reati di cui alla presente Convenzione, nei casi in cui il presunto autore del reato si trovi sul loro territorio e non possa essere estradato verso un'altra Parte unicamente in base alla sua nazionalità.
- 6 Quando più Parti rivendicano la loro competenza riguardo a un reato che si presume stabilito conformemente alla presente Convenzione, le Parti interessate si concertano, se lo ritengono opportuno, per determinare quale sia la giurisdizione più appropriata per procedere penalmente.
- 7 Fatte salve le disposizioni generali di diritto internazionale, la presente Convenzione non esclude alcuna competenza penale esercitata da una delle Parti conformemente al proprio diritto interno.

Articolo 45 – Sanzioni e misure repressive

- 1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che i reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione siano punibili con sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, che tengano conto della loro gravità. Tali sanzioni includono, se del caso, pene privative della libertà e che possono comportare l'estradizione.
- 2 Le Parti possono adottare altre misure nei confronti degli autori dei reati, quali:
 - il monitoraggio, o la sorveglianza della persona condannata;
 - la privazione della patria podestà, se l'interesse superiore del bambino, che può comprendere la sicurezza della vittima, non può essere garantito in nessun altro modo.

Articolo 46 – Circostanze aggravanti

Le Parti adottano le misure legislative e di ogni altro tipo necessarie per garantire che le seguenti circostanze, purché non siano già gli elementi costitutivi del reato, possano, conformemente alle disposizioni pertinenti del loro diritto nazionale, essere considerate come circostanze aggravanti nel determinare la pena per i reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione:

- a il reato è stato commesso contro l'attuale o l'ex coniuge o partner, come riconosciuto dal diritto nazionale, da un membro della famiglia, dal convivente della vittima, o da una persona che ha abusato della propria autorità;
- b il reato, o i reati connessi, sono stati commessi ripetutamente;
- c il reato è stato commesso contro una persona in circostanze di particolare vulnerabilità;
- d il reato è stato commesso su un bambino o in presenza di un bambino;
- e il reato è stato commesso da due o più persone che hanno agito insieme;
- f il reato è stato preceduto o accompagnato da una violenza di estrema gravità;

- g il reato è stato commesso con l'uso o con la minaccia di un'arma;
- h il reato ha provocato gravi danni fisici o psicologici alla vittima;
- i l'autore era stato precedentemente condannato per reati di natura analoga.

Articolo 47 – Condanne pronunciate sul territorio di un'altra Parte contraente

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per prevedere la possibilità di prendere in considerazione, al momento della decisione relativa alla pena, le condanne definitive pronunciate da un'altra Parte contraente in relazione ai reati previsti in base alla presente Convenzione.

Articolo 48 – Divieto di metodi alternativi di risoluzione dei conflitti o di misure alternative alle pene obbligatorie

- 1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo destinate a vietare i metodi alternativi di risoluzione dei conflitti, tra cui la mediazione e la conciliazione, per tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione.
- 2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo destinate a garantire che, se viene inflitto il pagamento di una multa, sia debitamente presa in considerazione la capacità del condannato di adempiere ai propri obblighi finanziari nei confronti della vittima.

Capitolo VI – Indagini, procedimenti penali, diritto procedurale e misure protettive

Articolo 49 – Obblighi generali

- 1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le indagini e i procedimenti penali relativi a tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione siano avviati senza indugio ingiustificato, prendendo in considerazione i diritti della vittima in tutte le fasi del procedimento penale.
- 2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo, in conformità con i principi fondamentali in materia di diritti umani e tenendo conto della comprensione della violenza di genere, per garantire indagini e procedimenti efficaci nei confronti dei reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione.

Articolo 50 – Risposta immediata, prevenzione e protezione

- 1 Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per garantire che le autorità incaricate dell'applicazione della legge affrontino in modo tempestivo e appropriato tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione, offrendo una protezione adeguata e immediata alle vittime.
- 2 Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo per garantire che le autorità incaricate dell'applicazione della legge operino in modo tempestivo e adeguato in materia di prevenzione e protezione contro ogni forma di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione, ivi compreso utilizzando misure operative di prevenzione e la raccolta delle prove.

Articolo 51 – Valutazione e gestione dei rischi

- 1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per consentire alle autorità competenti di valutare il rischio di letalità, la gravità della situazione e il rischio di reiterazione dei comportamenti violenti, al fine di gestire i rischi e garantire, se necessario, un quadro coordinato di sicurezza e di sostegno.
- 2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che la valutazione di cui al paragrafo 1 prenda in considerazione, in tutte le fasi dell'indagine e dell'applicazione delle misure di protezione, il fatto che l'autore di atti di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione possieda, o abbia accesso ad armi da fuoco.

Articolo 52 – Misure urgenti di allontanamento imposte dal giudice

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le autorità competenti si vedano riconosciuta la facoltà di ordinare all'autore della violenza domestica, in situazioni di pericolo immediato, di lasciare la residenza della vittima o della persona in pericolo per un periodo di tempo sufficiente e di vietargli l'accesso al domicilio della vittima o della persona in pericolo o di impedirgli di avvicinarsi alla vittima. Le misure adottate in virtù del presente articolo devono dare priorità alla sicurezza delle vittime o delle persone in pericolo.

Articolo 53 – Ordinanze di ingiunzione o di protezione

- 1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le ordinanze di ingiunzione o di protezione possano essere ottenute dalle vittime di ogni forma di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione.
- 2 Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per garantire che le ordinanze di ingiunzione o di protezione di cui al paragrafo 1 siano:
 - concesse per una protezione immediata e senza oneri amministrativi o finanziari eccessivi per la vittima;
 - emesse per un periodo specificato o fino alla loro modifica o revoca;
 - ove necessario, decise *ex parte* con effetto immediato;
 - disponibili indipendentemente, o contestualmente ad altri procedimenti giudiziari;
 - possano essere introdotte nei procedimenti giudiziari successivi.
- 3 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che la violazione delle ordinanze di ingiunzione o di protezione emesse ai sensi del paragrafo 1 sia oggetto di sanzioni penali o di altre sanzioni legali efficaci, proporzionate e dissuasive.

Articolo 54 – Indagini e prove

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che in qualsiasi procedimento civile o penale, le prove relative agli antecedenti sessuale e alla condotta della vittima siano ammissibili unicamente quando sono pertinenti e necessarie.

Articolo 55 – Procedimenti d'ufficio e *ex parte*

- 1 Le Parti si accertano che le indagini e i procedimenti penali per i reati stabiliti ai sensi degli articoli 35, 36, 37, 38 e 39 della presente Convenzione non dipendano interamente da una

segnalazione o da una denuncia da parte della vittima quando il reato è stato commesso in parte o in totalità sul loro territorio, e che il procedimento possa continuare anche se la vittima dovesse ritrattare l'accusa o ritirare la denuncia.

- 2 Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per garantire, conformemente alle condizioni previste dal loro diritto interno, la possibilità per le organizzazioni governative e non governative e per i consulenti specializzati nella lotta alla violenza domestica di assistere e/o di sostenere le vittime, su loro richiesta, nel corso delle indagini e dei procedimenti giudiziari relativi ai reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione.

Articolo 56 – Misure di protezione

- 1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo destinate a proteggere i diritti e gli interessi delle vittime, compresi i loro particolari bisogni in quanto testimoni in tutte le fasi delle indagini e dei procedimenti giudiziari, in particolare:
 - a garantendo che siano protette, insieme alle loro famiglie e ai testimoni, dal rischio di intimidazioni, rappresaglie e ulteriori vittimizzazioni;
 - b garantendo che le vittime siano informate, almeno nei casi in cui esse stesse e la loro famiglia potrebbero essere in pericolo, quando l'autore del reato dovesse evadere o essere rimesso in libertà in via temporanea o definitiva;
 - c informandole, nelle condizioni previste dal diritto interno, dei loro diritti e dei servizi a loro disposizione e dell'esito della loro denuncia, dei capi di accusa, dell'andamento generale delle indagini o del procedimento, nonché del loro ruolo nell'ambito del procedimento e dell'esito del giudizio;
 - d offrendo alle vittime, in conformità con le procedure del loro diritto nazionale, la possibilità di essere ascoltate, di fornire elementi di prova e presentare le loro opinioni, esigenze e preoccupazioni, direttamente o tramite un intermediario, e garantendo che i loro pareri siano esaminati e presi in considerazione;
 - e fornendo alle vittime un'adeguata assistenza, in modo che i loro diritti e interessi siano adeguatamente rappresentati e presi in considerazione;
 - f garantendo che possano essere adottate delle misure per proteggere la vita privata e l'immagine della vittima;
 - g assicurando, ove possibile, che siano evitati i contatti tra le vittime e gli autori dei reati all'interno dei tribunali e degli uffici delle forze dell'ordine;
 - h fornendo alle vittime, quando sono parti del processo o forniscono delle prove, i servizi di interpreti indipendenti e competenti;
 - i consentendo alle vittime di testimoniare in aula, secondo le norme previste dal diritto interno, senza essere fisicamente presenti, o almeno senza la presenza del presunto autore del reato, grazie in particolare al ricorso a tecnologie di comunicazione adeguate, se sono disponibili.

- 2 Un bambino vittima e testimone di violenza contro le donne e di violenza domestica, deve, se necessario, usufruire di misure di protezione specifiche, che prendano in considerazione il suo interesse superiore.

Articolo 57 – Gratuito patrocinio

Le Parti garantiscono che le vittime abbiano diritto all'assistenza legale e al gratuito patrocinio alle condizioni previste dal diritto interno.

Articolo 58 – Prescrizione

Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per garantire che il termine di prescrizione per intentare un'azione penale relativa ai reati di cui agli articoli 36, 37, 38 e 39 della presente Convenzione sia prolungato per un tempo sufficiente e proporzionale alla gravità del reato, per consentire alla vittima minore di vedere perseguito il reato dopo avere raggiunto la maggiore età.

Capitolo VII – Migrazione e asilo

Articolo 59 – Status di residente

- 1 Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo per garantire che le vittime, il cui status di residente dipende da quello del coniuge o del partner, conformemente al loro diritto interno, possano ottenere, su richiesta, in caso di scioglimento del matrimonio o della relazione, in situazioni particolarmente difficili, un titolo autonomo di soggiorno, indipendentemente dalla durata del matrimonio o della relazione. Le condizioni per il rilascio e la durata del titolo autonomo di soggiorno sono stabilite conformemente al diritto nazionale.
- 2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le vittime possano ottenere la sospensione delle procedure di espulsione avviate perché il loro status di residente dipendeva da quello del coniuge o del partner, conformemente al loro diritto interno, al fine di consentire loro di chiedere un titolo autonomo di soggiorno.
- 3 Le Parti rilasciano un titolo di soggiorno rinnovabile alle vittime, in una o in entrambe le seguenti situazioni:
 - a quando l'autorità competente ritiene che il loro soggiorno sia necessario in considerazione della loro situazione personale;
 - b quando l'autorità competente ritiene che il loro soggiorno sia necessario per la loro collaborazione con le autorità competenti nell'ambito di un'indagine o di procedimenti penali.
- 4 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le vittime di un matrimonio forzato condotte in un altro paese al fine di contrarre matrimonio, e che abbiano perso di conseguenza il loro status di residente del paese in cui risiedono normalmente, possano recuperare tale status.

Articolo 60 – Richieste di asilo basate sul genere

- 1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che la violenza contro le donne basata sul genere possa essere riconosciuta come una forma di persecuzione ai sensi dell'articolo 1, A (2) della Convenzione relativa allo status dei rifugiati del 1951 e come una forma di grave pregiudizio che dia luogo a una protezione complementare / sussidiaria.
- 2 Le Parti si accertano che un'interpretazione sensibile al genere sia applicata a ciascuno dei motivi della Convenzione, e che nei casi in cui sia stabilito che il timore di persecuzione è basato su uno o più di tali motivi, sia concesso ai richiedenti asilo lo status di rifugiato, in funzione degli strumenti pertinenti applicabili.
- 3 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per sviluppare procedure di accoglienza sensibili al genere e servizi di supporto per i richiedenti asilo, nonché linee guida basate sul genere e procedure di asilo sensibili alle questioni di genere, compreso in materia di concessione dello status di rifugiato e di richiesta di protezione internazionale.

Articolo 61 – Diritto di non-respingimento

- 1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per il rispetto del principio di non-respingimento, conformemente agli obblighi esistenti derivanti dal diritto internazionale.
- 2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le vittime della violenza contro le donne bisognose di una protezione, indipendentemente dal loro status o dal loro luogo di residenza, non possano in nessun caso essere espulse verso un paese dove la loro vita potrebbe essere in pericolo o dove potrebbero essere esposte al rischio di tortura o di pene o trattamenti inumani o degradanti.

Capitolo VIII – Cooperazione internazionale

Articolo 62 – Principi generali

- 1 Le Parti cooperano, in conformità con le disposizioni della presente Convenzione, e nel rispetto dell'applicazione degli strumenti internazionali e regionali relativi alla cooperazione in materia civile e penale, nonché degli accordi stipulati sulla base di disposizioni legislative uniformi o di reciprocità e della propria legislazione nazionale, nel modo più ampio possibile, al fine di:
 - a prevenire, combattere e perseguire tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione;
 - b proteggere e assistere le vittime;
 - c condurre indagini o procedere penalmente per i reati previsti sulla base della presente Convenzione;
 - d applicare le pertinenti sentenze civili e penali pronunciate dalle autorità giudiziarie delle Parti, ivi comprese le ordinanze di protezione.
- 2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le vittime di un reato determinato ai sensi della presente Convenzione e commesso sul territorio di

una Parte diversa da quella in cui risiedono possano presentare denuncia presso le autorità competenti del loro Stato di residenza.

- 3 Se una Parte che subordina all'esistenza di un trattato la mutua assistenza giudiziaria in materia penale, l'estradizione o l'esecuzione delle sentenze civili o penali pronunciate da un'altra Parte contraente alla presente Convenzione riceve una richiesta di cooperazione in materia giudiziaria da una Parte con la quale non ha ancora concluso tale trattato, può considerare la presente Convenzione come la base giuridica per la mutua assistenza in materia penale, di estradizione, di esecuzione delle sentenze civili o penali pronunciate dall'altra Parte riguardanti i reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione.
- 4 Le Parti si sforzano di integrare, se del caso, la prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica nei programmi di assistenza allo sviluppo condotti a favore di paesi terzi, compresa la conclusione di accordi bilaterali e multilaterali con paesi terzi, al fine di facilitare la protezione delle vittime, conformemente all'articolo 18, paragrafo 5.

Articolo 63 – Misure relative alle persone in pericolo

Quando una Parte, sulla base delle informazioni a sua disposizione, ha seri motivi di pensare che una persona possa essere esposta in modo immediato al rischio di subire uno degli atti di violenza di cui agli Articoli 36, 37, 38 e 39 della presente Convenzione sul territorio di un'altra Parte, la Parte che dispone di tale informazione è incoraggiata a trasmetterla senza indugio all'altra Parte, al fine di garantire che siano prese le misure di protezione adeguate. Tale informazione deve includere, se del caso, delle indicazioni sulle disposizioni di protezione esistenti a vantaggio della persona in pericolo.

Articolo 64 – Informazioni

- 1 La Parte richiesta deve rapidamente informare la Parte richiedente dell'esito finale dell'azione intrapresa ai sensi del presente capitolo. La Parte richiesta deve inoltre informare senza indugio la Parte richiedente di qualsiasi circostanza che renda impossibile l'esecuzione dell'azione ipotizzata o che possa ritardarla in modo significativo.
- 2 Una Parte può, nei limiti delle disposizioni del suo diritto interno, senza richiesta preliminare, trasferire a un'altra Parte le informazioni ottenute nell'ambito delle proprie indagini, qualora ritenga che la divulgazione di tali informazioni possa aiutare la Parte che le riceve a prevenire i reati penali stabiliti ai sensi della presente Convenzione o ad avviare o proseguire le indagini o i procedimenti relativi a tali reati penali, o che tale divulgazione possa suscitare una richiesta di collaborazione formulata da tale Parte, conformemente al presente capitolo.
- 3 Una Parte che riceve delle informazioni conformemente al precedente paragrafo 2 deve comunicarle alle proprie autorità competenti, in modo che possano essere avviati dei procedimenti se sono considerati appropriati, o che tale informazione possa essere presa in considerazione nei procedimenti civili o penali pertinenti.

Articolo 65 – Protezione dei dati

I dati personali sono conservati e utilizzati conformemente agli obblighi assunti dalle Parti alla Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato dei dati a carattere personale (STE n° 108).

Capitolo IX – Meccanismo di controllo

Articolo 66 – Gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica

- 1 Il Gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (di seguito "GREVIO") è incaricato di vigilare sull'attuazione della presente Convenzione da parte delle Parti contraenti.
- 2 Il GREVIO è composto da un minimo di 10 membri a un massimo di 15 membri, nel rispetto del criterio dell'equilibrio tra i sessi e di un'equa ripartizione geografica e dell'esigenza di competenze multidisciplinari. I suoi membri sono eletti dal Comitato delle Parti tra i candidati designati dalle Parti con un mandato di quattro anni, rinnovabile una volta, e sono scelti tra i cittadini delle Parti.
- 3 L'elezione iniziale di 10 membri deve aver luogo entro un anno dalla data dell'entrata in vigore della presente Convenzione. L'elezione dei cinque membri supplementari si svolge dopo la venticinquesima ratifica o adesione.
- 4 L'elezione dei membri del GREVIO deve essere basata sui seguenti principi:
 - a. devono essere selezionati mediante una procedura trasparente tra personalità di elevata moralità, note per la loro competenza in materia di diritti umani, uguaglianza tra i sessi, contrasto alla violenza sulle donne e alla violenza domestica o assistenza e protezione alle vittime, o devono essere in possesso di una riconosciuta esperienza professionale nei settori oggetto della presente Convenzione;
 - b. il GREVIO non può comprendere più di un cittadino del medesimo Stato;
 - c. devono rappresentare i principali sistemi giuridici;
 - d. devono rappresentare gli organi e i soggetti competenti nel campo della violenza contro le donne e la violenza domestica;
 - e. devono partecipare a titolo individuale e devono essere indipendenti e imparziali nell'esercizio delle loro funzioni, e devono rendersi disponibili ad adempiere ai loro compiti in maniera efficace.
5. La procedura per l'elezione dei membri del GREVIO è determinata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, previa consultazione e unanime consenso delle Parti entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente Convenzione.
- 6 Il GREVIO adotta il proprio regolamento interno.
- 7 I membri del GREVIO e gli altri membri delle delegazioni incaricate di compiere le visite nei paesi, come stabilito all'articolo 68, paragrafi 9 e 14, godono dei privilegi e immunità previsti nell'allegato alla presente Convenzione.

Articolo 67 – Comitato delle Parti

- 1 Il Comitato delle Parti è composto dai rappresentanti delle Parti alla Convenzione.
- 2 Il Comitato delle Parti è convocato dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa. La sua prima riunione deve avere luogo entro un anno dall'entrata in vigore della presente Convenzione, allo scopo di eleggere i membri del GREVIO. Si riunisce successivamente su richiesta di almeno un terzo delle Parti, del Presidente del Comitato delle Parti o del Segretario Generale.
- 3 Il Comitato delle Parti adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 68 – Procedura

- 1 Le Parti presentano al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, sulla base di un questionario preparato dal GREVIO, un rapporto sulle misure legislative e di altro tipo destinate a dare attuazione alle disposizioni della presente Convenzione, che dovrà essere esaminato da parte del GREVIO.
- 2 Il GREVIO esamina il rapporto presentato conformemente al paragrafo 1 con i rappresentanti della Parte interessata.
- 3 La procedura di valutazione ulteriore sarà divisa in cicli, la cui durata è determinata dal GREVIO. All'inizio di ogni ciclo, il GREVIO seleziona le disposizioni specifiche sulle quali sarà basata la procedura di valutazione e invia all'uopo un questionario.
- 4 Il GREVIO definisce i mezzi adeguati per procedere a tale valutazione. Può in particolare adottare un questionario per ciascuno dei cicli, che serve da base per la valutazione dell'applicazione della Convenzione da parte delle Parti contraenti. Il suddetto questionario è inviato a tutte le Parti. Le Parti rispondono al suddetto questionario e a qualsiasi altra eventuale richiesta di informazioni da parte del GREVIO.
- 5 Il GREVIO può ricevere informazioni riguardanti l'attuazione della Convenzione da parte delle ONG e della società civile, nonché dalle istituzioni nazionali di protezione dei diritti umani.
- 6 Il GREVIO tiene debitamente conto delle informazioni esistenti disponibili in altri strumenti e organizzazioni internazionali e regionali nei settori che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione.
- 7 Nell'adottare il questionario per ogni ciclo di valutazione, il GREVIO prende in debita considerazione la raccolta dei dati e le ricerche esistenti presso le Parti, quali enunciate all'articolo 11 della presente Convenzione.
- 8 Il GREVIO può ricevere informazioni relative all'applicazione della Convenzione da parte del Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa, dell'Assemblea parlamentare e di altri organi competenti specializzati del Consiglio Europa, nonché da quelli stabiliti nel quadro di altri strumenti internazionali. Le denunce presentate dinanzi a tali organi e il seguito che viene loro dato sono messi a disposizione del GREVIO.
- 9 Il GREVIO può inoltre organizzare, in collaborazione con le autorità nazionali e con l'assistenza di esperti nazionali indipendenti, delle visite nei paesi interessati, se le informazioni ricevute sono insufficienti o nei casi previsti al paragrafo 14. Nel corso di queste visite, il GREVIO può farsi assistere da specialisti in settori specifici.

- 10 Il GREVIO elabora una bozza di rapporto contenente la propria analisi sull'applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce la procedura di valutazione, nonché i suoi suggerimenti e le sue proposte riguardanti il modo in cui la Parte interessata può trattare i problemi individuati. Tale bozza di rapporto è trasmessa alla Parte oggetto della valutazione perché formuli i propri commenti, che sono presi in considerazione dal GREVIO quando adotta il suo rapporto.
- 11 Sulla base di tutte le informazioni e dei commenti delle Parti, il GREVIO adotta il proprio rapporto e le proprie conclusioni in merito alle misure adottate dalla Parte interessata per attuare le disposizioni della presente Convenzione. Questo rapporto e le conclusioni sono inviati alla Parte interessata e al Comitato delle Parti. Il rapporto e le conclusioni del GREVIO sono resi pubblici non appena adottati, accompagnati dagli eventuali commenti della Parte interessata.
- 12 Fatte salve le procedure di cui ai precedenti paragrafi da 1 a 8, il Comitato delle Parti può adottare, sulla base del rapporto e delle conclusioni del GREVIO, delle raccomandazioni rivolte alla suddetta Parte (a) riguardanti le misure da adottare per dare attuazione alle conclusioni del GREVIO, se necessario fissando una data per la presentazione delle informazioni sulla loro attuazione, e (b) miranti a promuovere la cooperazione con la suddetta Parte per un'adeguata applicazione della presente Convenzione.
- 13 Se il GREVIO riceve informazioni attendibili indicanti una situazione in cui i problemi rilevati richiedono un'attenzione immediata per prevenire o limitare la portata o il numero di gravi violazioni della Convenzione, può domandare la presentazione urgente di un rapporto speciale sulle misure adottate per prevenire una forma di violenza sulle donne grave, diffusa o ricorrente.
- 14 Il GREVIO può, tenendo conto delle informazioni presentate dalla Parte interessata e di ogni altra informazione attendibile, designare uno o più membri incaricati di condurre un'indagine e di presentargli con urgenza un rapporto. Se necessario, e con il consenso della Parte, tale indagine può includere una visita sul suo territorio.
- 15 Dopo avere esaminato le conclusioni relative all'indagine di cui al paragrafo 14, il GREVIO trasmette tali risultati alla Parte interessata e, se del caso, al Comitato delle Parti e al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, accompagnati da qualsiasi altra osservazione e raccomandazione.

Articolo 69 – Raccomandazioni generali

Il GREVIO può adottare, ove opportuno, raccomandazioni di carattere generale sull'applicazione della presente Convenzione.

Articolo 70 – Partecipazione dei Parlamenti al controllo

- 1 I parlamenti nazionali sono invitati a partecipare al controllo delle misure adottate per l'attuazione della presente Convenzione.
- 2 Le Parti presentano i rapporti del GREVIO ai loro Parlamenti nazionali.

- 3 L'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa è invitata a fare regolarmente un bilancio dell'applicazione della presente Convenzione.

Capitolo X – Relazioni con altri strumenti internazionali

Articolo 71 – Relazioni con altri strumenti internazionali

- 1 La presente Convenzione non pregiudica gli obblighi derivanti dalle disposizioni di altri strumenti internazionali di cui le Parti alla presente Convenzione sono parte contraente o lo diventeranno in futuro e che contengono disposizioni relative alle questioni disciplinate dalla presente Convenzione.
- 2 Le Parti alla presente Convenzione possono concludere tra loro accordi bilaterali o multilaterali relativi alle questioni disciplinate dalla presente Convenzione, al fine di integrarne o rafforzarne le disposizioni o di facilitare l'applicazione dei principi in essa sanciti.

Capitolo XI – Emendamenti alla Convenzione

Articolo 72 – Emendamenti

- 1 Ogni emendamento alla presente Convenzione, proposto da una Parte, deve essere comunicato al Segretario Generale del Consiglio d'Europa e trasmesso da quest'ultimo agli Stati membri del Consiglio d'Europa, a ogni Stato firmatario, a ogni Parte, all'Unione europea, a ogni Stato invitato a firmare la presente Convenzione, conformemente alle disposizioni dell'articolo 75, nonché a ogni Stato invitato ad aderire alla presente Convenzione, conformemente alle disposizioni dell'articolo 76.
- 2 Il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa esamina l'emendamento proposto e, dopo avere consultato le Parti alla Convenzione che non sono membri del Consiglio d'Europa, può adottare l'emendamento con la maggioranza prevista all'Articolo 20.d dello statuto del Consiglio d'Europa.
- 3 Il testo di ogni emendamento adottato dal Comitato dei Ministri conformemente al paragrafo 2 del presente articolo è trasmesso alle Parti per accettazione.
- 4 Ogni emendamento adottato conformemente al paragrafo 2 entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di un mese dopo la data in cui tutte le Parti hanno informato il Segretario Generale della loro accettazione.

Capitolo XII – Clausole finali

Articolo 73 – Effetti della Convenzione

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano le disposizioni di diritto interno e di altri strumenti internazionali vincolanti già in vigore o che possono entrare in vigore, in base ai quali sono o sarebbero riconosciuti dei diritti più favorevoli per la prevenzione e la lotta contro la violenza sulle donne e la violenza domestica.

Articolo 74 – Composizione delle controversie

- 1 In caso di controversia tra le Parti circa l'applicazione o l'interpretazione delle disposizioni della presente Convenzione, le Parti si adopereranno anzitutto per trovare una soluzione mediante negoziato, conciliazione, arbitrato, o qualsiasi altro mezzo pacifico di loro scelta.
- 2 Il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa può stabilire delle procedure per la composizione delle controversie che potranno essere utilizzate dalle Parti, se vi consentono.

Articolo 75 – Firma ed entrata in vigore

- 1 La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa, degli Stati non membri che hanno partecipato alla sua elaborazione e dell'Unione europea.
- 2 La presente Convenzione è soggetta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
- 3 La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data in cui 10 firmatari, di cui almeno otto Stati membri del Consiglio d'Europa, avranno espresso il loro consenso a essere vincolati dalla Convenzione, conformemente alle disposizioni del precedente paragrafo 2.
- 4 Se uno Stato di cui al paragrafo 1 o l'Unione europea esprime ulteriormente il proprio consenso a essere vincolato dalla Convenzione, quest'ultima entrerà in vigore, nei suoi confronti, il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

Articolo 76 – Adesione alla Convenzione

- 1 Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, dopo avere consultato le Parti alla presente Convenzione e averne ottenuto l'unanime consenso, può invitare qualsiasi Stato non membro del Consiglio d'Europa che non abbia partecipato all'elaborazione della convenzione ad aderire alla presente Convenzione con una decisione presa con la maggioranza prevista all'articolo 20.d dello Statuto del Consiglio d'Europa, e all'unanimità dei rappresentanti delle Parti contraenti con diritto di sedere in seno al Comitato dei Ministri.
- 2 Nei confronti di ogni Stato aderente, la Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data del deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 77 – Applicazione territoriale

- 1 Ogni Stato o l'Unione europea, al momento della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, potrà indicare il territorio o i territori cui si applicherà la presente Convenzione.
- 2 Ciascuna Parte potrà, in qualsiasi momento successivo e mediante dichiarazione inviata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della presente Convenzione a ogni altro territorio specificato in tale dichiarazione, di cui curi le relazioni internazionali o in nome del quale sia autorizzata ad assumere impegni. La Convenzione

entrerà in vigore nei confronti di questo territorio il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data di ricevimento della dichiarazione da parte del Segretario Generale.

- 3 Ogni dichiarazione fatta ai sensi dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata nei confronti di ogni territorio specificato nella suddetta dichiarazione mediante notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Il ritiro avrà effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data del ricevimento di tale notifica da parte del Segretario Generale.

Articolo 78 – Riserve

- 1 Non è ammessa alcuna riserva alle disposizioni della presente Convenzione, salvo quelle previste ai successivi paragrafi 2 e 3.
- 2 Ogni Stato o l'Unione europea può, al momento della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, mediante dichiarazione inviata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, precisare che si riserva il diritto di non applicare o di applicare solo in particolari casi o circostanze le disposizioni enunciate nei seguenti articoli:
 - Articolo 30, paragrafo 2;
 - Articolo 44, paragrafi 1.e, 3 e 4;
 - Articolo 55, paragrafo 1 esaminato insieme all'Articolo 35 per quanto riguarda i reati minori;
 - Articolo 58 esaminato insieme agli Articoli 37, 38 e 39;
 - Articolo 59.
- 3 Ogni Stato o l'Unione europea può, al momento della firma o del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, mediante dichiarazione inviata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, precisare che si riserva il diritto di prevedere sanzioni non penali, invece di imporre sanzioni penali, per i comportamenti di cui agli articoli 33 e 34.
- 4 Ogni Parte può ritirare in tutto o in parte una riserva mediante notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Il ritiro avrà effetto a partire dalla data del suo ricevimento da parte del Segretario Generale.

Articolo 79 – Validità ed esame delle riserve

- 1 Le riserve previste all'articolo 78, paragrafi 2 e 3 sono valide per un periodo di cinque anni a partire dal primo giorno dell'entrata in vigore della Convenzione per la Parte interessata. Tali riserve possono tuttavia essere rinnovate per periodi di uguale durata.
- 2 Diciotto mesi prima della scadenza della riserva, il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifica tale scadenza alla Parte interessata. Tre mesi prima della data della scadenza, la Parte deve comunicare al Segretario Generale la sua intenzione di mantenere, modificare o ritirare la riserva. In assenza di tale comunicazione, il Segretario Generale

informa la Parte che la sua riserva si intende automaticamente prorogata per un periodo di sei mesi. Se la Parte interessata non notifica prima della scadenza di tale termine la sua intenzione di mantenere o modificare la propria riserva, questa è considerata sciolta.

- 3 La Parte che ha formulato una riserva conformemente all'Articolo 78, paragrafi 2 e 3, deve fornire, prima di rinnovarla, o su richiesta, delle spiegazioni al GREVIO in merito ai motivi che ne giustificano il mantenimento.

Articolo 80 – Denuncia

- 1 Ogni Parte può, in qualsiasi momento, denunciare la presente Convenzione mediante notifica inviata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
- 2 Tale denuncia ha effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.

Articolo 81 – Notifica

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio d'Europa, agli Stati non membri del Consiglio d'Europa che abbiano partecipato all'elaborazione della presente Convenzione, a ogni firmatario, a ogni Parte, all'Unione europea e a ogni Stato invitato ad aderire alla presente Convenzione:

- a ogni firma;
- b il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione;
- c ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione, conformemente agli Articoli 75 e 76;
- d ogni emendamento adottato conformemente all'Articolo 72 e la data della sua entrata in vigore;
- e ogni riserva e ritiro di riserva formulati conformemente all'Articolo 78;
- f ogni denuncia presentata conformemente all'Articolo 80;
- g ogni altro atto, notifica o comunicazione concernente la presente Convenzione.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Istanbul, l'11 maggio 2011, in inglese e in francese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne trasmetterà una copia certificata conforme a ogni Stato membro del Consiglio d'Europa, agli Stati non membri che hanno partecipato all'elaborazione della presente Convenzione, all'Unione europea e a ogni Stato invitato ad aderirvi.

Allegato – Privilegi e immunità (Articolo 66)

- 1 Il presente allegato si applica ai membri del GREVIO citati all'Articolo 66 della Convenzione, come pure agli altri membri delle delegazioni incaricate di compiere le visite nei paesi. Ai fini del presente allegato, l'espressione "altri membri delle delegazioni incaricate di compiere le visite nel paese" comprende gli esperti nazionali indipendenti e gli specialisti di cui all'Articolo 68, paragrafo 9 della Convenzione, i funzionari del Consiglio d'Europa e gli interpreti reclutati dal Consiglio d'Europa che accompagnano il GREVIO nel corso delle sue visite nel paese.
- 2 I membri del GREVIO e gli altri membri delle delegazioni incaricate di compiere le visite nel paese, nell'esercizio delle loro funzioni legate alla preparazione e all'esecuzione delle visite e del seguito che verrà loro dato, nonché dei viaggi collegati a tali funzioni, godranno dei seguenti privilegi e immunità:
 - a immunità dall'arresto o dalla detenzione e dal sequestro del loro bagaglio personale e immunità da ogni procedimento legale, di qualsiasi tipo, per le parole o gli scritti e gli atti da loro compiuti in veste ufficiale;
 - b esenzione da eventuali restrizioni alla loro libertà di movimento relativa all'uscita e all'ingresso nel loro paese di residenza e all'ingresso e all'uscita dal paese in cui esercitano le loro funzioni, e da ogni formalità di registrazione degli stranieri nei paesi visitati o attraversati nell'esercizio delle loro funzioni.
- 3 Nel corso dei viaggi effettuati nell'esercizio delle loro funzioni, saranno accordate ai membri del GREVIO e agli altri membri delle delegazioni incaricate di compiere le visite nel paese le stesse agevolazioni in materia di dogana e di controllo dei cambi concesse ai rappresentanti dei governi stranieri in missione ufficiale temporanea.
- 4 I documenti relativi alla valutazione dell'applicazione della Convenzione trasportati dai membri del GREVIO e dagli altri membri delle delegazioni incaricate di compiere le visite nel paese sono inviolabili nella misura in cui riguardano l'attività del GREVIO. Nessuna misura di intercettazione o di censura potrà essere applicata alla corrispondenza ufficiale del GREVIO o alle comunicazioni ufficiali dei membri del GREVIO e degli altri membri delle delegazioni incaricate di compiere le visite nel paese.
- 5 Al fine di garantire ai membri del GREVIO e agli altri membri delle delegazioni incaricate di compiere le visite nel paese una completa libertà di parola e una completa indipendenza nello svolgimento delle loro funzioni, l'immunità da procedimenti legali rispetto alle parole pronunciate o agli scritti e a tutti gli atti da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni continuerà ad essere accordata anche allo scadere del loro mandato.
- 6 I privilegi e le immunità sono concessi alle persone di cui al paragrafo 1 del presente allegato non per loro vantaggio personale, bensì per garantire l'esercizio indipendente delle loro funzioni nell'interesse del GREVIO. La revoca delle immunità concesse alle persone di cui al paragrafo 1 del presente allegato è pronunciata dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa, in tutti i casi in cui, a suo parere, l'immunità potrebbe ostacolare il corso della giustizia e tale immunità potrebbe essere sospesa senza arrecare pregiudizio agli interessi del GREVIO.

VIOLENZA MASCHILE CONTRO LE DONNE



LINEE GUIDA

per l'intervento e la costruzione di rete
tra i Servizi Sociali dei Comuni e i Centri Antiviolenza

a cura di D.i.Re – Donne in Rete contro la violenza



D.i.Re
Donne in Rete contro la violenza

LINEE GUIDA

per l'intervento e la costruzione di rete tra i Servizi Sociali dei Comuni e i Centri Antiviolenza
a cura di D.i.Re – Donne in Rete contro la violenza

*Dedicato a chi continua a lottare
per affermare il diritto delle donne
ad avere una vita
libera dalla violenza maschile*

Linee guida realizzate da:

- Lella Palladino, presidente Cooperativa EVA , Santa Maria Capua Vetere
- Immacolata Tromba, operatrice Centro Antiviolenza G.O.A.P. – Trieste
- Anna Maria Zucca, presidente Centro Antiviolenza Donne & Futuro onlus, Torino

Coordinamento e progetto grafico: Anna Maria Zucca

Bibliografia: Anna Pramstrahler

Copertina: Donata Piccioli

Editing:

- Barbara Bastarelli
- Titti Carrano
- Antonella Veltri

Questa pubblicazione è disponibile on-line gratuitamente sul sito dell'A.N.C.I. (www.anci.it) e di D.i.Re -

Donne in rete contro la violenza (www.direcontrolaviolenza.it).

Il suo utilizzo è libero in quanto riteniamo che possa essere utile al fine di sviluppare migliori sinergie nell'aiuto alle donne che subiscono violenza.

Chiunque utilizzi i contenuti è pregato di citare la fonte (Creative Commons)

Roma, 20 marzo 2014

LINEE GUIDA

per l'intervento e la costruzione di rete tra i Servizi Sociali dei Comuni e i Centri Antiviolenza
a cura di D.i.Re – Donne in Rete contro la violenza

LINEE GUIDA

per l'intervento e la costruzione di rete tra i Servizi Sociali dei Comuni e i Centri Antiviolenza
a cura di D.i.Re – Donne in Rete contro la violenza

Indice

Presentazione: Piero Fassino	pag. 1
Presentazione: Alessia De Paulis	pag. 3
Introduzione: Titti Carrano	pag. 5
Protocollo d’Intesa tra A.N.C.I. e D.i.Re	pag. 7
1. La violenza maschile contro le donne	
1.1 Cos’è la violenza maschile contro le donne?	pag. 13
1.2 Dimensione del fenomeno nel mondo e in Italia	pag. 15
1.3 Gli stereotipi culturali e sociali	pag. 20
1.4 Le forme della violenza maschile contro le donne	pag. 22
2. Il ciclo della violenza: dalla spirale alla richiesta di aiuto	
2.1 La dinamica relazionale della violenza	pag. 28
2.2. Il ciclo della violenza e i danni sulla salute della donna	pag. 31
2.3 Gli ostacoli	pag. 38
2.4 La richiesta di aiuto	pag. 40
3. Come riconoscere la violenza maschile contro le donne	
3.1 Competenza, conoscenza, accoglienza	pag. 43
3.2 Alcuni indicatori	pag. 47
4. La valutazione del rischio	
4.1 Aspetti generali	pag. 48
4.2 Le procedure di valutazione del rischio	pag. 49
4.3 Piano di protezione.....	pag. 50
5. Conflitto e violenza	
5.1. La differenza tra le relazioni conflittuali e la violenza nelle relazioni intime	pag. 51
5.2 I rischi della mediazione familiare nei casi di violenza e maltrattamento	pag. 52
6. La violenza domestica: l’impatto sui figli e sulle figlie	
6.1 La violenza assistita e le conseguenze sull’equilibrio psico- fisico del minore	pag. 53
6.2 In che modo intervenire	pag. 56
6.3 La strumentalizzazione del diritto alla genitorialità: critica e superamento della P.A.S. – Parental Alienation Syndrome.....	pag. 58

LINEE GUIDA

per l’intervento e la costruzione di rete tra i Servizi Sociali dei Comuni e i Centri Antiviolenza
a cura di D.i.Re – Donne in Rete contro la violenza

LINEE GUIDA

per l'intervento e la costruzione di rete tra i Servizi Sociali dei Comuni e i Centri Antiviolenza
a cura di D.i.Re – Donne in Rete contro la violenza

7. Il lavoro di rete e l'integrazione delle diverse operatività dei servizi	
7.1 La costruzione di una rete anti violenza locale	pag. 59
7.2 I soggetti della rete anti violenza integrata.....	pag. 61
7.3 Il ruolo dei Centri Anti violenza	pag. 62
7.4 Il ruolo dei Servizi Sociali	pag. 66
7.5 Il lavoro di rete con altri servizi del territorio: il circuito virtuoso della tutela	pag. 68

8. Gli uomini maltrattanti	
8.1. Riconoscere la violenza maschile contro le donne	pag. 73

Reti di donne – servizi on line.....	pag. 78
---	---------

Bibliografia	pag. 79
---------------------------	---------

Allegato: Guida per le donne

A.1. Informazioni utili per iniziare un percorso di accompagnamento per l'uscita dalla violenza	pag. A1
--	---------

A.3 La rete nazionale D.i.R.e, Donne in Rete contro la violenza	
Chi siamo.....	pag. A7
Cosa puoi trovare in un Centro D.i.RE	pag. A8
Dove siamo.....	pag. A9

LINEE GUIDA

per l'intervento e la costruzione di rete tra i Servizi Sociali dei Comuni e i Centri Anti violenza
a cura di D.i.Re – Donne in Rete contro la violenza

LINEE GUIDA

per l'intervento e la costruzione di rete tra i Servizi Sociali dei Comuni e i Centri Antiviolenza
a cura di D.i.Re – Donne in Rete contro la violenza

PRESENTAZIONE

La violenza contro le donne è un fenomeno drammatico e ancora troppo spesso ignorato. Di fronte ai numerosi casi di femminicidio riportati quasi quotidianamente dai media l'opinione pubblica manifesta sdegno, dolore, preoccupazione, ma anche rassegnazione; e questo non possiamo tollerarlo. Per questo servono atti concreti e incisivi: per dimostrare alle donne che non sono sole. Deve affermarsi una cultura del rispetto, della non violenza, della parità, del riconoscimento delle differenze.

La violenza sulle e contro le donne, è un orrore sul quale e' necessario alzare il velo. Nessuno deve essere lasciato solo in questa situazione e quell'orrore deve essere denunciato: soprattutto, non deve restare inascoltato.

Purtroppo, nonostante le politiche di contrasto alla violenza di genere, il fenomeno continua ad essere una emergenza. Bisogna intervenire da subito soprattutto a livello economico, assicurando il sostegno dei Centri Antiviolenza e garantendo un'equa distribuzione dei centri su tutto il territorio nazionale per offrire ospitalità, assistenza e protezione alle donne vittime di violenza e ai loro figli.

Questo lo spirito con cui il 16 maggio scorso è stato siglato un accordo tra ANCI e Di.Re che si sono impegnate per svolgere una funzione di prevenzione e contrasto della violenza contro le donne attraverso iniziative concrete come l'inserimento dei Centri Antiviolenza nei piani di zona, la formazione della polizia municipale e degli operatori dei servizi sociali e infine l'adozione di un sistema che prevede la raccolta di dati sul fenomeno della violenza.

La novità, infatti, è proprio quella di intervenire in un settore purtroppo deficitario nel nostro Paese, che riguarda appunto i Centri Antiviolenza, e di poter quindi disporre di dati aggiornati che consentano di monitorare i casi di violenza.

Con la stessa sensibilità sono state realizzate queste Linee guida per l'intervento e la costruzione di una rete tra i servizi sociali dei Comuni e dei Centri Antiviolenza, il primo strumento di questo tipo a livello nazionale destinato agli operatori e alle operatrici dei servizi sociali che si trovino a supportare donne vittime di maltrattamento.

Tutti insieme dobbiamo far progredire una cultura che riconoscendo le differenze di genere ponga uomini e donne su un piano di uguaglianza. Soltanto dopo aver vinto questa battaglia potremo dire di aver raggiunto effettivamente la parità tra i generi.

*Piero Fassino
Presidente ANCI*

LINEE GUIDA

LINEE GUIDA

per l'intervento e la costruzione di rete tra i Servizi Sociali dei Comuni e i Centri Antiviolenza
a cura di D.i.Re – Donne in Rete contro la violenza

PRESENTAZIONE

Il fenomeno della violenza maschile contro le donne è un crimine e rappresenta una violazione dei diritti umani, serve da parte di tutti, il mondo istituzionale e la società civile, una posizione chiara di condanna contro questo fenomeno. Per questo l'ANCI e Di.Re – Donne in Rete contro la Violenza, hanno convenuto sulla necessità di collaborare per promuovere iniziative finalizzate alla prevenzione e al contrasto della violenza e per la promozione di una cultura del rispetto della figura femminile.

Con questo spirito il 16 maggio 2013 le due Associazioni hanno sottoscritto un importante Protocollo di intesa con l'obiettivo di promuovere e sviluppare azioni, progetti o iniziative volti alla prevenzione e al contrasto della violenza maschile contro le donne, con particolare riguardo ai temi delle azioni di sensibilizzazione e di informazione sulla violenza di genere ovviamente nel rispetto della normativa nazionale ed internazionale.

Tra gli impegni del protocollo rientra anche la realizzazione delle Linee guida per l'intervento e la costruzione di rete tra i Centri Antiviolenza e i Servizi sociali dei Comuni, uno strumento, il primo a livello nazionale, dedicato alle operatrici e agli operatori sociali dei Comuni, che si pone l'obiettivo di costruire una rete di sostegno concreto alle donne vittime di violenza e ai loro figli: dagli effetti della violenza sulla salute delle donne (conseguenze fisiche, psicologiche e comportamentali), agli aspetti per riconoscere i casi di violenza (identificazione degli indicatori di rischio, valutazione dei sintomi fisici e psichici nella donna).

Le Linee guida forniscono anche le modalità per intercettare la violenza di genere e le buone pratiche per l'accoglienza. Uno spazio è dedicato al riconoscimento delle situazioni di violenza domestica, purtroppo un fenomeno assai diffuso, e alle conseguenze sulla madre nel suo rapporto con i figli e sull'equilibrio psicofisico del minore. Infine, si indaga anche sui percorsi di supporto per l'uscita dalla violenza, dai Centri Antiviolenza alle case rifugio e alle case di semi-autonomia, con una disamina sui servizi pubblici e privati del territorio dedicati alle donne vittime di violenza.

Il femminicidio deve rappresentare una priorità dell'agenda politica e della futura attività di Governo. L'auspicio è che siano garantite misure concrete e che si prosegua sempre con maggiore impegno per l'affermazione dei diritti della donna nella nostra società.

Alessia De Paulis
Delegata ANCI Pari Opportunità

LINEE GUIDA

per l'intervento e la costruzione di rete tra i Servizi Sociali dei Comuni e i Centri Antiviolenza
a cura di D.i.Re – Donne in Rete contro la violenza

INTRODUZIONE

Ascoltare, accogliere, mettersi in relazione con altre donne che subiscono violenza è una pratica costante e quotidiana dei centri antiviolenza: una metodologia basata sull'empowerment e su una relazione tra donne. Insomma, un percorso da fare insieme in luogo di libertà: il centro antiviolenza, dove le donne non sono considerate "vittime", perché le donne hanno risorse, intelligenza, capacità che la violenza vuole distruggere.

Da oltre venti anni i Centri Antiviolenza continuano a lottare per qualcosa che era fondamentale venisse alla ribalta: il diritto delle donne ad avere una vita libera dalla violenza maschile. Nominare la violenza maschile contro le donne è una pratica importante ed è per questo che abbiamo scelto di dare questo titolo alle "Linee guida per l'intervento e la costruzione di rete tra i Servizi Sociali dei Comuni e i Centri Antiviolenza".

Gli ostacoli nel collaborare, nel comunicare e nel condividere un'analisi di genere sulla violenza rappresentano un impedimento ad affrontare le situazioni di violenza, le ingiustizie, i drammi e che rischiano di tramutarsi in un ulteriore danno nei confronti delle donne.

Le Linee Guida per i Servizi Sociali rappresentano il primo importante e concreto impegno del Protocollo d'Intesa sottoscritto il 16 maggio 2013 dall'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani ANCI e dall'Associazione Nazionale D.i.Re Donne in Rete contro la violenza, con l'obiettivo di costruire una rete di sostegno alla donna e alle sue figlie e ai suoi figli.

Noi vogliamo dimostrare alle donne che uscire dalla violenza è possibile. I centri antiviolenza affrontano il problema con un'ottica di genere e sono davvero un aiuto per le donne in difficoltà. Abbiamo coniugato la nostra esperienza quotidiana con i saperi e la ricerca femminista, sempre indirizzata alla autodeterminazione e alla libertà delle donne.

E' stata una grande sfida. Abbiamo voluto affrontare il tema della violenza maschile contro le donne con uno strumento duttile, di facile consultazione, interdisciplinare, gratuito in quanto diffuso via web, presentando percorsi a sostegno delle donne e buone pratiche concretamente innovative e utili.

Questa guida vuole anche essere uno stimolo per ulteriori approfondimenti da svolgere a livello locale tra i Centri antiviolenza e i Servizi Sociali dei Comuni e per creare condivisioni di pratiche e di saperi utili per affrontare un problema diffuso e complesso come la violenza contro le donne.

L'augurio è che diventi uno strumento utile per chi lavora sul campo e che permetta il riconoscimento del fenomeno con risposte più adeguate alle donne. E' solo continuando questo lavoro di rete che possiamo costruire una società in cui tutte le donne siano libere.

Titti Carrano
Presidente D.i.Re

LINEE GUIDA

LINEE GUIDA

per l'intervento e la costruzione di rete tra i Servizi Sociali dei Comuni e i Centri Antiviolenza
a cura di D.i.Re – Donne in Rete contro la violenza



PROTOCOLLO DI INTESA TRA

L'Associazione Nazionale Comuni Italiani - ANCI, con sede in Via dei Prefetti n. 46, a Roma, C.F. 80118510587, rappresentata nel presente Protocollo dal Presidente f.f. Alessandro Cattaneo, domiciliato per la sua carica presso la sede nazionale ANCI in Via dei Prefetti, 46 – 001876 Roma

E

L'Associazione nazionale Donne in Rete contro la violenza - D.i.Re, con sede in Roma, Via della Lungara 19, presso la Casa Internazionale delle Donne, C.F. 97527440586, rappresentata nel presente Protocollo dalla Presidente Concetta Carrano, domiciliata per la sua carica presso la medesima sede.

Premesso che

ANCI, in base alle previsioni dell'articolo 1 del suo Statuto, costituisce il sistema di rappresentanza dei Comuni, ne promuove lo sviluppo e la crescita, ne tutela e rappresenta gli interessi, anche nei rapporti con le altre istituzioni e amministrazioni; svolge attività di sostegno, assistenza tecnica ed erogazione di servizi nell'interesse e nei confronti dei Comuni italiani, ai suoi diversi livelli e articolazioni.

ANCI promuove lo studio di problemi che interessino gli associati, presta informazione, consulenza ed assistenza agli associati, direttamente o mediante altri soggetti; promuove, coordina, gestisce programmi comunitari, nazionali e regionali; coopera nello sviluppo di progetti finanziati, con autorità nazionali, regionali e locali; gestisce, per conto delle medesime autorità, progetti e programmi di diversa natura.

ANCI, nel rispetto del principio della sussidiarietà, riconosce la rilevanza sociale dell'attività svolta dai soggetti del terzo settore e, nell'ambito delle risorse disponibili, promuove azioni per il loro sostegno e qualificazione; riconosce e valorizza il ruolo della

LINEE GUIDA

cooperazione sociale, dell'associazionismo e di promozione sociale e del volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.

D.i.Re è l'unica associazione a livello nazionale che rappresenta in un progetto **63** Centri antiviolenza e Case delle Donne, dove operano donne con la pratica politica e l'obiettivo di dare valore alla differenza di genere, nell'ottica del pensiero e della pratica femminista, nello specifico ritenendo la violenza maschile contro le donne, una violenza che ha radici nella disparità di potere tra i sessi.

D.i.Re è nata per volontà di tutte le donne che hanno lavorato e lavorano nei Centri antiviolenza e nelle Case delle donne allo scopo di costruire una azione politica nazionale che promuova azioni volte ad innescare un cambiamento culturale di trasformazione della società italiana nei riguardi del fenomeno della violenza maschile contro le donne, al fine di perseguire l'eliminazione della violenza contro le donne, in quanto violazione dei diritti umani e ostacolo allo sviluppo delle donne, dei bambini e delle bambine, del loro benessere psicofisico, e alla partecipazione alla vita della comunità.

D.i.Re, oltre che in ambito nazionale, opera a livello europeo e internazionale in sinergia con altre reti di associazioni di donne tra cui la rete europea Women Against Violence Europe (WAVE) - di cui è punto focale per l'Italia - la European Women's Lobby (EWL), la rete internazionale dei centri antiviolenza Global Network of Women's Shelters (GNWS).

Considerato che

Il fenomeno della violenza maschile contro le donne è un crimine e rappresenta una violazione fondamentale dei diritti umani che attraversa tutte le culture, le classi, le etnie, i livelli di istruzione, di reddito, e tutte le fasce di età, rappresentando la manifestazione più brutale della disparità storica nei rapporti di forza tra i generi, che ha frenato e a volte impedito l'autonomia, l'autodeterminazione e le scelte di libertà delle donne di tutto il mondo.

Il fenomeno comprende tutti gli atti di violenza fondati sul genere, ossia diretti contro una donna in quanto tale, che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata.

Dai dati ufficiali sul fenomeno forniti dall'OMS emerge che nel mondo circa il 20% delle donne ha subito violenza sessuale da bambina e una percentuale compresa tra il 15-71% di donne tra i 15 e i 49 anni di età ha subito episodi di violenza fisica o sessuale da parte del partner.

In Italia, l'indagine multiscopo ISTAT pubblicata nel 2007 ha evidenziato che una donna su tre, tra i 26 ed i 70 anni, è stata vittima di maltrattamenti maschili nell'arco della sua vita. Ogni anno, solo in Italia, sono oltre 120 le donne uccise per mano di un partner o ex-partner.

LINEE GUIDA

La violenza maschile contro le donne provoca importanti danni alla salute psico-fisica delle donne e dei minori che ne sono vittime, aggravando la loro situazione di vulnerabilità sociale e il rischio di esclusione sociale.

Il sostegno unito alla eventuale protezione delle donne e dei bambini/e che hanno vissuto o che vivono nella violenza in ambito domestico è individuato come una priorità che richiede un intervento coerente e costante che coinvolge tutti gli attori della comunità, per consentire alla donna di seguire un effettivo percorso di uscita dalla violenza"

Il fenomeno della violenza maschile contro le donne ha una matrice di carattere sociale e culturale, che richiede una posizione chiara di condanna e un'assunzione di responsabilità da parte del mondo istituzionale, oltre che di quello della società civile.

Tutte le ricerche più autorevoli dimostrano come il fenomeno della violenza maschile contro le donne abbia dei costi sociali che gravano sull'intera comunità e quindi ogni azione che abbia potenzialità di prevenzione ha ricadute positive anche in termini di efficienza della spesa.

Le Associazioni di donne, che nel territorio nazionale operano sul tema della violenza contro le donne, hanno il merito di aver posto all'attenzione del mondo politico e più in generale della società tale grave problema sociale e culturale. Dai primi anni '90 ad oggi, infatti, è stata proprio l'apertura e l'attività dei Centri antiviolenza a far sì che la violenza maschile contro le donne e il maltrattamento familiare diventassero visibili e si cominciasse a modificare la percezione sociale del fenomeno, nonché gli atteggiamenti e giudizi rispetto ad esso.

Visto

Il Titolo V della Costituzione, come riformato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, che ha sancito la legittimità originaria dei Comuni cui sono direttamente attribuite funzioni amministrative proprie e autonomia finanziaria di entrata e di spesa; nonché la prevalenza della normativa internazionale e comunitaria sulla legislazione ordinaria statale e regionale.

Le legge 5 giugno 2003, n. 131, che specifica la portata dell'articolo 117 della Costituzione, vincolando la potestà legislativa statale e regionale al rispetto degli obblighi internazionali derivanti da "norme del diritto internazionale generalmente riconosciute di cui all'articolo 10 della Costituzione, da accordi di limitazione reciproca della sovranità di cui all'articolo 11 della Costituzione, dall'ordinamento comunitario e dai trattati internazionali".

La Convenzione di Istanbul dell'11 maggio 2011, che prevede l'attuazione di politiche integrate, misure e programmi per prevenire e combattere ogni forma di violenza che rientra nell'ambito della convenzione medesima, sia attraverso la destinazione di

LINEE GUIDA

adeguate risorse finanziarie e umane, sia mediante la promozione e il sostegno, a tutti i livelli, del lavoro di organizzazioni non governative e della società civile attive nella lotta alla violenza contro le donne, stabilendo una cooperazione efficace con dette organizzazioni. Inoltre, la citata Convenzione prevede espressamente la promozione, a tutti i livelli, di campagne di sensibilizzazione o programmi, anche in collaborazione con le istituzioni nazionali dei diritti umani e organismi di parità, la società civile e le organizzazioni non governative, in particolare le organizzazioni delle donne, per aumentare la consapevolezza e la comprensione tra il pubblico in generale delle diverse manifestazioni di ogni forma di violenza che rientrano nell'ambito della presente convenzione, le loro conseguenze sui bambini e la necessità di prevenire tale violenza.

La legge 14 novembre 2000, n. 328, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", che valorizza al massimo il principio di sussidiarietà, riconoscendo una centralità al ruolo dei Comuni, interlocutori privilegiati, cui compete la gestione e il coordinamento delle iniziative per realizzare "il sistema della rete dei servizi sociali", anche attraverso il coinvolgimento e la cooperazione con le strutture sanitarie, gli altri enti locali e le associazioni del settore no profit.

Tutto ciò premesso, considerato e visto, si conviene quanto segue:

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente intesa.
2. ANCI e D.i.Re, convengono sulla necessità di collaborare al fine di promuovere e sviluppare azioni, progetti o iniziative finalizzate alla prevenzione e al contrasto della violenza maschile contro le donne, con particolare riguardo ai temi delle azioni di sensibilizzazione e di informazione sulla violenza di genere, nel rispetto della normativa nazionale e internazionale, delle direttive e delle raccomandazioni di organismi internazionali, quali le Nazioni Unite e l'OMS.

In particolare, ANCI e D.i.Re, nell'ambito delle proprie competenze, si impegnano a:

- a. promuovere l'inserimento nei Piani Sociali di Zona di un Centro antiviolenza in ogni ambito territoriale e di una Casa di accoglienza per donne maltrattate in funzione del numero degli abitanti, così come sollecitato dalle indicazioni della Comunità europea, prevedendo per questi servizi finanziamenti congrui e stabilità e continuità nella gestione;
- b. favorire l'integrazione e la messa in rete nel sistema dei servizi sociali, sanitari e di giustizia degli interventi per combattere la violenza maschile contro le donne, così da sviluppare procedure e protocolli che permettano di elaborare una risposta efficace al problema nell'ottica della protezione delle vittime;
- c. sensibilizzare i comuni e favorire la presa di coscienza dei Sindaci riguardo la connessione tra la raffigurazione della donna nella pubblicità e la violenza maschile contro le donne, affinché i modelli di comunicazione commerciale siano improntati a una rappresentazione di genere rispettosa di donne e uomini;
- d. favorire l'istituzione di tavoli tecnici che prevedano il coinvolgimento di tutti gli attori interessati al fine di verificare la possibilità di sostenere concretamente le


LINEE GUIDA

donne vittime della violenza di genere e i loro figli/e minori, anche con riguardo alla loro situazione alloggiativa e all'inserimento scolastico;


- e. promuovere l'attivazione di percorsi di formazione mirati per operatrici e operatori dell'area psicosociale, sanitaria e di giustizia, per gli amministratori pubblici, la polizia municipale e i nuclei di specializzati;
 - f. incentivare l'elaborazione di programmi di informazione e sensibilizzazione sulla violenza maschile contro le donne con il coinvolgimento degli istituti scolastici di ogni ordine e grado in rete con i Centri antiviolenza;
 - g. elaborare e diffondere presso tutte le amministrazioni comunali e tutti i Centri antiviolenza Linee guida per il contrasto alla violenza maschile contro le donne, dedicate in primis alle operatrici e agli operatori sociali dei comuni;
 - h. promuovere, attraverso i canali di comunicazione dell'ANCI, delle singole amministrazioni comunali e di D.i.Re, azioni di sensibilizzazione e di informazione anche mediante campagne pubblicitarie, soprattutto in occasione di specifiche giornate dedicate alla lotta contro la violenza maschile sulle donne, come il 25 novembre;
 - i. collaborare per la partecipazione a progetti nazionali e europei;
 - l. monitorare il fenomeno della violenza maschile contro le donne in vista della realizzazione di un osservatorio nazionale, a partire dalla raccolta ed elaborazione dei dati disponibili da parte dei singoli Centri antiviolenza diffusi in tutte le regioni del paese.
3. Il presente Protocollo ha validità tre anni dalla data di sottoscrizione e può essere, d'intesa tra le parti, modificato in ogni momento e rinnovato alla scadenza in forma scritta.

Roma, 16 maggio 2013

Per D.i.Re
Concetta Carrano
Presidente



Per ANCI
Alessandro Cattaneo
Presidente f.f.



1. LA VIOLENZA MASCHILE CONTRO LE DONNE

1.1. Cos'è la violenza maschile contro le donne?

CITAZIONI

“Il modo in cui una società reagisce alla violenza nei confronti delle donne rappresenta uno specchio per comprendere il modo in cui essa intende le relazioni tra uomini e donne, i loro comportamenti, il loro modo di interagire”.

Laura Terragni, 2000

“Nominare il genere significa immediatamente evocare il potere”.

Gayle Rubin 1972

Qualche definizione

Con il termine **“genere”** ci si riferisce a ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini.

art. 3 Convenzione di Istanbul - 2011

Qualche definizione

L'espressione **“violenza nei confronti delle donne”** intende designare una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che nella vita privata.

art. 3 Convenzione di Istanbul - 2011

**E' importante ricordare che
la violenza maschile
contro le donne**

- ha una dimensione mondiale ed è riconosciuta dalla comunità internazionale come una violazione fondamentale dei diritti umani
- è un fenomeno multifattoriale composto da fattori politici, sociali, culturali, internazionali, individuali
- si sviluppa soprattutto nell'ambito dei rapporti d'intimità perché si annida nello squilibrio relazionale tra i sessi, nel desiderio di controllo e di possesso da parte del genere maschile sul femminile
- la violenza contro le donne è un fenomeno esteso, anche se ancora sommerso e per questo sottostimato
- la violenza è un fenomeno trasversale che interessa ogni strato sociale, economico e culturale senza differenze di età, religione e razza
- i luoghi più pericolosi per le donne sono la casa e gli ambienti familiari, gli aggressori più probabili sono i loro partners, ex partners o altri uomini conosciuti: amici, familiari, colleghi, insegnanti, vicini di casa
- la violenza contro le donne incide gravemente sul loro benessere fisico e psicologico

Qualche definizione

L'espressione "**violenza domestica**" designa tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima.

art. 3 Convenzione di Istanbul - 2011

Qualche definizione

L'espressione "**violenza contro le donne basata sul genere**" designa qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale, o che colpisce le donne in modo sproporzionato.

art. 3 Convenzione di Istanbul - 2011

**La violenza maschile
agisce soprattutto
contro
la libertà delle donne**

E' importante ricordare che...

- *la maggior parte degli episodi di violenza sono premeditati; basta solo pensare al fatto che le donne sono spesso picchiate in parti del corpo in cui le lesioni sono meno visibili*
- *la paura, la dipendenza economica, l'isolamento, la mancanza di alloggio, la riprovazione sociale spesso da parte della stessa famiglia di origine, sono alcuni dei numerosi fattori che rendono difficile per le donne interrompere la situazione di violenza*
- *è fondamentale che la violenza venga alla luce e che le donne cerchino aiuti esterni;*
- *occorre sfatare il vecchio detto: i panni sporchi si lavano in famiglia*

CITAZIONI

“Se avvenisse tra paesi, la chiameremmo guerra. Se si trattasse di una malattia, la definiremmo epidemica. Di una perdita di petrolio, lo definiremmo un disastro. Poiché accade alle donne, è solo una faccenda di tutti i giorni.

Si tratta di violenza alle donne. Di molestie sessuali sul posto di lavoro e di abusi sessuali su ragazzine.

Si tratta di percosse che milioni di donne subiscono ogni giorno. Di stupro tra le pareti domestiche o durante un incontro con il proprio ragazzo.

Si tratta di omicidio” .

Campagna “Il fiocco bianco”, 2007


1.2. Dimensione del fenomeno nel mondo e in Italia

I risultati delle diverse ricerche confermano che la violenza alle donne è un fenomeno molto sommerso; infatti, oltre il 90% dei casi è confinato dentro un disarmante silenzio. Nonostante diversi studi e statistiche, non sono disponibili dati confrontabili per le diverse metodologie di raccolta e perché non ripetute nel tempo.
Istat, 2006

Una donna su tre nel mondo ha subito una qualche forma di violenza fisica, psicologica o sessuale ad opera di uomini.
Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione, 2000

In Italia una donna su tre di età compresa tra i 16 e i 74 anni ha subito durante la sua vita almeno un episodio di violenza.
Istat, 2006

Percezione della violenza
Com' è considerato il fatto al momento della violenza?



Istat, 2006

E' importante sapere che...

- *accogliere una donna che ha subito violenza impone a tutti gli operatori e a tutte le operatrici di mettere in pratica una competenza tecnica specifica e di sviluppare un'attenzione etica e relazionale*
- *è necessario riservare un adeguato investimento di tempo in tutte le fasi e i tempi del rapporto professionale, per essere in grado di accogliere e ascoltare senza pregiudizi, offrendo fiducia e affidamento*
- *non sempre la donna che ha subito e forse sta subendo violenza ha già maturato la decisione di uscire da tale contesto*
- *non sempre la donna è pronta a sporgere denuncia/querela, chiedere l'ammonizione, l'istanza di una misura cautelare, il ricorso per separazione, ecc ...)*
- *la donna matura la volontà di sporgere denuncia, rispettando i suoi tempi*
- *talora la donna, nel proporre la sua narrazione, sarà confusa e ometterà fatti ed elementi (per esempio riferirà violenze fisiche, e tacerà le violenze sessuali), ha bisogno dei suoi tempi*

**Le donne
più a rischio
di violenza per il
desiderio di
emancipazione (*)**

**separate, divorziate
(64%)**

**età dai 25 a 34 anni
(38%)**

**laureate
(46%)**

**dirigenti, imprenditrici,
libere professioniste
(51%)**

Altri dati (*)

**figli che assistono alla
violenza
(61%)**

**violenza sessuale
ripetuta nel corso della
vita (91% dei casi ad
opera del partner)**

() Istat, 2006*

E' interessante confrontare anche dati riferiti all'Europa (1) e all'Italia (2) perché pur parlando di due ricerche diverse sia per metodologie di raccolta dati, sia per la temporalità, si evidenziano per la violenza fisica e sessuale risultati sostanzialmente simili.

(1) European Union Agency for Fundamental Rights, 2014

(2) Istat, 2006

**violenza fisica
e/o sessuale
Europa 33%
Italia 32%**

**violenza sessuale
Europa 22%
Italia 24%**


LINEE GUIDA

FEMINICIDIO

Indagine sui femicidi in Italia realizzata sulla stampa nazionale e locale: anno 2013, Casa delle donne di Bologna



Femicidio nel 2012 e 2013



DONNE UCCISE

Età media: 47,1 anni
Nazionalità:
italiana: 89
altra nazionalità: 45

Anche con l'indagine 2013 intendiamo mettere **in rilievo il legame tra femicidio e violenza di genere**, di cui il primo rappresenta la forma estrema e sicuramente più visibile, e quanto il contrastare l'uno e l'altra richieda di mettere in campo politiche strutturali ed efficaci sia per la protezione delle singole vittime, che per il cambiamento della cultura patriarcale che li sostiene ed alimenta.

L'anno 2013 segna un **incremento** del dato rispetto agli anni precedenti, con 134 donne uccise.


La media annuale per i 9 anni in cui abbiamo condotto le indagini, segna 116 casi per anno.

Come nell'indagine 2012 dedichiamo un approfondimento ai **tentati femicidi** da cui emerge un dato assoluto di 83 casi.

Esso va ritenuto totalmente sottostimato perché la stampa non riporta tutti i casi realmente accaduti e per avere la reale dimensione del fenomeno sarebbe necessario avere a disposizione i dati provenienti dalle Questure

LINEE GUIDA

La violenza maschile contro le donne
Dimensione del fenomeno nel mondo e in Italia



Nel 2013 restano confermati i dati dei femicidi risultanti dalle indagini degli anni precedenti: i femicidi riguardano per lo **più donne italiane (70%)**, sono commessi da **uomini italiani (70%)**, interessano tutte le fasce di età pur se si riporta quest'anno una incidenza maggiore nella **fascia di età tra i 36 e i 45 anni**, mentre l'anno scorso si registrava nella fascia 46-60. Essi trovano origine nella relazione di genere, posto che nel 58% dei casi l'autore è stato il partner attuale o ex della donna.

Il 30 ottobre 2013 i Centri Antiviolenza **a livello mondiale hanno accolto 67.484 donne** (di cui 1.133 in gravidanza) e **38.724 figli** (totale 106.108 persone)

Non hanno ricevuto un rifugio 8.148 donne e 4.385 bambini

In Italia 47 Centri antiviolenza (di cui 43 D.i.R.e. appartenenti alla rete DIRE) hanno accolto **576 donne e 191 minori**

Global Shelter Data Count,
Global Network of Women's shelters 2013

E' importante ricordare che ...

Nessuna indagine, per quanto estesa, può rappresentare equamente il fenomeno della violenza maschile contro le donne, perché il dato più eclatante è ancora oggi

il silenzio.

Per questo motivo quando una donna trova il coraggio di parlarci della propria violenza, tutti dobbiamo ascoltarla e sostenerla.

Per gli operatori e le operatrici è assolutamente prioritario "cogliere l'attimo"

e soprattutto darle un chiaro segnale affermando con forza e convinzione: *lo ti credo!*

LINEE GUIDA

1.3 Gli stereotipi culturali e sociali

Qualche definizione

Lo **stereotipo** è l'insieme di credenze generalizzate astratte a proposito di un gruppo e dei suoi membri (ad esempio, la credenza generale che i maschi siano aggressivi).

Il **pregiudizio** è la predisposizione a percepire, giudicare e agire in maniera sfavorevole nei confronti di gruppi diversi dal proprio.

Esistono stereotipi e luoghi comuni che impediscono il riconoscimento e l'emersione del fenomeno della violenza.

stereotipo

La violenza contro le donne è un fenomeno poco diffuso

invece ... È esteso, anche se ancora sommerso e per questo sottostimato.

stereotipo

La violenza contro le donne riguarda solo le fasce sociali svantaggiate, emarginate, deprivate

invece ... È un fenomeno trasversale che interessa ogni strato sociale, economico e culturale senza differenze di età, religione e razza

stereotipo

La violenza contro le donne è causata dall'assunzione di alcool e droghe

invece ... Alcool e droghe non sono cause dirette della violenza, ma sono elementi che possono far precipitare la situazione

stereotipo

Le donne sono più a rischio di violenza da parte di uomini a loro estranei

invece ... I luoghi più pericolosi per le donne sono la casa e gli ambienti familiari, gli aggressori più probabili sono i loro partner, ex partner o altri uomini conosciuti: amici, familiari, colleghi, insegnanti, vicini di casa

stereotipo

La violenza non incide sulla salute delle donne

invece ... La violenza di genere è stata definita dall'OMS come un problema di salute pubblica che incide gravemente sul benessere fisico e psicologico delle donne e di tutti coloro che ne sono vittima

LINEE GUIDA

stereotipo
**La violenza contro le donne
è causata da una
momentanea perdita di
controllo..**

stereotipo...
**Solo alcuni tipi di
uomini maltrattano la
propria compagna**

stereotipo...
**I partner violenti sono
persone con problemi
psichiatrici**

stereotipo...
**I partner violenti sono
stati vittime di violenza
nell'infanzia**

stereotipo...
**Alle donne che subiscono
violenza "piace" essere
picchiate, altrimenti se ne
andrebbero di casa**

stereotipo...
**La donna viene picchiata
perché se lo merita**

stereotipo...
**I figli hanno bisogno
del padre anche se
violento**

invece ... La maggior parte degli episodi di violenza sono premeditati: basta solo pensare al fatto che le donne sono picchiate in parti del corpo in cui le ferite sono meno visibili

invece ... Come molti studi documentano non è possibile individuare il tipo del maltrattatore, né razza o età o condizioni socioeconomiche o culturali; infatti, i maltrattatori non rientrano in nessun tipo specifico di personalità o di categoria diagnostica

invece ... Credere che il maltrattamento sia connesso a manifestazioni di patologia mentale ci aiuta a mantenerlo lontano dalla nostra vita, a pensare che sia un problema degli altri. Inoltre la pervasività della violenza esclude la possibilità della devianza, dell'eccezionalità

invece ... Il fatto di aver subito violenza da bambini non comporta automaticamente diventare violenti in età adulta. Ci sono infatti sia maltrattatori che non hanno mai subito o assistito a violenza durante l'infanzia, sia vittime di violenza che non ripetono tale modello di comportamento

invece ... Paura, dipendenza economica, isolamento, mancanza di alloggio, riprovazione sociale spesso da parte della stessa famiglia di origine, sono alcuni dei numerosi fattori che rendono difficile per le donne interrompere la situazione di violenza

invece ... Nessun comportamento o provocazione messa in atto dalle donne giustifica la violenza da loro subita

invece ... Gli studi a questo riguardo dimostrano che i bambini crescono in modo più sereno con un genitore equilibrato piuttosto che con un padre violento

La violenza maschile contro le donne **assume diverse forme** e viene usata in termini descrittivi in senso sociologico/politico, ma anche in termini più strettamente tecnico/giuridici che peraltro mutano nei diversi ordinamenti giuridici. Spesso questi due piani vengono confusi, pertanto è importante chiarire prioritariamente che in questa sede le varie forme di violenza sono indicate tenendo conto degli aspetti socio/politici.

1.4 Le forme della violenza maschile contro le donne

Qualche definizione

La **violenza fisica** è ogni **forma di intimidazione o azione** che mette a rischio l'integrità fisica. Vi sono compresi comportamenti quali schiaffeggiare, spingere, dare calci, pugni, morsicare, sputare, dare pizzicotti, minacciare, tirare i capelli, costringere nei movimenti, sovrastare fisicamente, colpire con oggetti o armi, mutilare i genitali femminili, bruciare con le sigarette, ustionare, privare di cure mediche, privare del sonno, tentare di strangolare, pugnalarlo, uccidere, ecc.

Qualche definizione

La **violenza sessuale** è ogni forma di imposizione di rapporti e pratiche sessuali non desiderate che facciano male fisicamente e/o psicologicamente, sotto minacce di varia natura. Vi sono compresi comportamenti quali essere insultata, umiliata o brutalizzata durante un rapporto sessuale, essere costretta ad assistere ad atti sessuali, subire un tentato stupro, subire uno stupro.

Ricordiamo che l'imposizione di un rapporto sessuale o di intimità non desiderata è un crimine di umiliazione, di sopraffazione e di soggiogazione, che provoca nella vittima profonde ferite fisiche e psichiche.

Lo stupro non deve essere visto soltanto come un atto "prettamente sessuale", è un reato contro la libertà della persona, non è un "raptus" sessuale, è sempre l'esercizio di un "potere"

Aresti, L. 1983

LINEE GUIDA

Qualche definizione

La **violenza psicologica** comprende tutti quei **comportamenti che ledono la dignità e l'identità della donna**. La violenza psicologica ha **un grande potere distruttivo** soprattutto quando si manifesta in sottili meccanismi comunicativi all'intero dei rapporti di intimità. Per maggiori dettagli sulle forme di violenza psicologica si fa rimando al paragrafo successivo.

Qualche definizione

La **violenza economica** come succede con la violenza sessuale, spesso è difficile da registrare come un forma di violenza. Può sembrare normalmente scontato che la gestione delle finanze familiari spetti all'uomo. Anche l'avarizia può diventare uno strumento vessatorio e denigrante difficile da registrare come violenza .


La violenza economica è ogni forma di **privazione, sfruttamento e controllo** che tende a produrre **dipendenza economica** o ad imporre impegni economici non voluti: impedire alla donna di lavorare, obbligarla a lasciare il lavoro o a non trovarne uno, controllare lo stipendio, controllare gli estratti conto, sequestrare bancomat e carte di credito, obbligarla a versare lo stipendio sul conto corrente dell'uomo, sfruttarla come forza lavoro nell'azienda familiare senza dare nessun tipo di contribuzione, escluderla dalla gestione economica della famiglia, costringerla a fare debiti, non adempiere ai doveri di mantenimento stabiliti dalla legge anche nei confronti dei/delle figli/figlie, limitare l'accesso alle cure mediche, tenerla in una situazione di privazione economica continua.

Se l'uomo limita l'accesso al cibo, ai vestiti, al denaro, alle cure mediche o al lavoro della donna, o impedisce che la donna diventi o possa diventare economicamente dipendente, esercita su di lei un controllo diretto molto efficace, soprattutto nel momento in cui la donna decide di allontanarsi dalla relazione distruttiva di maltrattamento.

Differenza Donna, 2010

La violenza maschile contro le donne

Le forme della violenza maschile contro le donne



La violenza maschile contro le donne
Le forme della violenza maschile contro le donne

- *privare la donna dei contatti sociali*
- *privare la donna dei rapporti con la famiglia di origine*
- *controllo esclusivo da parte del partner in tutti i rapporti sociali*
- *negare le risorse necessarie al soddisfacimento dei diritti umani fondamentali*

**indurre
senso
di
privazione**

- *criticare continuamente la visione del mondo della donna*
- *mettere in dubbio le cose che da lei vengono provate e viste*
- *negare i suoi sentimenti*
- *far sentire la donna in colpa*
- *far passare per normali i maltrattamenti o abusi*

**distorsione
della realtà
oggettiva**

- *minacciare la donna di fare danni ai suoi beni personali*
- *minacciare la donna di percosse*
- *rompere gli oggetti e sbattere le porte*
- *minacciare la donna di toglierle i figli, di lasciarla in povertà*
- *minacciare la donna di uccidersi se lei non fa quello che lui vuole*
- *minacciare la donna con armi*
- *minacciare la donna di morte*

paura

comportamento persecutorio

- *seguire la donna nei suoi spostamenti*
- *fare incursioni nel posto di lavoro al fine di provocare il suo licenziamento*
- *far sentire la donna sempre in pericolo e controllata*
- *fare continue telefonate sul suo telefonino o sul posto di lavoro*

stalking

A differenza di altre situazioni traumatiche – la **violenza domestica** nasce all'interno di quello che per la donna è un rapporto di amore e fiducia, lei sente di amare quell'uomo e si fida di lui. Nella storia della coppia **non ha un inizio preciso**, non è facile riconoscerla e determinare quando è cominciata. In realtà nella violenza si "scivola" quasi inconsapevolmente.

In genere la violenza nelle relazioni d'intimità **inizia con l'innamoramento**, quando la coppia condivide alcune premesse sui ruoli maschile e femminile: ad esempio entrambi sono legati emotivamente, si trovano bene insieme e pensano che lei sarà la perfetta compagna.

Si sviluppa nel corso del tempo, in modo graduale attraverso litigi che diventano sempre più frequenti e pericolosi. Non si caratterizza subito con i maltrattamenti di tipo fisico, ma intenzionalmente vengono messe in atto violenze di tipo emotivo e psicologico meno evidenti, più subdole.

La violenza domestica si caratterizza pertanto per:

- cicli di violenza che si alternano a periodi di falsa rassicurazione
- disponibilità della donna a dare una nuova opportunità al proprio partner nella speranza di riuscire ad ottenere un cambiamento.
- puntuale disattesa delle aspettative della donna e il ripresentarsi dei comportamenti violenti del partner.

**La
violenza
domestica**

**La violenza
in
gravidanza**

Normalmente si crede che la gravidanza sia un periodo di benessere e serenità per tutte le donne. Purtroppo una corposa letteratura internazionale evidenzia che **esiste un legame fra gravidanza e violenza**, considerato che in questo periodo la violenza maschile contro le donne può iniziare o inaspriarsi.

La gravidanza rende infatti la donna più concentrata su se stessa e sui cambiamenti che il suo corpo sta vivendo. Tutto questo molto spesso non è capito e accettato dal partner.

Egli vive la relazione con la donna **come un possesso** e nutre nei confronti del nascituro un sentimento di gelosia, perché percepito come un oggetto che si interpone tra lui e la donna.

LINEE GUIDA

ATTENZIONE

**Non esiste
una tipologia di donna maltrattata**

La violenza è trasversale, colpisce donne italiane, migranti, di qualunque strato sociale, economico e culturale senza differenze di età, religione ecc.

**Non esiste
una tipologia di uomo maltrattante**

Si tratta di uomini di tutte le età, provenienze, categorie socioeconomiche e culturali e, anche se molti studi hanno messo in luce le difficoltà psicologiche degli uomini che maltrattano la loro compagna, essi per lo più risultano insospettabili, affidabili agli occhi altrui, e, come evidenziato da numerose ricerche, solo una piccola parte di loro soffre veramente di disturbi mentali o dipendenza da sostanze.


2. IL CICLO DELLA VIOLENZA: dalla spirale alla richiesta di aiuto

La violenza nelle relazioni di intimità tende a manifestarsi in forma ciclica. Spesso il ciclo della violenza comincia con il fidanzamento quando la coppia condivide certe premesse sui ruoli maschile e femminile tradizionali. Dall'inizio la caratteristica del loro rapporto è la non reciprocità, è un rapporto asimmetrico. Entrambi sono legati emotivamente, si trovano bene insieme e pensano che lei sarà la perfetta compagna. Dopo un po' di tempo le cose cominciano a funzionare male, un problema economico, una gravidanza, le gelosie o, magari, motivi futili, danno il via prima alla violenza di tipo psicologico e poi alla violenza fisica.

La donna viene come "anestetizzata" da questa ripetitività e dalla mancanza di risposte esterne, che conferiscono una sorta di "normalità" alla violenza che subisce, inducendola a sottostimarne gravità e pericolo.

L'intero ciclo della violenza può completarsi in poche ore o in un anno intero e può ripetersi moltissime volte all'interno di una relazione. Interromperlo senza un aiuto esperto è molto difficile. Come abbiamo già visto in molti casi questo processo evolve in una spirale in cui fasi di "riconciliazione" si alternano a fasi di violenza.

Gli effetti sulla salute della donna sono devastanti.



Le **intimidazioni** avvengono attraverso la coercizione, il controllo economico, le minacce, il terrore di subire aggressioni fisiche ed il ricatto.

L'**isolamento** è determinato dal continuo tentativo dell'uomo di limitare la donna, i contatti con la propria rete parentale e amicale, la possibilità di coltivare hobby o altri interessi. L'isolamento può passare anche attraverso l'impedimento alla donna di lavorare al fine di escluderla dal contesto sociale lavorativo. In questo modo la donna perde i punti di riferimento e di confronto sociali, familiari e l'autonomia economica.

Chi usa violenza **svalorizza** ogni attività della donna. L'obiettivo è privarla dell'autostima per renderla insicura e maggiormente controllabile. Seguono distruzione di oggetti e altri beni della donna, atti intimidatori non solo rivolti a lei direttamente, ma anche indirettamente, ad esempio verso animali o persone a lei care.

In completa solitudine aumenta per la donna l'incapacità di vedere vie di uscita e di cambiare la sua situazione. La donna vive in uno stato di reclusione e isolamento affettivo; infatti tutti gli aspetti della sua vita possono finire sotto controllo: posta, telefonate, sottrazione dei documenti. Si può attivare in tali casi una vera e propria **segregazione**, cioè una forma di ulteriore isolamento per negare alla donna la sua autodeterminazione.

Quando la donna inizia a ribellarsi e cerca di uscire dalla violenza l'abusante **aggrede fisicamente**. Lo fa per ristabilire lo status quo, incuterle terrore e impedirle di reagire o di andarsene.

La fase della **falsa riappacificazione** costituisce il rinforzo positivo che spinge la donna a restare all'interno della relazione violenta e in qualche modo soddisfa (soprattutto all'inizio) un suo bisogno di riabilitazione (Serra 1999).

Man mano che il tempo passa questa fase è sempre più breve, la donna diventa sempre più dipendente e l'uomo ha sempre più potere.

Segue in genere il **ricatto sui figli**. Il partner minaccia la propria compagna di toglierle i figli se decide di lasciarlo. Per sostenere questa affermazione e usarla come reale minaccia, il partner fa affidamento sulla non conoscenza - da parte della donna dei propri diritti - e sulla mancanza di confronto con altre persone e consulenti legali che potrebbero invece rassicurarla in merito ai figli e al loro affidamento.

E' importante sapere che...

Quando la donna inizia a ribellarsi e cerca di uscire dalla violenza, la **violenza aumenta di intensità**. Spesso le donne sono costrette a subire rapporti sessuali contro la loro volontà perché minacciate con ritorsioni o violenze fisiche. In molte donne s'insinua anche l'obbligo di assolvere ad un dovere coniugale sulla base del ruolo stereotipato.

Passata la fase acuta del maltrattamento, la persona violenta mostra spesso segni di pentimento; soprattutto nei primi episodi vorrebbe poter tornare indietro e promette di cambiare il proprio comportamento, rinnovando dichiarazioni di amore. Alcuni maltrattanti a questo punto cercano aiuto; altri fanno appello all'amore e al senso di responsabilità della vittima e promettono di cambiare.

Nella speranza che il partner cambi davvero, in questa fase molte vittime ritirano la richiesta di separazione o revocano la testimonianza resa, per esempio, nell'ambito di un procedimento penale. In questa fase tendono a rimuovere il ricordo dei maltrattamenti, a difendere l'autore delle violenze di fronte a terze persone e a sminuire le violenze subite.

Durante la "fase della falsa riappacificazione" gli uomini che esercitano violenza riescono a illustrare le loro promesse in modo assolutamente credibile persino a terzi. A volte anche i familiari e gli amici fanno pressione sulla donna affinché perdoni il partner e gli conceda un'altra chance.

Man mano che il tempo passa questa fase è sempre più breve e l'uomo ha sempre più potere.


Questo comportamento genera confusione. La donna è spinta a credere, anzi vuole credere, vuole sperare che il compagno sia finalmente cambiato. In realtà stiamo parlando di un meccanismo strategico messo in atto dall'uomo che continua a perpetuare il controllo sulla donna.

Il ciclo della violenza sarà instaurato e tenderà a peggiorare con il passare del tempo. Lenore Walker ha ben descritto le tre fasi che, senza quasi varianti, si ripetono ininterrottamente in tutte le situazioni di violenza domestica.

(Graciela Marchueta, Differenza Donna, 2010)

**2.2 Il ciclo della violenza
e i danni sulla salute della donna**
(Graciela Marchueta, Differenza Donna, 2010)

Senza dubbio la donna maltrattata vive una situazione di stress cronico che si traduce in disagi psichici e fisici. Le caratteristiche del trauma della violenza determinano la comparsa di una sintomatologia che può sembrare non specifica o di difficile inquadramento se non si conoscono in profondità le dinamiche relazionali che la sottendono. Ogni fase del ciclo della violenza, provoca degli effetti determinati sulla salute psico-fisica della donna.



LINEE GUIDA

Il ciclo della violenza: dalla spirale alla richiesta di aiuto
Il ciclo della violenza e i danni sulla salute della donna

... seguito prima fase

per aver avuto condotte che lei considera negative: dire bugie, coprire l'aggressore, avere rapporti sessuali indesiderati, non riuscire ad avere un rapporto sereno con i figli, ecc.;

- derivati da alcuni comportamenti da alcuni comportamenti sia assertivi sia di contrasto alla violenza ma che non sono bastati per fermarla: non starsene zitta, non essere stata accondiscendente alle richieste del marito, ecc.
- Sensi di colpa derivati dal proprio temperamento: per il suo modo di essere, per essere "stupida", "poco attraente", "provocante", ecc.

Il Ciclo della violenza

Paura
Confusione
Vergogna
Senso
d'impotenza
Sensi di
colpa



Seconda fase
ESPLOSIONE
DELLA VIOLENZA

Inaspettatamente di scatena la violenza fisica che destabilizza, confonde e terrorizza la donna.

Nella fase precedente la donna ha già cercato di fermare la violenza, ma ogni sforzo si è dimostrato inutile e ai sensi di colpa si aggiunge ora anche un grande senso d'impotenza e una costante e indicibile paura per la stessa sopravvivenza.

La difficoltà di proteggere anche i/le figli/e, che il più delle volte sono dei testimoni silenziosi, incrementa i sensi di colpa, di vergogna e di fallimento nello svolgere il proprio ruolo familiare e sociale.

LINEE GUIDA



Terza fase
FALSA
RIAPPACIFICAZIONE

E' sempre l'uomo che decide quando inizia e quando finisce questa fase. Nei primi episodi è caratterizzata da pentimenti e richieste di perdono con promesse di cambiamento e rinnovate dichiarazioni d'amore. Man mano che passa il tempo questa fase è sempre più breve, la donna diventa sempre più dipendente e l'uomo ha sempre più potere. Questa fase costituisce il rinforzo positivo che spinge la donna a restare all'interno della relazione violenta e in qualche modo soddisfa (soprattutto all'inizio) un suo bisogno di riabilitazione (Serra 1999).
Passata l'esplosione della violenza, il momento della falsa riappacificazione lenisce un po' le ferite, ma una volta instaurato il ciclo, i periodi di calma si trasformano in un'attesa silenziosa caratterizzata da uno stato di continua allerta. Quando ogni promessa viene nuovamente disattesa e la tensione comincia ad aumentare, si attivano nella donna le paure dell'abbandono e del rifiuto.

ATTENZIONE

Il **meccanismo della negazione** della violenza è centrale nel mantenimento del ciclo. La tattica dell'uomo violento per mantenere la relazione consiste nel razionalizzare e giustificare il suo comportamento ("Non ti ho detto questo! Come al solito non hai capito!") In questo modo la violenza viene ridefinita ad ogni episodio creando confusione su quello che è accettabile e quello che non lo è.

Minimizzare significa per esempio dire: "Io non l'ho picchiata, le ho dato soltanto uno spintone". Minimizzando il danno si colpevolizza anche la donna: "Stai sempre esagerando, di qualsiasi cosa fai un dramma".

Giustificare: "era diventata isterica, l'ho fatto per fermarla"

LINEE GUIDA

Il ciclo della violenza: dalla spirale alla richiesta di aiuto
Il ciclo della violenza e i danni sulla salute della donna

Il Ciclo della violenza



**EFFETTI
DEL CICLO
DELLA VIOLENZA:**

**SVILUPPO
SINTOMATOLOGIA
MULTIFORME**

I vissuti della donna nelle tre fasi del ciclo che si ripetono nel tempo comportano lo sviluppo di una sintomatologia multiforme.

I disturbi possono essere interpretati, in parte, come la conseguenza della sua lotta per la sopravvivenza in un ambiente ostile e violento.. La ciclicità dell'esplosione violenta, la sensazione che il pericolo possa ripresentarsi in qualsiasi momento portano la donna a mantenere uno stato di paura permanente. In tale situazione sono presenti:

sintomi d'**ipervigilanza** con permanente sensazione di pericolo, cambiamenti bruschi d'umore, irritabilità, disturbi del sonno (difficoltà a prendere sonno, frammentazione del sonno, insonnia terminale, sonno leggero);

disturbi legati alla presenza di pensieri intrusivi: sono frequenti le immagini intrusive che in modo invasivo tornano alla coscienza in forma di flashback, d'incubi o ricordi legati al trauma;

sensazione di **paralisi psicologica**, descritta da Lenore Walker all'interno della spirale della violenza come teoria della learned helplessness, "teoria della disperazione appresa" secondo la quale, quando una persona ha perso completamente la forza e sente che ogni forma di resistenza ad una situazione insostenibile è inutile, può cadere in uno stato di completa arrendevolezza. La donna perde in questi casi qualsiasi iniziativa, è incapace di reagire, è paralizzata. Una specie di "paralisi mentale". Questi sintomi si riferiscono non soltanto ai pensieri o alla memoria o allo stato della coscienza, ma anche alle capacità di agire o di avere qualsiasi tipo d'iniziativa;

senso d'impotenza e **poca stima di sé** che si riflettono anche sul ruolo materno. La violenza s'interpone tra la madre ed il bambino. Le donne hanno una percezione distorta delle proprie capacità e della propria forza e si sentono inutili e incapaci. La svalorizzazione è diretta conseguenza dei sensi di colpa per il fatto di non riuscire a svolgere il loro compito sociale .

LINEE GUIDA

**Conseguenze
fisiche**

Conseguenze fisiche...

- **ferite** di vario genere con distribuzione assiale: bruciature, tagli, occhi neri, commozione cerebrale, fratture degli arti e del volto, lesioni intraddominali
- **danni permanenti**: danni alle articolazioni, perdita parziale dell'udito o della vista, cicatrici dovute a morsi, bruciature, uso di oggetti taglienti
- **in gravidanza**: distacco di placenta, rottura del fegato, dell'utero, della milza, emorragia preparato, parto pretermine, basso peso del nascituro, nascita del feto morto
- **lesioni** a seni, addome torace e zona genitale, lacerazioni anali o vaginali
- possibilità di **danni fisici permanenti** per le percosse
- **gravidanze non desiderate** e aborti
- **disturbi dell'alimentazione o del sonno**
- **contusioni e lividi, lacerazioni ed abrasioni, fratture**
- **dolore cronico** e riduzione del funzionamento fisico
- **danni oculari**
- **fibromi algia**
- **sindrome dell'intestino irritabile**

Nella **diagnosi specialistica**, ad esempio per le patologie cardiovascolari, gastro-enterologiche, ictus e diabete va tenuta in considerazione una possibile eziologia da maltrattamento domestico. Molti medici infatti hanno notato che malattie croniche quali asma, ictus, diabete, artriti, ipertensione e problemi cardiaci possono essere presenti in maniera molto significativa nelle donne maltrattate.

Una **correlazione** è stata osservata inoltre tra subire cronicamente violenza e i seguenti sintomi:

- **affaticamento**, mancanza di concentrazione
- **problemi ginecologici**, frequenti infezioni vaginali e delle vie urinarie, dispareunia, dolore pelvico, disfunzioni sessuali
- **mal di testa cronico**
- **complicazioni addominali e gastrointestinali**
- palpitazioni, vertigini, parestesie, dispnea
- **dolori** al torace atipici
- uso frequente di tranquillanti minori prescritti o di antidolorifici
- **frequenti visite** con lamentele vaghe o sintomi senza una evidente anomalia fisiologica

Alcuni dati

Più della metà di tutte le aggressioni non letali sono costituite da lesioni e il **10%** delle vittime necessita di una ospedalizzazione o di un trattamento medico di emergenza

Il **75%** delle donne picchiate, identificate per la prima volta in un contesto medico, andrà avanti nel sopportare abusi

Una percentuale compresa **tra il 19 e il 30%** delle donne ferite è stata vista nei dipartimenti di emergenza. Il **14%** delle donne è visitata negli ambulatori interni alle cliniche mediche

Secondo numerosi studi, le donne maltrattate rientrano **tra il 22% e il 35%** delle donne che richiedono assistenza nei pronto soccorsi per una qualsiasi ragione

In Italia, come evidenziato dai dati Istat, le donne che hanno subito violenze dal proprio partner:

- nel **35,1%** dei casi hanno sofferto di depressione a seguito dei fatti subiti
- manifestano perdita di fiducia e autostima (**48,5%**)
- hanno una sensazione di impotenza (**44,5%**)
- soffrono di disturbi del sonno (**41,0%**)
- soffrono di stati d'ansia (**36,9%**)
- hanno difficoltà di concentrazione (**23,7%**)
- soffrono di dolori ricorrenti in diverse parti del corpo (**18,5%**)
- hanno difficoltà a gestire i figli (**14,2%**)
- manifestano idee di suicidio e autolesionismo (**12,1%**)

Istat, 2006

LINEE GUIDA

Le conseguenze della violenza sulla salute sessuale riproduttiva delle donne sono molteplici. Nei contesti di violenza domestica la coercizione sessuale e l'aggressione sono esperienze continue. Inoltre, l'imposizione di rapporti non desiderati al pari di pratiche umilianti e degradanti sono presenti in molte delle storie delle donne vittime di violenza. Nell'ambito della vita coniugale **si fa più fatica a percepire la violenza sessuale** e a concepirla come reato.

Conseguenze sulla salute sessuale e riproduttiva

La letteratura internazionale mostra il legame tra gravidanza e violenza; nel nostro Paese; ad esempio, le donne incinte che hanno subito violenza dal partner sono **l'11,2%**.

Durante il periodo di gestazione la violenza è:

- per il **52,5%** rimasta uguale
- per il **15,9%** diminuita
- per il **17,2%** aumentata
- per il **13,6%** addirittura iniziata

Istat Anno 2006

Conseguenze sulla salute sessuale e riproduttiva

- disturbi ginecologici
- infertilità
- infiammazione pelvica
- dolore cronico pelvico;
- complicazione in gravidanza, gravidanze a rischio
- parti pre-termine
- disfunzioni sessuali
- malattie sessualmente trasmesse, incluse HIV/AIDS
- aborti in condizioni precarie
- gravidanze non volute

Conseguenze sul benessere personale e sociale

- isolamento sociale e familiare, perdita di relazioni significative
- perdita del lavoro
- perdita della casa e del livello di vita precedente
- assenze o abbandono del lavoro se connesso alla violenza
- Impossibilità di continuare ad usare mezzi pubblici, di rimanere nella stessa casa per il ricordo o paura di rappresaglie
- difficoltà a mantenere una relazione con un nuovo partner

Conseguenze sul benessere personale e sociale

2.3 Gli ostacoli

Chi viene a conoscenza nel giro dei propri amici o conoscenti o per compiti professionali dell'esistenza di una relazione violenta si chiede come sia possibile che si possa restare nella relazione per anni ed anni.

Innanzitutto la donna **deve vincere mille paure**, lui le dice continuamente che, se rompe la relazione, le succederanno cose terribili; in qualsiasi posto andrà lui la troverà sempre; potrebbe far del male ai bambini, ne otterrà l'affidamento, non darà mai il mantenimento.


Una volta superati i vincoli personali conseguenti al percepirsi quale vittima di violenza e risolte le paure di affrontare l'uscita dalla relazione violenta, **gli ostacoli oggettivi e di contesto** che la donna deve affrontare sono ancora molteplici: l'isolamento, la dipendenza economica, la mancanza di vere opportunità di sostegno, l'assenza di una rete di relazioni e di luoghi deputati all'accoglienza, al confronto, alla tutela.

Inoltre, quando una donna decide di lasciare il partner violento **la situazione tende a diventare più pericolosa** perché, aumenta la frequenza e la gravità degli episodi violenti e si moltiplica il rischio di essere uccisa come testimonia la cronaca degli ultimi anni.

Manca una rete integrata di servizi in grado di garantire tempestivamente la protezione della donna e dei suoi figli, mancano case protette, canali privilegiati di accesso al mercato del lavoro e immobiliare, mancano ancora competenze specialistiche diffuse che consentano l'individuazione della violenza nelle relazioni di intimità e la possibilità di stabilire un contatto efficace con la donna.

Vanno segnalati anche gli ostacoli spesso presenti nelle procedure e nell'approccio degli operatori/trici e nei professionisti/e che - per motivi diversi - incontrano le donne: la scarsa conoscenza del fenomeno, delle dinamiche e della sua diffusione, la **convizione radicata che la violenza nelle relazioni di intimità sia un "fatto privato"** e non un reato, la presenza di preconcetti sulla corresponsabilità della donna nella violenza, il pensare di non avere le competenze o di non essere nel ruolo per poter fornire aiuto, non avere il tempo necessario per indagare la situazione o attivare l'aiuto, l'aver **paura di doversi confrontare con il maltrattatore**, il **volere "la prova" che la donna stia subendo violenza**, il sentirsi inadeguati a raccogliere una testimonianza di violenza subita, il non saper/voler affrontare le proprie emozioni e quelle della donna, la scarsa conoscenza degli altri servizi e del supporto che possono offrire.

Il ciclo della violenza: dalla spirale alla richiesta di aiuto
Gli ostacoli




LINEE GUIDA

Il ciclo della violenza: dalla spirale alla richiesta di aiuto

La richiesta di aiuto

2.4 La richiesta di aiuto



LINEE GUIDA

Il percorso di ricerca di aiuto può essere lungo e difficile. Ogni donna è diversa e si trova ad agire in contesti differenti.

Molte donne cercano per mesi e per anni di fare in modo che “lui cambi” e si decidono a lasciare il partner violento soltanto quando ogni strada è stata percorsa; hanno bisogno di tempo e di un lungo percorso di sostegno per riconoscere la gravità della violenza subita, riconquistare fiducia in se stesse e trovare il coraggio di mettersi in salvo, pianificando la propria fuga.

Occorre tenere presente che...

- *L'isolamento, il progressivo indebolimento della stima di sé e del controllo sulla propria vita, i diversi ostacoli sopra indicati, contribuiscono ad aumentare la difficoltà nel chiedere aiuto. Trovare risposte positive e servizi adeguati all'esterno, può aiutare la donna a non sentirsi sola, a riflettere sui suoi bisogni, ad intraprendere un percorso di rielaborazione del proprio vissuto e a prendere decisioni rispetto alla sua sicurezza e a quella dei suoi figli.*
- *Quando le donne tentano di uscire da situazioni di violenza e si rivolgono a diversi soggetti (amiche, colleghe, centri antiviolenza, come assistenti sociali, medici, forze dell'ordine, ecc.) per chiedere aiuto, possono essere particolarmente vulnerabili e vivono ogni momento di comunicazione all'esterno del proprio vissuto con grande sofferenza. E' questa una fase delicata e spesso decisiva rispetto alla possibilità di costruire insieme alle donne un percorso di uscita dalla violenza.*

Occorre tenere presente che...

- *le richieste di aiuto che le donne avanzano sono di varia natura; chiedono aiuto economico, sostegno scolastico per i figli, ricerca di lavoro, non parlano in modo esplicito della violenza subita, e sperano che qualcuno ponga loro delle domande per far emergere il problema*
- *spesso le donne si rivolgono alle/agli operatrici/tori in diversi contesti istituzionali, con livelli differenti di consapevolezza; non sempre trovano "le parole per dirlo", portando quindi un bisogno inespresso, una domanda da decodificare*
- *chi ascolta la donna deve conoscere le dinamiche della violenza e le difficoltà che la donna affronta quando decide di lasciare il partner. Inoltre, chi l'ascolta deve gestire le proprie emozioni*
- *la corretta impostazione e la buona riuscita dell'intervento con le donne maltrattate non possono prescindere da un approccio multidisciplinare e coordinato fra i servizi che metta al centro dell'intervento i bisogni e le scelte della donna*
- *tutti gli incontri con la donna (formali e non formali) potrebbero essere per lei occasioni per chiedere supporto, per essere orientata ed aiutata concretamente nelle sue decisioni. E' un processo di consapevolezza graduale e di presa di contatto con la realtà non sempre lineare, complesso e difficile, paragonabile al percorrere a ritroso una strada in salita, un percorso i cui ostacoli possono nascere anche dal tipo di risposte che si incontrano all'esterno o, come ancora troppo spesso accade, dall'assenza di risposte*
- *tutti gli attori sociali dovrebbero avere le informazioni e le competenze necessarie per cogliere gli indicatori che evidenziano la presenza di situazioni di violenza e dovrebbero indirizzare precocemente ed opportunamente le donne verso i Centri Antiviolenza*

**Il momento dell' accoglienza
riveste un ruolo determinante per poter iniziare un reale percorso
di affiancamento**

3. COME RICONOSCERE LA VIOLENZA MASCHILE CONTRO LE DONNE

3.1. Competenza, conoscenza, accoglienza

Lo strumento principale per far emergere le situazioni di violenza è un colloquio ben condotto. Indipendentemente dal ruolo e dalle circostanze in cui si svolge il colloquio, il colloquio deve:

- *essere condotto da un'operatrice donna che possa dare riconoscimento in una condizione di riservatezza (luogo privato, non alla presenza di altre persone)*
- *essere svolto senza preconcetti, in modo diretto e non giudicante*
- *essere confidenziale*
- *svolgersi usando il più possibile lo stesso linguaggio della donna*
- *agire solo con il consenso della donna*

Empatia, negoziazione e consenso dovrebbero guidare il colloquio con una donna vittima di violenza.

*Stabilire se una donna o un minore sono vittima di violenza è il problema. Occorre usare sensibilità, creare un clima di fiducia e dare risposte. Molti professionisti incontrano nel loro lavoro donne che hanno subito violenza che non la dichiarano, perché solitamente temono che lo svelamento peggiorerà la loro situazione e le metterà maggiormente a rischio. In genere, anche **la paura delle operatrici è quella di aprire "il vaso di Pandora"** e non avere gli strumenti adeguati per intervenire. In ogni modo tutti gli/le operatori/trici dei servizi devono fare in modo di far emergere il fenomeno, ricorrendo alle proprie conoscenze, competenze e responsabilità e alla rete dei servizi.*

E' importante evitare la ri-vittimizzazione

Le donne che mantengono il segreto sono bloccate dalla paura di non essere credute, di essere accusate e colpevolizzate, hanno scarsa fiducia nel sostegno esterno, anche istituzionale, come risultato di esperienze negative pregresse e di quella che viene definita la ri-vittimizzazione. Pertanto è importante evitare di:

- *domandare alla donna cosa ha fatto per provocare la violenza*
- *giudicare le sue scelte e le sue azioni*
- *minimizzare la situazione di pericolo che la donna racconta*
- *sollecitare la donna a prendere delle scelte, ad esempio, indurla a lasciare il marito, denunciarlo, ecc.*
- *assumere atteggiamenti giudicanti perché attaccano la fiducia della donna e aumentano le condizioni del suo isolamento. A volte, la voglia e/o la necessità dell'operatore/operatrice di rispondere nell'immediato possono interferire con la capacità di ascolto*

**E'
utile
sapere
che..**

Una donna vittima di maltrattamento

- teme che il partner aumenterà il controllo su di lei, aggraverà la violenza e la isolerà maggiormente da familiari e amici
- minimizza la violenza, oppure non la definisce tale se non ha mai subito violenza fisica
- teme che i servizi le toglieranno la custodia dei figli
- teme che il partner lo verrà a sapere se lei parla
- crede che il partner cambierà. Molte donne non vogliono necessariamente rompere la relazione, vogliono solo che la violenza cessi
- si vergogna spesso perché pensa di essere lei la responsabile della violenza
- teme di non essere creduta
- ha molta paura per il futuro perché si chiede dove andare, cosa succederà ai figli e se ce la farà economicamente

**E'
utile
sapere
che..**

Anche **per i figli che vivono o assistono violenza** è molto difficile svelare la violenza e tenderanno a nascondere molto di ciò che succede tra le mura domestiche, se non rassicurati e allontanati dalla violenza .
Questo perché:

- proteggono la madre vittima
- proteggono il padre violento
- anche loro hanno paura che parlare a terzi causerà ulteriore violenza alla madre e a loro
- potrebbero essere minacciati dal genitore violento

LINEE GUIDA

Cosa è importante fare...

- è fondamentale provare ad **accoglierla da sola** per creare uno spazio in cui poter parlare liberamente, superando le sue paure
- è importante garantire la riservatezza di ciò che verrà detto
- è necessario - durante il colloquio - **riconoscere** alla donna **il tempo necessario** per ascoltarla e fornirle risposte in modo adeguato
- è indispensabile avere un atteggiamento empatico e non giudicante per far sentire alla donna la disponibilità dell'operatore/trice e pensare insieme le possibili vie di uscita dalla situazione di violenza
- è importante **credere** alla donna quando esprime il suo bisogno di sicurezza anche perché, come è noto, il momento della separazione è quello che la espone ad una situazione di maggiore rischio rispetto alla propria incolumità. Può essere utile ribadire che separarsi è una scelta difficile e coraggiosa
- occorre **rispettare la sua autonomia e la sua libertà di scelta**. Bisogna ricordare che è sempre lei a dover decidere e che non le si può imporre nulla dall'esterno
- può essere utile sottolineare l'importanza della **certificazione medica** e informarla sui termini della denuncia e in quali casi la legge prevede l'obbligo di denuncia per pubblici ufficiali ed esercenti pubblico servizio
- è importante discutere con la donna le possibili implicazioni, considerando prioritaria la **sua sicurezza**, fornire tutte le informazioni relative ai servizi ed ai centri antiviolenza presso i quali può rivolgersi per ricevere aiuto
- è inoltre importante **ricordare che** se subisce la violenza **non è colpa sua**, che non c'è mai nessuna giustificazione alla violenza ed è necessario condannarla sempre ed in modo esplicito

E' importante ...

- ascoltare la donna e validare la sua esperienza perché non merita questo e non c'è nessuna giustificazione alla violenza, pertanto è necessario:
- dirle che tutto questo è pericoloso per lei e per i suoi figli
- spiegarle che la situazione è difficile; a volte ci vuole tempo per capire cosa fare e assicurarla che non è sola ad affrontare questa situazione, che ci sono modi per affrontarla e le sue decisioni saranno sostenute
- dirle che si è contente perché lei ha raccontato ciò che le sta accadendo
- assicurarla che non è lei la responsabile della violenza: è il suo partner
- fornire alla donna informazioni sulla violenza che sta subendo
- considerare la violenza contro le donne come un fenomeno molto comune che può accadere in tutti i tipi di relazione
- aver presente che la violenza continua è frequente e grave ed ha effetti sulla salute fisica e psicologica di chi la subisce
- sapere che la violenza domestica nuoce ai figli.

E' importante ...

Consegnare alla donna l'opuscolo finalizzato a:

- *darle indicazioni e informazioni sulla violenza contro le donne e sui servizi disponibili*
- *fornirle l'indirizzo e i riferimenti del Centro Antiviolenza del territorio spiegando quale tipo di sostegno è disponibile per lei e i suoi figli*

Alcune domande da fare...

Per favorire lo svelamento della violenza possono essere utili seguono alcune domande da fare:

- *mi sembra preoccupata, va tutto bene in famiglia?*
- *ha paura di qualcuno o di qualcosa?*
- *qualcuno le ha fatto del male?*
- *quelle ferite, chi gliel'ha procurate?*
- *sente che il suo partner la maltratta? Ha mai minacciato di fare del male alla sua famiglia? Crede che potrebbe farlo?*
- *cosa succede quando lei e il suo partner siete in disaccordo?*
- *il suo partner le ha mai impedito di uscire di casa, di vedere i suoi amici, di cercare un lavoro o di continuare a studiare?*
- *l'ha mai colpita, dato pugni o schiaffeggiata?*
- *l'ha mai minacciata con un'arma?*
- *il suo partner fa uso di droghe o alcool in modo eccessivo? E come si comporta?*
- *si è mai sentita come se dovesse camminare sulle uova quando il suo partner è nei paraggi?*
- *l'ha mai colpita durante la gravidanza?*
- *ha mai minacciato di fare del male ai bambini? O di portarli via da lei?*

***Accertato che si tratta di un caso di violenza
è importante
avere chiaro l'obiettivo dell'intervento***



L'obiettivo NON è ...
che la donna segua un percorso standard di uscita dalla violenza
L'obiettivo è...
dare supporto e informazioni, ascoltare la donna e validare la sua esperienza, trovare una soluzione sia se lei decida di allontanarsi, sia che rimanga nella situazione

Come riconoscere la violenza

Alcuni indicatori

3.2 Alcuni indicatori

Molte donne si vergognano delle violenze subite o che stanno vivendo e in genere non ne parlano, anche per paura e rischio delle conseguenze (lui verrà a saperlo – si aggraverà la violenza – mi farà passare per matta, moglie e madre inadeguata) . Molti indicatori non sono una chiara prova dell'esistenza di una violenza in ambito familiare, ma possono essere interpretati come segnali di allarme e portare ad una maggiore attenzione. La presenza di manifestazioni fra quelle sotto elencate aumenta il rischio che ci si trovi di fronte a situazioni di violenza.

Sintomi psichici

- agitazione, ipervigilanza, apatia, mutismo
- intrusioni costanti
- senso di vergogna e di colpa
- comportamento autolesionista – abuso di alcool, droga, autolesionismo, perdita di ogni meccanismo di auto-protezione
- tentati suicidi, intenzioni suicidarie, irrequietezza, atteggiamento molto pauroso
- eccesso di adattabilità
- disturbi del sonno, stati di paura, panico
- disforia, umore negativo e altalenante
- cambi di umore repentini che rendono difficile relazionarsi e entrare in empatia

Sintomi psicosomatici

- disturbi diversi in parti corporee diverse
- disturbi al basso ventre
- disturbi alla respirazione
- disturbi dermatologici
- disturbi gastro-intestinali
- stati di esaurimento/stanchezza

Indicatori psico-sociali

- ricorso frequente a trattamenti sanitari presso istituzioni più diverse
- lasso di tempo irragionevolmente lungo tra il momento della lesione e la richiesta del trattamento
- negazione, racconto contraddittorio dell'evento lesivo
- comportamento iperprotettivo della persona accompagnante, comportamento di controllo;
- atteggiamento pauroso

Il presente elenco non ha alcuna pretesa di esaustività

LINEE GUIDA

La valutazione del rischio è una **STIMA** per individuare la probabilità che si perpetri la violenza.

Qualsiasi atto violento (inclusa la violenza domestica) deriva dalla scelta di agire con violenza; infatti, non esistono **CAUSE** della violenza, ma **CIRCOSTANZE** legate alle caratteristiche dell'individuo, alla sua storia pregressa, al contesto sociale.

OBIETTIVO GENERALE
PREVENIRE **NON PREVEDERE**

4. LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

4.1. Aspetti generali

Anna Costanza Baldry, 2013

E' importante sapere che...

La valutazione del rischio (**risk assesment**) comporta conseguentemente la gestione del rischio (**risk managment**), cioè l'individuazione dell'intervento più appropriato per quel caso, finalizzato a prevenire la recidiva, per proteggere le vittime, per evitare l'escalation dei maltrattamenti che potrebbe sfociare anche in omicidi.

Risk managment significa:

- individuare / discutere possibili strategie di gestione del rischio
- valutare gli scenari del rischio tenendo conto della probabilità, della natura e della gravità della imminenza, frequenza, durata
- effettuare un monitoraggio costante

La rilevazione:

- si concentra sulla recidiva del maltrattante NON si focalizza solo sulla vittima; NON è un test sulla personalità
- è un promemoria concepito come check-list per evidenziare i fattori di rischio rilevanti



LINEE GUIDA

Il metodo S.A.R.A. – Spousal Assault Risk Assessment, valuta il rischio attraverso alcuni colloqui e la raccolta di informazioni con la vittima e, ove possibile, con l'autore del reato e con altre persone informate sui fatti.

Per ognuno dei 10 fattori il valutatore procede assegnando un punteggio pari a

0 = basso 1 = medio 2 = alto

Non si tratta di sommare punteggi: si tratta di una valutazione "soggettiva" fatta su fattori di rischio

**4.2. Procedure
per
la valutazione
del rischio**

www.sara-cesvis.org

Metodo S.A.R.A. - Spousal Assault Risk Assessment: i 10 fattori di rischio

Sono raggruppati in due macro aree:

1) Violenza agita nei confronti del partner (o ex-partner)

- 1.1. gravi violenze fisiche/sexuali (consumate o tentate, incluso la violenza sessuale e l'uso di armi)
- 1.2. gravi minacce di violenza, ideazione o intenzione di agire violenza
- 1.3. escalation della violenza fisica/sexuale vera e propria delle minacce/ideazioni o intenzioni di agire tali violenze
- 1.4. violazione delle misure cautelari o interdittive
- 1.5. atteggiamenti negativi nei confronti delle violenze interpersonali e intra-familiari

2) Adattamento psicosociale

- 2.1 precedenti penali/condotte antisociali
- 2.2 problemi relazionali (separazione dal partner, elevata conflittualità nella relazione attuale o in quelle pregresse, ecc)
- 2.3 status occupazionale o problemi finanziari
- 2.4 abuso di sostanze (Abuso di sostanze stupefacenti, alcol o medicinali che hanno portato alla compromissione delle funzioni sociali quali la salute, le relazioni, il lavoro, problemi con la giustizia)
- 2.5 disturbi mentali


E' evidente che il metodo SARA – come tutte le metodologie di valutazione del rischio - non risolve il problema dei maltrattamenti e non costituisce l'unica strategia di prevenzione, ma rappresenta una procedura scientificamente valida che si è rivelata utilissima negli ultimi dieci anni per contribuire all'interruzione dei comportamenti violenti.

*Molti **Centri Antiviolenza D.i.Re** hanno ricevuto una specifica formazione e hanno successivamente acquisito esperienza in merito.*

*I **Servizi Sociali** possono utilizzare opportunamente questa professionalità **nell'ambito di un proficuo ed efficace lavoro di rete con i Centri D.i.Re.***

Una volta individuato il livello di rischio è importante disporre un **piano di protezione** che consenta alla donna e ai suoi figli il miglior livello possibile di protezione. Il principio imprescindibile del nostro ordinamento costituzionale riconosce che la donna ha diritto all'integrità personale.

4.3 Piano di protezione



LINEE GUIDA

5. CONFLITTO E VIOLENZA

5.1 La differenza tra le relazioni conflittuali e la violenza nelle relazioni intime

VIOLENZA

Nella violenza c'è chi agisce il predominio, il controllo sulla vittima che viene degradata con il fine ultimo di annientarla

“Quello che permette di distinguere la violenza coniugale da un semplice litigio non sono le botte o le parole offensive, bensì l'asimmetria nella relazione. In un conflitto di coppia l'identità di ciascuno è preservata, l'altro viene rispettato in quanto persona mentre questo non avviene quando lo scopo è dominare o annichilire l'altro” (Hirigoyen, 2005)

Nelle coppie caratterizzate da violenza nei legami intimi vi è l'impossibilità a dialogare e comunicare.

CONFLITTO

Il conflitto è un aspetto inevitabile delle relazioni umane che può presentarsi secondo diverse modalità. Nel conflitto ciascun partner ha la possibilità di svolgere un proprio ruolo; nel conflitto cioè le parti sono coinvolte allo stesso livello.

Il conflitto distruttivo è violenza se...

- È cronico, nascosto
- Non viene discusso
- Non permette lo scambio di informazioni
- Presenta escalation (ciascuno vuole “superare l'altro”)
- Coinvolge terzi
- Non viene risolto
- Non facilita la crescita della relazione

ATTENZIONE

Quando sembra che entrambi i partner usino violenza fisica e/o psicologica, è essenziale chiedersi:

- Quale dei partner che usa violenza crea paura negli altri membri della famiglia?
- Si agisce violenza per difendersi o per intimidire?
- Chi soffre le conseguenze più gravi dall'essere bersaglio di violenza in termini di lesioni fisiche, impatto sulla vita quotidiana, isolamento?
- Chi esercita il controllo attraverso tattiche coercitive quali il controllo economico, manipolazione dei bambini, sabotaggio del lavoro, deterioramento delle relazioni familiari?
- Quale dei due partner è maggiormente vulnerabile al controllo a causa della sua cultura, stato sociale o qualsiasi altra condizione di svantaggio?

La mediazione familiare è uno strumento che ha la finalità di ridurre il conflitto e facilitare l'accordo tra le parti in presenza di una volontà di separarsi e/o divorziare. Uno degli obiettivi principali della mediazione familiare è il raggiungimento della co-genitorialità, ovvero la salvaguardia della responsabilità genitoriale individuale nei confronti dei figli, in special modo se minori. La mediazione è un processo volontario che presuppone che la relazione sia simmetrica laddove, invece, nei casi di violenza domestica, il maltrattante gode di un potere enormemente superiore sulla vittima.

5.2 I rischi della mediazione familiare nei casi di violenza maltrattamento

La MEDIAZIONE è uno strumento DA ESCLUDERE nei casi di violenza

perché...

durante la mediazione, il maltrattante può facilmente continuare a controllare la vittima attraverso segnali che sono solo conosciuti dalla coppia. Inoltre, se c'è una lunga storia di maltrattamento, la vittima sarà facilmente riluttante a dar voce alle sue preoccupazioni.

perché...

la mediazione si focalizza sul futuro e molti mediatori non permettono di menzionare il passato di violenza, rivolgendosi alle parti come se fossero sullo stesso piano.

Attenzione

Gli studi dicono che nei casi di violenza la separazione rappresenta il momento più pericoloso per le vittime perché il maltrattante avverte che sta perdendo il suo potere sulla vittima. In considerazione di ciò, la mediazione risulta pericolosa perché:

- viene richiesto alla vittima di trovarsi nella stessa stanza con il suo ex senza nessuna misura di sicurezza
- è molto probabile che il partner violento riprenda a utilizzare quelle tattiche per manipolare o intimidire la vittima, portandola ad accettare accordi non corrispondenti alla sua volontà e al suo interesse
- tali tattiche potrebbero essere non comprese dal mediatore, per esempio non comprendendo delle richieste che sembrano irragionevoli
- il mediatore può incoraggiare la donna ad arrivare ad accordi che non tengono conto della sua sicurezza né di quella di chi le è vicino (figli, parenti, amiche, ecc)
- è vietata la mediazione nella violenza

LINEE GUIDA

La violenza domestica: l'impatto sui figlie e le figlie

La violenza assistita e le conseguenze sull'equilibrio psico – fisico del minore

Qualche definizione

Con l'espressione "**violenza assistita**" (witnessing violence) si indicano quegli atti di violenza fisica, psicologica, sessuale ed economica compiuti su figure affettive di riferimento, di cui il bambino può fare esperienza direttamente (quando avviene nel suo campo percettivo), indirettamente (quando il minore è a conoscenza della violenza) e/o percepiscono gli effetti. Si include inoltre l'assistere a violenze di minori su altri minori e/o su altri membri della famiglia e ad abbandoni e maltrattamenti ai danni di animali domestici

CI.S.M.A.I., 2005

Custodia dei figli, diritti di visita e sicurezza

"Le Parti adottano misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che, al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli, siano presi in considerazione gli episodi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che l'esercizio dei diritti di visita o di custodia dei figli non comprometta i diritti e la sicurezza della vittima o dei bambini"

Art. 31 Convenzione di Istanbul - 2011

6. LA VIOLENZA DOMESTICA: L'IMPATTO SUI FIGLI E LE FIGLIE

6.1 La violenza assistita e le conseguenze sull'equilibrio psico-fisico del minore

Se una madre è svalutata, insultata, ingiuriata, picchiata davanti ai propri figli, oltre a indebolirsi non è rispettata e non viene vissuta dai figli e dalle figlie una figura autorevole e forte in grado di tutelarli e guidarli.

Il genitore che fa assistere il bambino a comportamenti violenti da lui perpetrati sull'altro coniuge o su altri figli, oltre ad essere di per sé fonte di trauma, **viene meno** a importanti funzioni di accudimento, indispensabili per uno sviluppo sano del bambino, quali:


- la funzione di protezione e rifugio dai pericoli
- la funzione di regolazione affettiva
- la funzione di incoraggiamento all'esplorazione e alla padronanza di sé
- la funzione di sviluppo nel bambino delle attività autoriflessive

(Gainotti, Pallini, 2008)

LINEE GUIDA

La violenza domestica: l'impatto sui figlie e le figlie

La violenza assistita e le conseguenze sull'equilibrio psico – fisico del minore



LINEE GUIDA

conseguenze...

La violenza maschile sulle donne assistita dai figli provoca in loro:

- tristezza, angoscia, depressione
- *confusione: il senso di lealtà verso i propri genitori si trasforma in un conflitto interno tra il desiderio di proteggere la madre e il rispetto o terrore verso il padre*
- *paura e ansia alternate "nell'attesa" del successivo episodio di violenza*
- *senso di colpa e senso di impotenza*
- *vergogna che li porta a tenere il segreto su quanto accade in famiglia*
- *rabbia con scarso controllo degli impulsi: a volte precipitano a maltrattamenti di "piccolo taglio" (maltrattamenti o uccisione di animali, maltrattamento dei fratelli più piccoli o dei compagni di scuola*
- *perdita della fiducia sia negli adulti che in se stessi: la mancanza di fiducia di trasforma anche in difficoltà ad immaginare un futuro diverso*
- *difficoltà scolastiche sia in termini di apprendimento sia come conseguenza dei loro disturbi comportamentali. Spesso la paura di lasciare la casa /la madre non protetta comportano una riduzione della frequenza scolastica*
- *disturbi comportamentali: possono assumere atteggiamenti aggressivi , iperattivi e auto o etero distruttivi*
- *disturbi del linguaggio*
- *disturbo nel controllo degli sfinteri*
- *difficoltà relazionali all'interno della famiglia e nella vita sociale*
- *maggiore rischio di suicidio o di tentativi di suicidio o pensieri di omicidio del genitore*
- *comportamenti devianti, tossicomanie, alcoolismo,*
- *(nei maschi) la tendenza a riprodurre i comportamenti violenti del padre: "bullismo" con i compagni, comportamenti violenti con la madre, con gli amici e con le ragazze; il rischio di diventare violenti*
- *(nelle femmine) comportamenti passivi e remissivi: alto rischio di essere vittime dei loro partner, di fughe di casa e gravidanze precoci.*

In alcuni casi si può sviluppare anche una sindrome posttraumatica da stress complessa (Herman J.2005) con i tipici disturbi di ipervigilanza, presenza di pensieri intrusivi e intorpidimento mentale.

6.2 In che modo intervenire
(Differenza Donna, 2010)

La nostra esperienza all'interno dei Centri Antiviolenza ci ha insegnato che la violenza contro del donne e la violenza assistita dai loro figli non sono due condizioni distinte e di conseguenza l'intervento deve affrontare il problema in modo integrato.

Purtroppo alla donna spesso viene chiesto di dover separare il suo essere donna e persona dal suo ruolo materno. Le si chiede di essere "una brava madre" al di là o al di fuori della violenza e che la violenza è un problema tra lei e il suo partner e che non deve interferire nel rapporto con il bambino.

Pensare che la violenza e la funzione genitoriale siano "distinti" comporta sempre un ulteriore danno sia alla madre che ai minori.

*Se si tiene presente quanto detto sulle dinamiche e gli effetti della violenza sul ruolo materno è possibile comprendere che **se il bambino è la persona più debole e la vittima più indifese, la madre è sicuramente la seconda vittima della violenza e pertanto anche lei deve essere tutelata.***

Finché la violenza sarà considerata esclusivamente come un problema privato della coppia, si continuerà a distorcere e a minimizzare la gravità delle sue conseguenze.

La misura da prendere è interrompere la violenza cui il bambino assiste. Il sostegno e la protezione alle donne fornirà automaticamente protezione ai figli.)

I bambini vanno aiutati a...

- ritrovare la propria dimensione di bambini
 - capire che la separazione dei genitori è una decisione degli stessi e che loro non hanno alcuna responsabilità
 - sperimentare condotte alternative al comportamento violento che spesso hanno interrotto
 - interagire con modelli femminili e maschili non stereotipati, ma flessibili
 - essere autonomi e indipendenti
 - modificare l'atteggiamento protettivo nei confronti della madre
 - ricostruire un'immagine materna autorevole
-
- esprimere sentimenti ed emozioni nascoste dalla paura facendoli sentire belli ed accettati ed eliminando il senso di colpa e di vergogna
 - sviluppare la propria autostima, la fiducia in se stessi e nel mondo
 -

simultaneamente bisogna aiutare la donna a...

- rivedere ed elaborare la sua storia di violenza
- proteggersi nel lungo percorso di allontanamento dalla violenza
- ricredere in se stessa come donne e come madre
- riflettere sul modo in cui la violenza ha interferito nelle sue capacità materne
- smontare i sensi di colpa
- recuperare la propria autorevolezza di fronte ai figli

Quando il nucleo madre/figli si allontana dalla violenza ed è in un ambiente sereno i cambiamenti comportamentali dei minori possono essere veloci ma ricordiamo che il percorso interno di superamento delle conseguenze della violenza non è breve.

Molte donne e bambini necessitano di sostegni prolungati.

6.3 La strumentalizzazione del diritto alla genitorialità: critica e superamento della PAS – Parental Alienation Syndrome

La **P.A.S (Sindrome dell'Alienazione Genitoriale)** è stata ideata dal Dr. Richard Gardner (psichiatra forense) nel 1985, in seguito alle sue personali osservazioni fatte nel corso delle cause di divorzio nelle quali lui svolgeva il compito di perito, di solito per conto dei padri. La P.A.S. sarebbe **riscontrabile nei casi di divorzio o separazione** e spesso accompagnata da false accuse di abuso sessuale sui minori. Un genitore, quasi sempre la madre, programmerebbe i figli, attraverso una sorta di lavaggio del cervello, in modo che denigrino l'altro genitore, distruggendo così progressivamente la relazione padre-figli. Gardner riscontra otto "sintomi" tipici nei bambini colpiti da PAS, tra cui una campagna di denigrazione del padre da parte della madre, lo schieramento del bambino dalla parte della madre, ostilità verso il padre e la sua famiglia d'origine (Gardner, 2003a; 2002a). Nei casi di PAS, secondo Gardner le **eventuali accuse di abuso o maltrattamento fatte dai bambini** dovrebbero essere ritenute prive di fondamento perché derivano dall'indottrinamento del genitore alienante (Gardner, 1999). (da *La violenza sulle donne e i minori, una guida per chi lavora sul campo*, Romito, Melato, 2013).

La PAS viene citata come **causa interferente** nei programmi di visita al genitore non affidatario come se fosse una diagnosi clinica scientificamente comprovata. In realtà, si tratta di un'invenzione di Gardner e nulla più. Non ci sono tuttora dati scientifici attendibili che sostengano la sua esistenza: essa si basa solo su alcune osservazioni cliniche di Gardner e viene "diagnosticata" in base ai criteri formulati dallo stesso autore, mai verificati con studi controllati. (da *La violenza sulle donne e i minori, una guida per chi lavora sul campo*, Romito, Melato, 2013)

Ci sono, invece, tantissimi casi di bambini e bambine che rifiutano di vedere e incontrare il padre perché ne hanno paura, perché per anni hanno assistito alle violenze che il proprio padre riservava alla propria madre.

Troppo spesso, purtroppo, questo tipo di violenza psicologica sui bambini testimoni di violenza viene sminuita e si attribuisce la responsabilità dei disagi del bambino ad una generica conflittualità tra genitori ed alla separazione dei coniugi e non alla situazione di maltrattamenti subiti dalla loro madre.

E' indispensabile riconoscere che i maltrattamenti in famiglia non sono "liti tra coniugi", ma sono veri e propri reati che ledono l'integrità fisica e psichica delle vittime e che il bambino che assiste alla violenza è egli stesso vittima di violenza.

Nella P.A.S. viene completamente negata (o comunque non viene presa in considerazione) la violenza domestica, l'eventuale maltrattamento e le sue conseguenze fisiche, psicologiche, sociali sulla vittima (la madre) e sui figli (violenza assistita).

La **rete anti violenza locale deve prevedere** la presenza delle agenzie competenti presenti nel territorio, siano esse pubbliche o private, con il coinvolgimento attivo anche delle operatrici e degli operatori che partecipano alla definizione del progetto di uscita dalla violenza condiviso con la donna, al fine di **dare concreto sostegno e una risposta globale** alle donne che stanno vivendo o hanno vissuto in situazioni di violenza.

7. IL LAVORO DI RETE E L'INTEGRAZIONE DELLE DIVERSE OPERATIVITÀ DEI SERVIZI

7.1 La costruzione di una rete anti violenza locale

Presupposti per... LA COSTRUZIONE DI UNA RETE ANTIVIOLENZA

- **riconoscere il paradigma della differenza di genere.** Occorre infatti pensare al genere femminile come portatrice di valori unici ed originali e non semplicemente come entità che riflette altrui opinioni o che dipenda da altri. E' importante riconoscere la donna come persona, intendendo con questo il riconoscimento di tutte le sue risorse, potenzialità e capacità
- **rifiutare qualsiasi forma di violenza.** Non legittimare mai una relazione tra generi che implichi la prevaricazione, la sopraffazione e l'annientamento di un genere rispetto all'altro; quindi, parlando di violenza maschile contro le donne, ci si riferisce alla prevaricazione, sopraffazione dell'uomo rispetto alla donna
- **non utilizzare lo strumento della mediazione**
- **sospendere il giudizio** quando si ascolta una donna che subisce o ha subito violenza
- **riconoscere la violenza** maschile contro le donne **come** un fenomeno socio culturale ed **una violazione dei diritti umani** (Convezione di Istanbul)

Presupposti per... UN EFFICACE RETE ANTIVIOLENZA

- **adottare un linguaggio comune** dimenticandosi delle proprie spinte individualiste. Il linguaggio deve essere comprensibile a tutti, deve rimandare a letture comuni per poter identificare in modo inequivocabile la violenza e aiutare nel concreto le donne che ne sono vittime. L'uso di un linguaggio comune permette di condividere più facilmente una **prospettiva comune** nelle azioni di contrasto alla violenza, di adottare **linee operative condivise** e di definire **procedure condivise** tra differenti organismi, anche attraverso protocolli di intesa e/o l'avvio di progetti inter-istituzionali
- **essere disponibili a reticolare**, cioè creare agganci tra forze diverse che - pur mantenendo la loro autonomia e specificità - perseguono insieme precisi obiettivi comuni. Lavorare in rete significa, per ogni operatore, creare sinergie, integrare le proprie competenze, accrescere la conoscenza del proprio territorio per raggiungere un obiettivo comune
- utilizzare una **metodologia integrata di presa** in carico da parte di tanti servizi che deve sempre prevedere **un unico progetto** di uscita dalla violenza condiviso con la donna e nel rispetto della sua autodeterminazione
- **salvaguardare l'autonomia** e l'autoregolazione dei singoli soggetti di rete, garantendo comunque il **collegamento di tutti con il Centro Antiviolenza a cui affidare la governante in collaborazione con I Servizi Sociali.**

Caratteristiche della Rete

Il **modello** di rete da adottare deve essere **"aperto"** per attivare, anche in progress, l'inserimento di "nodi di servizio" ulteriori rispetto a quelli già individuati **e assicurare una presa in carico integrata** che coinvolge e sfrutta tutte le opportunità che la rete locale può avere a disposizione; ciò permette di **dare una risposta**, in modo **globale**, alla situazione multiproblematica che la donna solitamente presenta.

La rete **deve essere antiburocratica, flessibile, centrata sulle esigenze della donna e dei/delle suoi/sue figli/figlie** (se presenti)

**7.2 I soggetti
della
Rete
anti violenza
integrata**

**I soggetti coinvolti
nella rete di intervento integrato**

Una **“rete integrata”** di soggetti pubblici e privati deve essere il più allargata possibile e coinvolgere i seguenti ambiti istituzionali e privati competenti:

A) l'ambiente istituzionale pubblico (Regione, Provincia e Comune, ASL, Ufficio Scolastico Territoriale Consigliera di parità, sportelli sociali, centri stranieri e Centri per l'impiego)

B) l'ambiente afferente al settore del privato sociale, con particolare riguardo alla rete dei centri anti violenza, case di accoglienza/ rifugio, anche per i minori, centri che si occupano degli autori maltrattanti

C) le organizzazioni operanti sul territorio regionale e iscritte ai registri regionali del volontariato o delle associazioni di promozione sociale, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) nonché le cooperative sociali che abbiano come compiti la prevenzione e la lotta alla violenza ed il sostegno alle vittime di violenza e con consolidata esperienza

La **governance** della rete deve essere affidata dall'equipe del **Centro Anti violenza** più vicino, privilegiando dove presente il centro D.i.Re e sempre in collaborazione con il Servizio Sociale competente che ha il compito di mettere in contatto la donna con i “nodi di servizio” della rete per tutti gli ambiti relativi al suo percorso di accompagnamento e per concordare e coordinare le migliori prassi operative.

Questa modalità di lavoro consente di evitare che ci siano forme di intervento parallele e discordi che possano generare dispendio di risorse e creare confusione, indebolendo il sistema di protezione delle donne e generando nelle stesse insicurezza e confusione.

7.3 il ruolo dei Centri Antiviolenza

Qualche definizione

I Centri antiviolenza sono luoghi predisposti per accogliere le donne che hanno subito violenza di genere, in qualsiasi forma essa si concretizzi, indipendentemente dalla loro nazionalità, etnia, religione, orientamento sessuale, stato civile, credo politico e condizione economica. Sono gestiti da organizzazioni di donne, attive ed esperte nell'accoglienza, offrono protezione, sostegno a donne vittime di violenza intra e extra-familiare e ai loro figli/figlie minori.

(Definizione da "Raccomandazioni del Forum delle Esperte della Conferenza dell'Unione Europea sulla Violenza contro le donne, Colonia 1999; manuale WAVE - Women Against Violence in Europe, per l'apertura e la gestione dei centri antiviolenza).

Le operatrici, sia volontarie che retribuite, **devono avere una formazione specifica sulla violenza**, aggiornamenti continuativi e una supervisione periodica atta a proteggerle dal rischio di burn-out e di traumatizzazione secondaria. **La professione di operatrice in un Centro antiviolenza** deve contenere alcuni elementi essenziali, che riguardano la sua formazione nel campo del femminismo, dell'empowerment e delle politiche di genere. Tutte le operatrici, le volontarie e le tirocinanti, inoltre, si impegnano a rispettare la l'anonimato, la segretezza e la riservatezza delle informazioni personali relative alle donne e ad attenersi all'obbligo morale di seguire i principi ispiratori dell'intervento (lavorare con il consenso e per il vantaggio della donna; fornire protezione, ecc.). I Centri **si avvalgono di aiuto esterno e collaborazioni**, eventualmente anche maschili, finalizzate a progetti specifici, dopo una accurata selezione e formazione.

Obiettivi :

- **garantire** alle donne vittime di violenza e ai loro figli/e anonimato, segretezza e spazi dedicati e adeguatamente protetti, che non devono essere usati per altri scopi o altri tipi di utenza
- **fornire** alle donne e ai bambini sostegno specifico per uscire dalla violenza, per superare le esperienze traumatiche, riconquistare la propria autonomia e autodeterminazione e porre le basi per una vita indipendente e autonoma
- **riconoscersi** in principi comuni, basati su una lettura sociale del fenomeno della violenza contro le donne, inteso come frutto di un costrutto culturale, quindi non necessariamente collegato ad una patologia individuale del maltrattatore o della vittima, ma conseguenza della disparità di potere tra uomini e donne

LINEE GUIDA

**La metodologia
dei Centri Antiviolenza D.i.R.e.**

Metodologia di accoglienza dei Centri Antiviolenza D.i.Re

La metodologia di accoglienza (sviluppata nel corso degli anni e validata da tutte le principali organizzazioni internazionali che si sono occupate d'intervento e di standard di qualità nell'aiuto offerto alle vittime di violenza) è basata sul rafforzamento (**empowerment**) della identità della donna e sulla relazione tra donne. Per questo i Centri si avvalgono di personale esclusivamente femminile, in quanto è proprio attraverso la relazione fra donne che si può innescare un processo virtuoso di reciproco riconoscimento e sostegno.

L'intervento è di **carattere relazionale o psico-sociale**, non terapeutico in senso tecnico e consiste in un percorso di colloqui a cadenza periodica e di durata variabile, finalizzato al raggiungimento di obiettivi stabiliti con la donna, secondo tappe concordate. È la relazione che si instaura tra la donna che ascolta e la donna che si racconta il tramite che permette a quest'ultima di raggiungere un cambiamento, una conoscenza più consapevole di se stessa e delle proprie capacità. Non viene avviato un percorso di cambiamento del sé, ma di **realizzazione di sé**; viene facilitato ciò che, per la donna, è potenzialmente e realisticamente possibile perseguire.

Alle donne non vengono offerte soluzioni precostituite, ma un sostegno specifico e informazioni adeguate, affinché possano trovare la soluzione adatta a sé e alla propria situazione.

La metodologia prevede **che ogni azione** (denuncia, separazione, attivazione dei servizi, ecc.) venga intrapresa **solo con il consenso della donna e che si lavori sempre per il suo vantaggio**, attraverso una modalità che consenta alla donna di parlare di sé, offrendole la possibilità di credere in se stessa, secondo i presupposti della protezione, della riservatezza e del non giudizio da parte delle operatrici.

I Centri antiviolenza **non utilizzano** nelle situazioni di violenza domestica lo strumento della **mediazione familiare**, in linea con una vasta letteratura che lo considera dannoso, oltre che inutile.


***I servizi
dei Centri Antiviolenza D.i.Re***



LINEE GUIDA

Il lavoro di rete e l'integrazione delle diverse operatività dei servizi

Il ruolo dei Centri Antiviolenza



Questo elenco non è esaustivo

LINEE GUIDA

Il **Servizio Sociale**, per ragioni diverse, entra in contatto con donne che appartengono alle fasce sociali culturalmente e socialmente più svantaggiate, dove le aggressioni verbali e fisiche, le umiliazioni, le prevaricazioni, sono "considerati socialmente accettabili" e non è raro incontrare donne che accettano e giustificano il partner violento.

7.4 il ruolo dei Servizi Sociali

Obiettivi

Il Servizio Sociale territoriale può essere considerato l'elemento catalizzatore per promuovere il cambiamento sociale e culturale perché:

- una famiglia dove la donna è oggetto di violenza propone ai figli un **modello relazionale** che facilmente verrà reiterato. Promuovere il cambiamento di questo tipo di cultura rientra tra i compiti e gli obiettivi del Servizio Sociale
- l'assistente sociale del territorio più di altri/e operatori/trici ha la possibilità di contribuire **a fare emergere il problema** della violenza sulle donne
- gli interventi di assistenza economica, o le segnalazioni di dispersione scolastica o le richieste di indagine dei Tribunali ed ogni altra attività del servizio, sono **occasioni per entrare** nelle famiglie, conoscerne lo stile di vita e stabilire con le donne una relazione di fiducia che può facilitare la comunicazione e fare emergere il problema della violenza esperita

Importanza della relazione tra la donna vittima di violenza e l'Assistente Sociale

Il primo contatto con un operatore/trice sociale può diventare un primo e importante momento fertile per far emergere una violenza taciuta perché considerata "irrilevante" rispetto ad altre emergenze di sopravvivenza.

Durante il colloquio diventa così prioritario, mantenere saldo il presupposto della libertà di scelta della donna di uscire o meno da una situazione di violenza. Questo comportamento è importante per stimolare la fiducia della donna nel cambiamento, nella possibilità di migliorare la propria condizione, e per valutare insieme i disagi e i danni arrecati dal permanere dentro una relazione violenta. Occorre **essere consapevoli** degli stereotipi e dei pregiudizi verso le assistenti sociali (ad esempio "tolgono i bambini ai genitori"), per portare la donna oltre tali "steccati" e per "collaborare" insieme alla costruzione di un progetto che soprattutto la donna deve desiderare. La costruzione di una relazione d'aiuto efficace diventa l'obiettivo primario.

Durante l'incontro è importante...

- **avere un atteggiamento rassicurante ed accogliente** (può aiutare la donna a raccontarsi ed a instaurare un rapporto di fiducia)
- **avere un atteggiamento empatico, di dialogo e non giudicante**
- utilizzare **domande aperte** che lasciano spazio al dialogo
- **dare informazioni** sulle risorse disponibili, sulle possibili azioni a sua tutela, sui rischi in cui potrebbe incorrere per se e per i/le figli/e, avendo piena consapevolezza che le sue decisioni verranno rispettate e niente verrà fatto senza essere concordato ed accettato da lei. La donna dovrà essere informata che l'operatore/trice ha comunque gli obblighi previsti dalla legge in materia di tutela dei minori e rispetto ai reati dove vi è procedibilità d'ufficio
- **rispettare le decisioni** della donna anche se richiederanno tempi di maturazione lunghi (si pensi al cosiddetto "ciclo della violenza"), sapere su chi e su quali risorse potrà fare affidamento è già un punto di partenza per costruire un percorso di vita alternativo alla condizione che quotidianamente esperisce

LINEE GUIDA

Il lavoro di rete e l'integrazione delle diverse operatività dei servizi

Il lavoro di rete con altri servizi del territorio: il circuito virtuoso della tutela

Il Centro Antiviolenza e i Servizi Sociali rappresentano i **“nodi della rete”** volti ad assicurare alle donne che desiderano allontanarsi dalla situazione violenta, la tutela del diritto di cittadinanza ed integrazione sociale, per costruire il loro percorso di “vita” alternativo alla condizione di violenza subita e realizzare il progetto di autonomia. La co-progettazione del progetto individualizzato prevede interventi relativi sia alla gestione dell'emergenza e alla valutazione del rischio, che al supporto dell'autonomia economica attraverso l'offerta di servizi di orientamento/inserimento lavorativo e di accompagnamento all'autonomia alloggiativa.

7.5 Il lavoro di rete con altri servizi del territorio: il circuito virtuoso della tutela

Standard qualitativi dei servizi della rete

Durante il percorso di uscita dalla violenza, **per assicurare** alle donne una **rete di sostegno efficace** - in grado di offrire servizi di qualità che rispondono pienamente ai suoi bisogni e alle sue aspettative - **è necessario definire** per ciascun servizio erogato dalla rete gli **obiettivi generali, i fattori di qualità** e i **processi amministrativi** per raggiungerli.

Nell'ambito di ciascun accordo è molto importante stabilire un processo di **determinazione degli standard di qualità** che nasca dal basso, coinvolgendo gli/le operatori/trici della rete e che non privilegi un solo approccio fra i molti presenti in materia sul territorio, ma **riconosca** comunque alla donna **credibilità, assenza di giudizio, e rispetti i suoi tempi e volontà anche nell'intraprendere decisioni riguardanti la sfera giudiziale.**

In caso di violenza è **esclusa la mediazione e la terapia familiare.**

È necessario che tutti i nodi di rete considerino questo **percorso un transito verso l'autonomia**, un avvicinamento alla libertà.

Questo implica **il superamento di approcci tecnici standardizzati e aprioristici** a favore di un metodo che parte dal dar credito al racconto delle donne che non possono e **non devono essere considerate un “oggetto”** a cui sovrapporre le professionalità (poliziotto/o, medica/o, psicologa/o, assistente sociale, ecc.). Bisogna che tutti i nodi partano dalla considerazione **che le donne che hanno subito violenza sono in stato temporaneo di disagio e che è quindi necessario strutturare con loro, e non per loro, un progetto di ridefinizione e riorganizzazione della propria vita condiviso in ogni aspetto.**

LINEE GUIDA

SERVIZI
“accesso e ascolto”

Consentono il primo contatto della donna con la rete. L'accesso della donna che ha subito violenza alla rete dedicata dei servizi richiede che siano definite e condivise nell'ambito degli accordi territoriali procedure specifiche di contatto e di accesso. Solitamente, si definiscono quali **porte di ascolto informali** i soggetti istituzionali e non, non dedicati all'accesso diretto ai servizi ma facenti parte della rete di vita relazionale della donna, fra questi ad esempio: scuola, servizi educativi, associazioni, parrocchia, **i quali dovrebbero informare la donna sull'esistenza di un Centro Antiviolenza D.i.Re più vicino al quale può rivolgersi** dove da oltre 20 anni esistono i presupposti basilari per garantire alle donne di potersi affrancare dalla violenza: il personale è tutto femminile, esiste un rifiuto dell'atteggiamento di responsabilizzazione o colpevolizzazione delle donne e non si lavora mai con il maltrattante. Le porte d'accesso per l'accoglienza sono i **“nodi della rete”** per l'accoglienza della donna che ha subito violenza: in questo caso, **ogni operatore** delle differenti porte d'accesso **si coordina con l'equipe del Centro Antiviolenza D.i.Re** per realizzare il percorso di accompagnamento all'autonomia.

I Servizi della Rete antiviolenza locale e standard qualitativi

STANDARD SERVIZI
“accesso e ascolto”

- 1) realizzare il **primo livello di ascolto**, attraverso un colloquio in un luogo dedicato, e il coinvolgimento del Centro Antiviolenza per evidenziare i bisogni, le aspettative e le difficoltà delle donne, e per attivare procedure per la messa in sicurezza in presenza di pericolo immediato; il percorso può richiedere tempi di maturazione lunghi
- 2) sviluppare, se necessario, da parte del Centro Antiviolenza una **attività di ascolto e integrazione di secondo livello** per il supporto, sostegno e inserimento della donna e dei minori eventualmente presenti. Sarà l'equipe del Centro, qualora la donna scelga di rivolgersi ad esso, a **strutturare con la donna un progetto di ridefinizione della propria vita** nel quale lei è attrice principale del suo percorso di uscita dalla violenza; percorso nel quale saranno attivati tutti i nodi di rete necessari

SERVIZI "accoglienza"

coincide con l'avvio della co-progettazione del percorso di messa in sicurezza e di costruzione del progetto di autonomia della donna. Le attività riguardano:

- a) **sostegno e formulazione del progetto di cambiamento**: uscire dal ciclo della violenza richiede spesso periodi medio lunghi; il circuito relazionale nel quale la donna è inserita spesso riguarda gli affetti più cari ed investe tutte le proprie scelte di vita*
- b) **sostegno e formulazione del progetto di eventuale allontanamento**: il coinvolgimento di più operatori per un sostegno non solo sociale e psicologico, ma anche legale. L'allontanamento può essere ipotizzato in emergenza o programmato*
- c) **avvio**, laddove la donna lo desidera, **di procedure per aiutarla ad entrare in contatto con i servizi per il lavoro.***

Le attività di accompagnamento si differenziano nel caso di una situazione di emergenza o qualora la donna si rivolga ai servizi in qualsiasi punto della rete in non emergenza

Allontanamento in emergenza

*È fondamentale che la donna stia in luoghi sicuri e protetti come sono le case dei Centri Antiviolenza dove vi opera personale altamente qualificato, in subordine è possibile rivolgersi alla rete parentale o amicale purché sia **verificata e salvaguardata la sicurezza**. Essere accolte presso persone conosciute che acconsentono "la scelta delle donne" e sostengono il percorso rappresenta per la donna un aiuto e un punto di forza per uscire dalla violenza.*

il percorso di accompagnamento della donna, sempre ad opera dei Centri Antiviolenza, dovrebbe consentirle di attivare le proprie risorse personali, le risorse familiari e amicali per poter sviluppare un processo di libertà attraverso la ri/acquisizione dell'autonomia, in particolare rispetto alla ricerca dell'autonomia economica, abitativa e assistenziale.

Allontanamento non in emergenza ossia programmato

il percorso di accompagnamento della donna, sempre ad opera dei Centri Antiviolenza, dovrebbe consentirle di attivare le proprie risorse personali, le risorse familiari e amicali per poter sviluppare un processo di libertà attraverso la ri/acquisizione dell'autonomia, in particolare rispetto alla ricerca dell'autonomia economica, abitativa e assistenziale.



- sensibilizzare / aumentare la conoscenza delle forme di violenza specifiche di diverse culture (mutilazioni genitali femminili, matrimoni forzati, acidificazione, ecc.) e specializzare le competenze relative al fine di saper interagire con le donne che hanno subito tale pratica

LINEE GUIDA

Conclusioni

Il **Centro Antiviolenza** e il **Servizio Sociale** locale rappresentano i due **"nodi di rete"** indispensabili per accompagnare la donna che subisce o ha subito violenza verso la decisione consapevole di interrompere il ciclo della violenza, tutelare il suo diritto di cittadinanza ed integrazione sociale, a costruire il percorso di "vita" alternativo alla condizione di violenza subita e realizzare il progetto di autonomia.

Per raggiungere questi obiettivi è importante aver ben chiare le diverse specifiche competenze e attivare una serie di azioni condivise. In particolare, è importante che nell'affrontare il problema della violenza contro le donne si **utilizzi la metodologia dell'accoglienza** adottata da oltre 20 anni dai Centri Antiviolenza **D.i.R.e.** Metodologia:

- in cui **NON** si utilizza lo strumento della **mediazione familiare**, in linea con una vasta letteratura che lo considera dannoso, oltre che inutile
- orientata verso un **supporto** di tipo globale (**olistico**).
- basata sul rafforzamento (**empowerment**) della identità della donna e sulla relazione tra donne
- avente **carattere relazionale o psico-sociale**, non terapeutico in senso tecnico che ponga la **donna al centro** perché è necessario riconoscere che il suo recupero psico-fisico passa dalla condivisione di uno specifico percorso costruito grazie ad un significativo rapporto di relazione e di fiducia.
- che facilita l'avviamento di un **percorso di realizzazione di sé**
- in cui **ogni azione** (denuncia, separazione, attivazione dei servizi, ecc.) venga intrapresa **solo con il consenso della donna e che si lavori sempre per il suo vantaggio**, attraverso una modalità che consenta alla donna di parlare di sé, offrendole la possibilità di credere in se stessa, secondo i presupposti della protezione, della riservatezza e del non giudizio da parte delle operatrici.

E' quindi auspicabile che a livello locale tra il Centro Antiviolenza e il Servizio Sociale del Comune competente si **formalizzi un accordo di rete** in cui si definiscano ruoli e funzioni, i criteri per l'accesso alla rete, le procedure e le modalità per il primo contatto e la presa in carico, gli standard qualitativi dei servizi offerti.

8. GLI UOMINI MALTRATTANTI

8.1. Riconoscere la violenza maschile contro le donne

Riconoscere un maltrattante non è facile. In verità, uno dei maggiori problemi che incontrano le vittime, gli amici, i familiari e i servizi quando la violenza viene svelata è quanto il violento sembri “normale”. Moltissime vittime descrivono il partner violento come Jekyll e Hyde, mostrandosi amabile e adeguato in pubblico e un “mostro” nella vita familiare. Per questo motivo, le vittime impiegano molto tempo a cercare di comprendere i motivi che rendono il partner violento.

*Ciò che accomuna gli uomini che esercitano violenza è il **bisogno di controllare l'ambiente** per sentirsi sicuri. Quando sentono che riescono a controllare la partner, la violenza aumenta e si rafforza la convinzione della capacità di controllo a **discapito della possibilità di un cambiamento**.*

***I programmi psico educativi per i maltrattanti** devono avere l'obiettivo di rendere il maltrattante consapevole degli effetti della violenza sulla partner e sui figli attraverso l'assunzione completa della responsabilità dell'agito violento.*

I principi fondamentali sono

- la violenza contro le donne è inaccettabile
- la responsabilità della violenza è di chi la esercita
- i centri per Maltrattanti non devono considerarsi sostitutivi dei Centri Antiviolenza rivolti alle donne
- gli interventi per uomini maltrattanti non devono essere usati come un'alternativa alla pena, tantomeno mitigarne l'entità

Gli uomini Maltrattanti

Riconoscere la violenza maschile contro le donne

Il maltrattante come genitore

Il comportamento del genitore può arrecare danno ai figli se:

- agisce violenza fisica direttamente su di loro
- li mette a rischio attraverso la trascuratezza
- li terrorizza psicologicamente
- li obbliga a prendere parte nel maltrattamento della madre
- non permette alla madre di prendersi cura dei figli
- sabotava gli interventi/ minando l'autorità dei servizi preposti alla protezione dei minori

I comportamenti violenti possono influire negativamente sui bambini perché:

- creano modelli che perpetuano la violenza
- indeboliscono l'autorevolezza della madre
- contrattaccano le azioni protettive della madre
- fomentano le divisioni all'interno della famiglia

Sebbene non tutti gli uomini che esercitano violenza si comportino allo stesso modo, si possono individuare **atteggiamenti comuni:**


eccessiva gelosia

E' spesso intesa come un segno d'amore, poi diventa il pretesto per chiedere alla partner chi ha visto durante il giorno, per accusarla di flirtare con qualcuno oppure per essere geloso del tempo che lei trascorre con la sua famiglia o amici e/o di tutte quelle attività che non lo includono. Con il pretesto della gelosia potrà chiamare la partner più volte al giorno fino a impedirle di lavorare per il timore che possa incontrare qualcun altro.

LINEE GUIDA

Gli uomini Maltrattanti


Riconoscere la violenza maschile contro le donne



LINEE GUIDA

Gli uomini Maltrattanti

Riconoscere la violenza maschile contro le donne



LINEE GUIDA

Gli uomini Maltrattanti

Riconoscere la violenza maschile contro le donne

**dr. Jeekyll e
Mr Hyde**

Raramente i maltrattanti agiscono costantemente violenza; infatti, alla violenza alternano momenti di apparente gentilezza e attenzione. Questo comportamento confonde ulteriormente la partner.

**alcool
e uso di
sostanze**

Né il bere, né l'uso di sostanze sono causa della violenza, ma ne possono aumentare il rischio; in questi casi i maltrattanti giustificheranno il comportamento violento perché alterati dall'alcool o dalla droga. Il legame tra uso di alcool e /o sostanze non è stato ancora sufficientemente studiato, ma è evidente che aumenta il pericolo di violenza.

**Avere una
storia di
violenza**

Molto raramente la violenza contro la partner è un evento unico nella storia di un maltrattante perché non sono le circostanze a rendere l'uomo violento. Qualche volta è il maltrattante stesso a raccontare alla partner attuale che ha agito violenza contro altre donne nel passato, ma la responsabilità rimane sempre nella partner. Aver agito violenza nel passato è un indicatore di rischio.

LINEE GUIDA

Reti di donne – servizi on line

D.i.Re – Donne in Rete Contro la Violenza

Via della Lungara, 19 Roma (Casa Internazionale delle Donne)

telefono: 392-7200580

www.direcontrolaviolenza.it

direcontrolaviolenza@women.it

www.facebook.com/DiReDonneInReteControLaViolenza

COMECITROVI: la mappa dei centri antiviolenza in Italia

http://www.casadelledonne.it/cms/index.php?option=com_wrapper&Itemid=174

APP Dire

Applicazione ufficiale dell'associazione Donne in Rete contro la violenza.

Informazioni, servizi e notizie che affrontano il tema della violenza maschile sulle donne secondo l'ottica della differenza di genere.

<https://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=658328887>

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.appsbuilder430715&feature=search_re sul

[t#?t=W251bGwsMSwyLDEsImNvbS5hcHBzYnVpbGRlcjQzMDCxNSJd](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.appsbuilder430715&feature=search_re)

WAVE – Women Against Violence Europe

Network europeo Centri Antiviolenza

www.wave-network.org

GNWS – Global Network of Women's Shelters

Network mondiale Centri Antiviolenza

www.gnws.org

EWL – European Women's Lobby

Rete di associazioni di donne in Europa

www.womenlobby.org

Bibliografia essenziale

- A.A.VV., La violenza verso le donne delle professioni d'aiuto: linee guida per operatori/trici, Antepima, Palermo, 2004
- A.A.VV., Linee guida per contrastare la violenza verso le donne: strumenti per le professioni di aiuto, Tipografia STET, Potenza, 2008
- A.A.VV., Campagna del Fiocco Bianco: manuale per la formazione e le attività educative rivolte alla scuola media secondaria superiore, Bologna, 2007
- Aresti, L., La violencia impune. Una mirada sobre la violencia sexual contrala mujer. Daño psicológico y estrategias de apoyo. Facultad de Psicología de la UANL, Monterrey (México), 1997
- Baldry Anna Costanza, (a cura di), Dai maltrattamenti all'omicidio, valutazione del rischio di recidiva e dell'uxoricidio, 4. ed. aggiornata, Franco Angeli, 2013
- Bozzoli Alessandra, Merelli Maria, Ruggerini Maria Grazia (a cura di), Il lato oscuro degli uomini: la violenza maschile contro le donne: modelli culturali di intervento, Ediesse, Roma, 2013
- Callà Rose Maria, Conflitto e violenza nella coppia, Franco Angeli, 2011
- Creazzo Giuditta, Bianchi Letizia (a cura di), Uomini che maltrattano le donne: che fare? Sviluppare strategie di intervento con uomini che usano violenza nelle relazioni di intimità, Carocci, Roma, 2009
- Differenza Donna (a cura di), Trasferimento di buone pratiche e costruzioni di reti, Manuale, 2010
- Gainotti Merete Amann, Susanna Pallini, La violenza domestica, Magi Edizioni Scientifiche, 2008
- Hirigoyen Marie-France, Sottomesse: la violenza nella coppia, Einaudi, Torino, 2006
- Jackson Nicky Ali, Encyclopedia of domestic violence, Routledge, New York, London, 2007
- Marchueta Graciela, Le relazioni pericolose, in Greco, Massimo (a cura di) Lettere dal silenzio. Storie di accoglienza e assistenza sanitaria di donne che hanno subito violenza, Franco Angeli, Milano, 2011
- McClennen Joan, Social Work and Family Violence: Theories, Assessment, and Intervention Springer Publishing Company, New York, 2010
- Righi Caterina, L'accoglienza alle donne maltrattate presso I centri anti violenza: esperienze e prospettive di una realtà locale, in Cretella Chiara, Cinzia Venturoli, (a cura di) Voci dal verbo violare: Analisi e sfide educative contro la violenza sulle donne, I libri di EMIL, Bologna, 2010
- Romito Patrizia, Un silenzio assordante. La violenza occulta su donne e minori, Franco Angeli, Milano, 2000
- Romito Patrizia e Mauro Melato (a cura di), La violenza sulle donne e sui minori: una guida per chi lavora sul campo, Carrocci Faber, Roma, 2013

Bibliografia

- Rubin Gayle (1975), "The Traffic in Women: Notes on the «Political Economy» of Women", in R. Reiter (a cura di), Towards an Anthropology of Women, New York, Monthly Review Press, pp. 157-210
- Ponzio Giuliana, Un mondo sovvertito, Esperienze di lavoro in case rifugio per vittime di violenza domestica, Le Lettere, 2010
- Terragni Laura, Libertà femminile e violenza sulle donne - Franco Angeli, Milano, 2000
- Walker Leonore, Abused Women and Survivor Therapy, American Psychological Association, Washington D.C. 1996
- Walker Leonore, How battering happens and how to stop it, in Doona Moore (comp.) Battered Women, Sage, Beverly Hills, CA, 1979
- Walker Leonore, The Battered Women, Harper and Row, New York 1979

Risorse Online

- Casa delle donne per non subire violenza, Femicidio: I dati raccolti dal Gruppo femicidio in: <http://femicidiocasadonne.wordpress.com>
- CISMAI, Requisiti minimi dei servizi contro il maltrattamento e l'abuso all'infanzia, 2005 in: <http://www.cismai.org/documenti/276-requisiti-minimi-degli-interventi-nei-casi-di-violenza-assistita-da-maltrattamento-sulle-madri>
- Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e lotta nei confronti delle donne e la violenza domestica, Istanbul, 11 maggio 2011 in: http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/8_marzo_2014/convenzione_Istanbul_violenza_donne.pdf
- Convenzione del Consiglio d'Europa, in: <http://www.conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?CL=ITA&NT=210>
- Domestic Abuse Intervention Programs (DAIP), Duluth, Minnesota, Usa. in: www.theduluthmodel.org
- FRA. European Union Agency for Fundamental rights, Violence against women an EU wide survey, 2014 in : http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-vaw-survey-main-results_en.pdf
- ISTAT, La violenza contro le donne: Indagine multiscopo sulle famiglie "Sicurezza delle donne", 2006, in: http://www3.istat.it/dati/catalogo/20091012_00/Inf_08_07_violenza_contro_donne_2006.pdf
- Lexop, report research 2013, Lexop, lex-operators alla together for women victims of intimate partner violence / edited by Maria Virgilio, Bologna, 2013 in: http://www.lexop.org/redazione/contenuti/documenti/doc_817/BOOK%20DAPHNE%20III%20LEXOP%20-%20Report%20Research%202013.pdf

LINEE GUIDA

Bibliografia

- Kropp Randall, Hart Stephen, Webster Christopher, SARA Spousal Assault Risk Assessment Guide, Vancouver, British Columbia Institute Against Family Violence, 1995 in: www.sara-project.org (Questionario scaricabile in www.surveygizmo.com/s3/954104/ISA-online)
- Micheal Kaufmann, <http://www.michaelkaufman.com/tag/white-ribbon-campaign>
- ONU: UNRIC, Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione in: <http://www.unric.org/it/attualita/29840-il-fondo-delle-nazioni-unite-per-la-popolazione-unfpa-lancia-il-rapporto-lo-stato-della-popolazione-nel-mondo-2013-31-ottobre-2013>
- SARA - Centro Studi Vittime Sara in http://www.sara-cesvis.org/index.php?option=com_content&task=view&id=117&Itemid=128
- Social Worker's Practice Guide to Domestic Violence, Children's Administration, Revised Edition May, 2012 Washington State, Department of Social and Health Services, in http://wscadv2.org/docs/social_workers_practice_guide_to_dv_feb_2010.pdf
- SWITCH OFF: progetto rivolto agli orfani di femminicidio <http://www.switch-off.eu/>
- Risoluzione del Parlamento Europeo del 5 Aprile 2011 sulle priorità e sulla definizione di un nuovo quadro politico dell'Unione Europea in: materia di lotta alla violenza contro le donne, 2011 (Convenzione di Istanbul) in: <http://www.protectingvictims.eu/upload/pages/22/Risoluzione-5Aprile2011.it.pdf>
- Violence against women: an EU-wide survey , European Union Agency for Fundamental Rights ,2014 in: <http://fra.europa.eu/en/publication/2014/vaw-survey-results-at-a-glance>; <http://fra.europa.eu/en/publication/2014/vaw-survey-main-results>; <http://fra.europa.eu/en/publication/2014/vaw-survey-technical-report>
- <http://fra.europa.eu/en/publication/2014/vaw-survey-technical-report>
- Wave, Protect: identificazione e protezione delle vittime ad alto rischio di violenza di genere, una panoramica, Vienna, in: http://www.wave-network.org/sites/wave.local/files/05_conclu_italian.pdf
- Wave, Via dalla violenza. Manuale per l'apertura e la gestione di un centro antiviolenza, Vienna, 2004, in http://www.wave-network.org/sites/default/files/manual_italian.pdf (contiene le Raccomandazioni del Forum delle Esperte della Conferenza dell'Unione Europea sulla Violenza contro le donne, Colonia 1999)
- WHO-OMS, Researching violence against women: A practical guide for researchers and activists, World Health Organization, 2005 in: <http://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/9241546476/en/>
- WHO-OMS - Organizzazione Mondiale della Sanità World Report Violenza e salute nel mondo, World Health Organization, 2002 in: http://whqlibdoc.who.int/publications/2002/9241545615_ita.pdf?ua=1

La normativa italiana sulla violenza contro le donne

- Art. 572 del Cod. Pen. : Norma contro il maltrattamento in famiglia o verso i fanciulli
- 1996
L. n. 66 del 1996: Norme contro la violenza sessuale
- 1998
L. n. 269 del 1998: Norme contro lo sfruttamento della prostituzione e pornografia
- 2001
L. n. 154 del 2001: Misure contro la violenza nelle relazioni familiari
- 2006
L. n. 38 del 2006: Lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e pedopornografia anche a mezzo internet
- 2006
L. n. 46/2006: Il Governo italiano ratificata la Convenzione ONU contro la tratta degli esseri umani
- 2009
L. n. 38 del 23 aprile 2009: Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori.
<http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2009-02-24&atto.codiceRedazionale=009G0019>
- 2010
Il 3 giugno 2010 è ratificata dal Governo italiano La Convenzione sulla lotta contro la tratta di esseri umani del Consiglio d'Europa (Varsavia, 16 maggio 2005).
- 2011
Nel febbraio 2011 viene formalizzato il primo Piano nazionale contro la violenza di genere e lo stalking
- 2013
 - *D. L. 14 agosto 2013, n. 93 (Detto femminicidio)*
 - *Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province*
<http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-08-16&atto.codiceRedazionale=13G00141¤tPage=1>

VIOLENZA MASCHILE CONTRO LE DONNE



ALLEGATO

LINEE GUIDA

per l'intervento e la costruzione di rete
tra i Servizi Sociali dei Comuni e i Centri Antiviolenza

a cura di D.i.Re – Donne in Rete contro la violenza



D.i.Re
Donne in Rete contro la violenza

*Dedicato a chi continua a lottare
per affermare il diritto delle donne
ad avere una vita
libera dalla violenza maschile*

Linee guida realizzate da:

- Lella Palladino, presidente Cooperativa EVA , Santa Maria Capua Vetere
- Immacolata Tromba, operatrice Centro Antiviolenza G.O.A.P. – Trieste
- Anna Maria Zucca, presidente Centro Antiviolenza Donne & Futuro onlus, Torino

Coordinamento e progetto grafico: Anna Maria Zucca

Bibliografia: Anna Pramstrahler

Copertina: Donata Piccioli

Editing:

- Barbara Bastarelli
- Titti Carrano
- Antonella Veltri

Questa pubblicazione è disponibile on-line gratuitamente sul sito dell'A.N.C.I. (www.anci.it) e di D.i.Re -Donne in rete contro la violenza (www.direcontrolaviolenza.it).

Il suo utilizzo è libero in quanto riteniamo che possa essere utile al fine di sviluppare migliori sinergie nell'aiuto alle donne che subiscono violenza. Chiunque utilizzi i contenuti è pregato di citare la fonte (Creative Commons)

Roma, 20 marzo 2014

ALLEGATO LINEE GUIDA

per l'intervento e la costruzione di rete tra i Servizi Sociali dei Comuni e i Centri Antiviolenza
a cura di D.i.Re – Donne in Rete contro la violenza

ALLEGATO LINEE GUIDA

per l'intervento e la costruzione di rete tra i Servizi Sociali dei Comuni e i Centri Antiviolenza
a cura di D.i.Re – Donne in Rete contro la violenza

GUIDA PER LE DONNE

Le informazioni contenute in questo opuscolo hanno lo scopo di **fornire informazioni alle donne** che stanno maturando o hanno maturato la decisione di abbandonare il contesto violento e di iniziare un percorso verso l'autonomia.

A.1 Informazioni utili per iniziare un percorso di accompagnamento per l'uscita dalla violenza

Cos'è la violenza maschile contro le donne?

E' una **violazione dei diritti umani**.

E' un reato.

Si sviluppa soprattutto nelle relazioni d'intimità non equilibrate perché c'è da parte dell'uomo il **desiderio di controllo e di possesso**.

Chi agisce violenza maschile contro le donne?

- coniuge, ex coniuge
- convivente, ex convivente
- fidanzato, ex fidanzato
- altri famigliari (padre, fratello, zio, ecc.)

Devi sapere che...

- donne di tutte le appartenenze sociali e culturali subiscono violenza da persone che conoscono e amano; infatti, in Italia una donna su 3 tra i 16 e i 49 anni è vittima di violenza
- **nessuno ha il diritto di maltrattarti o di controllarti**. Ricorda che la **responsabilità della violenza è di chi la esercita** non sei tu a provocarla;
- reagire alla violenza domestica può essere difficile e può fare paura, ma molte donne - se aiutate - fanno questo passo per cominciare una vita libera dalla violenza
- guardare a quello che stai vivendo più chiaramente, cercare un sostegno e rendersi conto che in **realtà sei molto più forte di quanto pensi**, sono i primi passi da muovere
- molte donne pensano ancora che se non vengono picchiate in modo severo, non sono vittime di violenza domestica. Ciò non è vero
- **la legge riconosce anche le minacce** e il controllo esercitato con la paura come una forma di violenza
- i Centri Antiviolenza sono a tua disposizione per sostenerti in questo passo.

ALLEGATO LINEE GUIDA

Quali sono le forme della violenza?

La **violenza economica** è ogni **forma di privazione e di controllo** che tende a produrre **dipendenza economica** o ad imporre impegni economici non voluti, ad esempio:

- impedirti di lavorare
- obbligarti a lasciare il lavoro
- controllare il tuo stipendio
- controllare i tuoi estratti conto
- sequestrarti bancomat e carte di credito
- obbligarti a versare lo stipendio sul suo conto corrente
- escluderti dalla gestione economica della famiglia
- costringerti a fare debiti
- licenziarsi per non pagarti gli alimenti
- tenerti in una situazione di privazione economica continua

La **violenza fisica** è ogni **forma di intimidazione o azione** che mette a rischio l'integrità fisica. Vi sono compresi comportamenti quali:

- schiaffeggiarti
- spingerti
- darti calci, pugni
- morsicarti
- sputarti
- darti pizzicotti
- minacciarti
- tirarti i capelli
- costringerti nei movimenti
- sovrastarti fisicamente
- colpirti con oggetti o armi
- bruciarti con le sigarette
- ustionarti
- privarti di cure mediche
- privarti del sonno
- pugnarti, ecc.
- ecc.

Lo **stalking** indica il comportamento assillante e persecutorio che molesta la vittima e la porta in stato di soggezione con l'intento di compromettere la sua serenità, di farla sentire braccata, comunque non libera.

La **violenza sessuale** è ogni forma di imposizione di rapporti e pratiche sessuali non desiderate. Vi sono compresi comportamenti quali essere insultata, umiliata o brutalizzata durante un rapporto sessuale, essere costretta ad assistere ad atti sessuali, subire un tentato stupro, subire uno stupro.

La **violenza psicologica** comprende tutti quei **comportamenti che ledono la dignità e l'identità della donna**. Sono atteggiamenti che si insinuano gradualmente nella relazione e che spesso portano la donna alla perdita dell'autostima.

Quali sono le forme della violenza domestica?

La violenza domestica, oltre al maltrattamento fisico, include la violenza psicologica (manipolare, isolare, denigrare, condizionare, ecc.), la violenza economica, la violenza sessuale.

Spesso alcune azioni non sono percepite come una forma di violenza; **i modi più comuni** sono:

- la **minaccia** di violenza e vendetta
- **rompere** gli oggetti di tua proprietà
- **fare del male** agli animali di casa
- subire rapporti sessuali non voluti, indesiderati, dolorosi o umilianti
- **accusarti** di tutte le difficoltà che si incontrano con i figli, nell'organizzazione della casa
- **privarti** dei contatti con le amiche e della rete sociale
- **privarti** dei rapporti con la tua famiglia
- **impedirti** di lavorare
- offenderti, dirti che non vali niente
- **dirti** cosa indossare e dove puoi andare o dove non puoi andare
- denigrarti, criticarti e insultarti anche davanti agli altri; ecc.

Tutto ciò può farti sentire molto sotto **stress, ansiosa e depressa** con effetti duraturi sulla tua salute

Quali potrebbero essere le conseguenze sulla tua salute?

In molte donne - oltre alle conseguenze fisiche quali ferite, lesioni, contusioni, fratture, ecc. - è stata osservata **una correlazione** tra subire cronicamente violenza domestica e i seguenti sintomi:

- **affaticamento**, mancanza di concentrazione
- **problemi ginecologici**, frequenti infezioni vaginali e delle vie urinarie, dispareunia, dolore pelvico, disfunzioni sessuali
- **mal di testa** cronico
- **complicazioni addominali e gastrointestinali**
- **dolori al torace atipici**
- **frequenti visite** con lamentele vaghe o sintomi senza una evidente anomalia fisiologica
- **paura**, ansia per la propria situazione e per le/i proprie/i figlie/i
- **sentimenti di vulnerabilità**, di perdita e di tradimento
- **perdita di autostima**
- **auto-colpevolizzazione**
- disperazione e **senso di impotenza**
- **ansia**, fobie ed attacchi di panico
- **disturbi del sonno**

ALLEGATO LINEE GUIDA

E i bambini?

E' importante sapere che...

Sappi che i tuoi figli **subiscono violenza assistita** quando tu subisci violenza e loro sono testimoni involontari di questi atti oppure quando loro ne sono a conoscenza e ne percepiscono gli effetti. In questi casi i bambini spesso si sentono responsabili per la violenza e cercano di rendere le cose più facili per le madri non dicendo come si sentono.

Le conseguenze...

La violenza assistita **crea un grave trauma**, genera confusione nel mondo interiore dei bambini su ciò che è affetto, intimità, violenza e mina il cuore delle relazioni primarie. Potenzialmente crea danni che coinvolgono tutte le aree di funzionamento della persona (psicologica, relazionale, emotiva, cognitiva, sociale, fisica, comportamentale). Più tardi, nelle relazioni intime, i maschi hanno una maggior probabilità di essere violenti, mentre le femmine di subire violenza.

La legge punisce gli atti di violenza diretti ai minori e la violenza assistita, cioè assistere al maltrattamento della propria madre e/o familiari.

Di seguito ti indichiamo alcune delle conseguenze più comuni:

- aggressività
- impotenza/paura
- mancanza di empatia
- sfiducia/vergogna
- umiliazione/autolesionismo
- disturbi dell'alimentazione
- enuresi notturna
- - isolamento
- crudeltà verso gli animali
- ritardi nello sviluppo del linguaggio/ ritardi nello sviluppo
- scarsa coordinazione motoria
- disturbi da deficit dell'attenzione/iperattività
- rabbia (per l'ingiustizia percepita o vissuta)
- comportamenti aggressivi e controllanti (verso genitore maltrattato e fratelli)

Cosa è importante fare:

- **dovresti chiedere aiuto** per allontanarti insieme ai tuoi figli dal contesto violento
- **dovresti parlare** ai bambini e dire loro che sentirsi impauriti, arrabbiati e confusi è piuttosto normale in questa situazione
- **dovresti spiegare** che non sono loro la causa della violenza

ALLEGATO LINEE GUIDA

Se stai subendo un maltrattamento...

probabilmente **pensi che non ci siano vie di uscita**. Ti senti impotente, sei confusa, spera ancora che il tuo partner cambi, oppure ti senti in colpa pensando che in fondo sei tu a provocarlo, che non vali nulla, che sei poco attraente, ecc.

Inoltre, non avendo un lavoro **hai paura che ti vengano tolti i figli**, anche perché, come spesso ti senti dire, non sei né una buona moglie, né una buona madre.

Devi però sapere che invece **hai molte più risorse** di quanto pensi ed è da tempo che metti in atto azioni e comportamenti per proteggere te e i tuoi figli.

Non continuare a subire, pensa a ciò che funziona e a ciò che non funziona.

Fai sapere agli amici e ai familiari di cui hai fiducia cosa ti sta succedendo, anche se è imbarazzante e difficile perché è importante per la tua sicurezza. **Potrai anche sorprenderti a scoprire** quanti di loro sono disponibili ad aiutarti.

**Se stai subendo un maltrattamento e vorresti lasciarlo
chiedi aiuto**

Lasciare qualcuno che pensi a te come ad un oggetto di sua proprietà e che per questo ha il diritto di controllarti, può rivelarsi un **momento di rischio** per la tua incolumità e per quella dei tuoi figli.

E' quindi **importante rivolgersi** a chi ti può consigliare e accompagnare concretamente.

ti saranno date indicazioni sui Centri Antiviolenza e servizi presenti nella tua zona.

Qui di seguito trovi la lista dei

CENTRI ANTIVIOLENZA aderenti a D.i.Re.

rivolgiti ai **Servizi Sociali**

Chiama il **numero verde 1522**

Se hai deciso di lasciarlo, ma vivi ancora con il maltrattante...

- **Cosa stai facendo** per proteggerti?
- Sai come evitare il tuo partner quando sei a maggior rischio? Per esempio quando ha bevuto?
- Preparati una scusa e **un modo di allontanarti velocemente** se il tuo partner diventa minaccioso
- Pianifica dove puoi trovare un **posto sicuro** in emergenza e chi puoi chiamare: amici, famiglia, vicini di casa, polizia, Centro Antiviolenza;
- Assicurati che i bambini sappiano **cosa fare** in un caso di emergenza
- **Tieni a portata** del denaro e i tuoi documenti personali e quelli dei tuoi bimbi (carta identità, passaporto, tessera sanitaria, ecc.)
- **Tieni un diario** delle violenze subite, fotografa i segni di eventuali violenze e consegnale a qualcuno di fidato
- Cerca di ottenere **informazioni** sui servizi e il supporto che ti possono dare

Le parole chiave in un Centro Antiviolenza D.i.Re.

- **auto-aiuto**: donne che si sostengono a vicenda e trovano soluzioni per lottare contro la violenza maschile
- **auto-determinazione**: riacquistare autostima, riappropriarsi della propria vita e di tutte le risorse per rendersi indipendente dal controllo del partner
- **empowerment**: "rafforzarsi", riguadagnare forza personale, emotiva e psicologica per lasciare il violento o cambiare una relazione impari, se si decide di rimanere con lui. Diventare capaci di aiutarsi l'una con l'altra e motivarsi nella scelta di vivere una vita senza violenza
- **segretezza e antidiscriminazione**: ogni donna viene accolta nel massimo rispetto della segretezza senza tener conto delle differenze di età, di status, culturali o etniche
- **gratuità**: i servizi offerti dai centri Antiviolenza sono gratuiti per le donne

A.2 - La Rete nazionale dei centri anti violenza D.i.R.e

Chi siamo

Nel 2008 si è costituita l'Associazione Nazionale D.i.Re. "Donne in Rete contro la violenza"; la prima associazione italiana a carattere nazionale di centri anti violenza non istituzionali e gestiti da organizzazioni di donne che affronta il tema della violenza maschile sulle donne secondo l'ottica della differenza di genere, collocando le radici di tale violenza nella storica, ma ancora attuale, disparità di potere tra uomini e donne nei diversi ambiti sociali.



L'associazione D.i.R.e è nata allo scopo di costruire una azione politica nazionale che, partendo dall'esperienza maturata nelle diverse realtà locali, promuova azioni volte ad innescare un cambiamento culturale di trasformazione della società italiana nei riguardi del fenomeno della violenza maschile sulle donne.

Nel 2006, dopo due anni di lavoro, 57 Associazioni hanno redatto la " Carta della Rete Nazionale dei Centri anti violenza e delle Case delle donne" documento politico che ha preceduto l'elaborazione dello statuto.

Oggi l'associazione nazionale D.i.R.e. raccoglie dentro un unico progetto politico 66 Centri Anti violenza che in vent'anni di attività hanno dato voce, sul territorio nazionale, a saperi e studi sul tema della violenza alle donne, supportando migliaia di donne ad uscire insieme ai propri figli/e dalla violenza e a conquistare la libertà.

D.i.R.e intende dare visibilità alla metodologia e all'attività dei Centri Anti violenza

ALLEGATO LINEE GUIDA

presenti sul territorio nazionale, iniziative volte alla conoscenza del fenomeno della violenza ad elaborare progetti di ricerca, in un'ottica di riflessione sulle esperienze e di formazione continua e diffusa per i Centri e per il territorio. Obiettivo fondamentale diventa così far conoscere e mutare nella società la percezione dell'entità e della gravità della violenza sulle donne, la sua collocazione nei crimini contro l'umanità, a prescindere dal colore e dalla nazionalità dell'uomo che la esercita e della donna che la subisce.

L'associazione nazionale D.i.Re si pone come interlocutrice delle istituzioni nazionali e internazionali, anche attraverso l'elaborazione e/o la modifica della normativa relativa ai diritti delle donne, forte del proprio patrimonio di saperi, di elaborazioni ed esperienze professionali acquisite in tanti anni dai Centri antiviolenza, anche al fine di individuare, valorizzare e diffondere esempi di buone pratiche di contrasto alla violenza messi a punto a livello locale, nazionale ed internazionale, rafforzando l'attività dei Centri già esistenti e favorendo la costituzione di una capillare rete di nuovi centri antiviolenza.

Cosa puoi trovare in un Centro Antiviolenza D.i.Re

I Centri antiviolenza D.i.Re sono luoghi predisposti per accogliere le donne che hanno subito violenza maschile, in qualsiasi forma essa si concretizzi, indipendentemente dalla loro nazionalità, etnia, religione, orientamento sessuale, stato civile, credo politico e condizione economica. Sono gestiti da organizzazioni di donne, attive ed esperte nell'accoglienza, offrono protezione, sostegno a donne vittime di violenza intra e extra-familiare e ai loro figli/figlie minori.

*In particolare **garantiscono** alle donne vittime di violenza e ai loro figli/e servizi e spazi dedicati e adeguatamente protetti, anonimato e segretezza. Inoltre, **forniscono** alle donne e ai bambini sostegno specifico per uscire dalla violenza, superare le esperienze traumatiche, riconquistare la propria autonomia e autodeterminazione. **Nulla sarà fatto senza il tuo consenso.***

E' importante rivolgersi ad un Centro Antiviolenza se si desidera avere informazioni, accoglienza e ascolto, consulenza e assistenza legale. Insieme alle operatrici del centro sarà possibile condividere una riprogettazione della propria vita, ricevere consigli ed essere accompagnate nella scelta di uscire dalla violenza.

ALLEGATO LINEE GUIDA

Dove siamo

***SE HAI BISOGNO DI AIUTO,
INFORMAZIONE, CONSULENZA,
CONTATTA IL CENTRO ANTIVIOLENZA PIU' VICINO:***

Regione: Abruzzo

Comune: L'Aquila

Associazione: La biblioteca delle donne Melusine
Via Alcide De Gasperi 45
Telefono e fax 086-265985
e-mail: centroantiviolenza.laquila@gmail.com

Comune: Pescara

Associazione *Ananke ONLUS*
Via Valignani 86
Tel 085-4315294 fax 085 4283851
e-mail: info@centroananke.it

Regione: Calabria

Comune: Cosenza

Associazione: Centro contro la violenza alle donne Roberta Lanzino
Via Ernesto Fagiani 17
Telefono e fax 098-436311
e-mail: CONTRO33@centrolanzino.191.it

Regione: Campania

Comune: Santa Maria Capua Vetere (Caserta)

Associazione: Cooperativa Sociale EVA
Piazza Milibitz 14
Telefono e fax 0823 – 840600
e-mail: coopeva@tin.it

Comune: Maddaloni (Caserta)

Associazione: Cooperativa Sociale EVA
Via Maddalena, 19
Telefono e fax 0823 204145
e-mail: antiviolenzaeva@libero.it

Comune: Santa Maria Capua Vetere (Caserta)

Associazione: Cooperativa Sociale EVA
Corso Garibaldi, 19
Telefono e fax 0823 849844
e-mail: centroaradia@virgilio.it

ALLEGATO LINEE GUIDA

GUIDA PER LE DONNE

La Rete nazionale dei centri antiviolenza D.i.Re

Comune: Casal di Principe(Caserta)

Associazione: Cooperativa Sociale EVA

Via Benevento ,26

Telefono e fax 081 8921806

e-mail: casalorena@libero.it

Comune: Caserta

Associazione: Spazio Donna ONLUS

Via Paul Harris, c/o ASL CE1 - Palazzo della salute
(zona ex Saint Gobain),

Telefono e fax 082-3354126

e-mail: spaziodonnaonlus.dire@libero.it

Comune: Napoli

Associazione: Arcidonna Napoli ONLUS

Piazza Cavour 108

Telefono 081-7953191 fax 081- 7953192

e-mail: pappaclara@virgilio.it

Regione: Emilia Romagna

Comune: Bologna

Associazione Casa delle donne per non subire violenza ONLUS

Via dell'Oro 3

Telefono 051-6440163 fax 051-3399498

e-mail: info.casadonne@women.it

Comune: Imola (Bologna)

Associazione: Trama di Terre

Via Aldrovandi 31

Tel 054-2067566 cellulare 393- 5596688

e-mail: antiviolenza@tramaditerre.org

Comune: Ferrara

Associazione: Centro Donna Giustizia

Via Terranuova 12b

Telefono 053-2247440 – 053- 410335 fax 053-2247440

e-mail: donnagiustizia.fe@libero.it

Comune: Modena

Associazione: Casa delle donne contro la violenza

Via del Gambero 77

Telefono 059-361050 fax 059-361369

e-mail: centroantiviolenza.mo@gmail.com

Comune: *Parma*

Associazione: Centro Antiviolenza ONLUS
Vicolo Grossardi 8
Telefono 052-1238885 fax 052-1238940
e-mail : acavpr@libero.it

Comune: *Piacenza*

Associazione: La città delle Donne
Via G.B.Scalabrini 134/A
Telefono e fax 052-3334833
e-mail: telefonorosapiacenza@libero.it

Comune: *Lugo (Ravenna)*

Associazione: Demetra -Donne in aiuto
Corso Garibaldi 116
Telefono e fax 054- 527168
e-mail: demetradonneinaiuto@virgilio.it

Comune: *Ravenna*

Associazione: Linea Rosa ONLUS
Via Mazzini 57/A
Telefono e fax 054- 4216316
e-mail: linearosa@racine.rai.it

Comune: *Faenza (Ravenna)*

Associazione: SOS Donna ONLUS Centro contro la violenza alle donne
Via Laderchi 3
Telefono e fax 054-622060
e-mail: info@sosdonna.com

Comune: *Reggio Emilia*

Associazione: NONDASOLA - Associazione interculturale donne insieme
contro la violenza
Via Spani 12/A
Telefono 052-2585643/44 fax 052-2920882
e-mail: info@nondasola.it

Regione: Friuli Venezia Giulia

Comune: *Ronchi dei Legionari (Gorizia)*

Associazione: Da donna a donna ONLUS
Via Roma 13
Telefono e fax 048-1474700
e-mail: info@dadonnaadonna.org

GUIDA PER LE DONNE

La Rete nazionale dei centri anti violenza D.i.Re

Comune: Gorizia

Associazione: SOS Rosa

Via A.Baiamonti 22

Telefono e fax 048-132954

e-mail: sosrosa@alice.it

Comune: Pordenone

Associazione: Voce Donna ONLUS

Viale Cossetti 16

Telefono e fax 043-421779

e-mail: voicedonnappn@gmail.com

Comune: Trieste

Associazione: G.O.A.P. - Gruppo Operatrici Antiviolenza Progetti

Viale XX Settembre

Telefono 040-3478827 fax 040-3478856

e-mail: info@goap.it

Comune: Udine

Associazione: IOTUNOIVOI Donne Insieme

Via della Cernaia 16

Telefono 043-2421011 fax 043-2485550

e-mail: iotunoivoi@iotunoivoi.it

Regione: Lazio

Comune: Latina

Associazione: Centro Donna Lilith

Via M.D'Azeglio 9

Telefono e fax 077-3664165

e-mail: info@centrodonnalilith.it

Comune: Roma

Associazione: Differenza Donna

Sede operative

Via della Lungara 19

Telefono 06-6780537

e-mail: d.donna@differenzadonna.it

Comune: Roma

Associazione: Differenza Donna

Centro "Donatella Colasanti e Rosaria Lopez" del Comune di Roma

Via di Torre Spaccata 157

Telefono 06-23269049 06-23269076 fax 06-23269053

e-mail: centrocomunale.antiviolenza@gmail.com

GUIDA PER LE DONNE

La Rete nazionale dei centri anti violenza D.i.Re

Comune: Roma

Associazione: Differenza Donna
Centro della Provincia di Roma per donne che vogliono dire basta
alla violenza
Viale di Villa Pamphili 100
Telefono 06-5810926 06-58332575 fax 06-5811473
e-mail: ceproant@tiscalinet.it

Comune: Roma

Associazione: Differenza Donna
Via Monte delle Capre 23
Telefono 06- 6535499 fax 06-65793567
e-mail: centromaree1@virgilio.it

Comune: Roma

Associazione: Differenza Donna
Via Monte delle Capre 23
Telefono 06-6570473 fax 06-65746819
e-mail: prendereilvolo@differenzadonna.it

Comune: Roma

Associazione: Donne in genere Onlus
Via Rosina Anselmi 41
Telefono 06-87141661
e-mail: info@centrodonnalisa.it

Comune: Frascati (Cocciano)

Associazione: Sostegno Donna ONLUS
Piazza Fulvio Nobillore
Telefono e fax 06-94015165
e-mail: sostegnodonnaonlus@libero.it

Comune: Viterbo

Associazione: Erinna - donne contro la violenza ONLUS
Via del Bottalone 9
Telefono e fax 076-1342056
e-mail: e.rinna@yahoo.it

Regione: Liguria

Comune: Genova

Associazione: Centro per non subire violenza ONLUS (da UDI)
Via Cairoli 14/7
Telefono 010-2461716/15 fax 010-2461715
e-mail: pernonsubireviolenza@gmail.com

GUIDA PER LE DONNE

La Rete nazionale dei centri antiviolenza D.i.Re

Comune: Genova

Associazione: Il cerchio delle relazioni
Piazza Colombo 1/13 a-b
Telefono 010-541224 fax 010-4073793
e-mail: cerchiorelazioni@libero.it

Regione: Lombardia

Comune: Bergamo

Associazione: Aiuto Donna Uscire dalla Violenza
Via San Lazzaro 3
Telefono 035-212933 cellulare 354-1316651
e-mail: info@aiutodonna.it

Comune: Brescia

Associazione: Casa delle donne CaD
Via S.Faustino 38
Telefono 030-2807198 Telefono e fax 030-2400636
e-mail: casa@casadelledonne.191.it
e-mail : casa@casadelledonne-bs.it

Comune: Como

Associazione: Telefono Donna Como
Via Castelnuovo 1
Telefono 031-304585 fax 031-3109374
cellulare 333-3908955
e-mail: segreteria@telefonodonnacomo.it

Comune: Cremona

Associazione: Associazione Incontro Donne Antiviolenza - AIDA ONLUS
Via Palestro, 34
Telefono e fax 037-2801427 cellulare 338-9604533
e-mail: aida.onlus@virgilio.it

Comune: Crema (Cremona)

Associazione: Donne contro la violenza – ONLUS
Via XX Settembre 115
Telefono e fax 037-380999 cellulare 339-3506466
e-mail: assocdonne@alice.it

Comune: Merate (Lecco)

Associazione: L'altra Metà del Cielo - Telefono Donna
Via Sant'Ambrogio 17
Telefono 039-9900678 fax 039-9270978
e-mail: segreteria@altrametadelcielo.org

Comune: Milano

Associazione Casa di accoglienza delle donne Maltrattate ONLUS
Via Piacenza 14
Telefono e fax 02-55015519
e-mail: info@cadmi.org

Comune: Milano

Associazione Cerchi d'acqua Cooperativa Sociale
Via Verona 9
Telefono 02-58430117 fax 02-58311549
e-mail: info@cerchidacqua.org

Comune: Pieve Emanuele (Milano)

Associazione Donne insieme contro la violenza ONLUS
Via dei Pini 8
Telefono e fax 02-090420110
e-mail: info@donneinsieme.org

Comune: Monza

Associazione CA.DO.M - Centro di aiuto alle donne maltrattate
Via Mentana 43
Telefono 039-2840006 fax 039-2844515
e-mail: info@cadom.it

Comune: Pavia

Associazione Cooperativa LiberaMente - Percorsi di donne contro la violenza
Corso Garibaldi37/B
Telefono e fax 032-8232136 800306850
e-mail: centroantiviolenzapv@gmail.com

Comune: Varese

Associazione EOS Centro di ascolto e accompagnamento contro la violenza e i maltrattamenti alle donne
Via Frasconi 4,
Telefono 033-2231271 fax 033-2496511
e-mail: eosvarese@virgilio.it

Regione: Marche

Comune: Ancona

Associazione Donne e giustizia ONLUS
Via Cialdini 24/a
Telefono e fax 071-205376
e-mail: donne.giustizia@libero.it

GUIDA PER LE DONNE

La Rete nazionale dei centri antiviolenza D.i.Re

Regione: Piemonte

Comune: Torino

Associazione Donne & Futuro ONLUS

Via Barbaroux 31

Telefono 011-5187438

cellulare 348-890650

e-mail: info@donnefuturo.com

Regione: Puglia

Comune: Polignano a Mare (Bari)

Associazione Safiya Onlus Centro Antiviolenza Centro di promozione

Via Don Luigi Sturzo

Telefono 333-2640790

e-mail: safiya.onlus@libero.it

Comune: Barletta (Bari)

Associazione Osservatorio Giulia e Rossella - Centro antiviolenza ONLUS

Via O.Capacchione 20

Telefono: 088-3310293 fax 088-3313554

e-mail: centroantiviolenza@libero.it

Comune: Brindisi

Associazione IO DONNA

Via Cappuccini 8

Telefono e fax 083-1532034

e-mail: associazioneiodonna@hotmail.it

Comune: Taranto

Associazione Alzaia ONLUS

Via Dante 221 1/B

Telefono 099-7786652 fax 099-7786663

cellulare 327-1833451

e-mail: info@alzaiaonlus.it alzaiadonne@libero.it

Servizio Sociale del Comune di: _____

riferimenti _____





UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO

Provincia di Torino

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE

N. 15

OGGETTO: APPROVAZIONE PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE PER LA REALIZZAZIONE IN FORMA COORDINATA DI INTERVENTI A FAVORE DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA

L'anno **2017** addì **Ventotto** del mese di **Marzo** alle ore **14:30** nel Palazzo Civico del Comune di **SETTIMO T.SE**, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta dell'Unione nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.
BARACCO LUCA	Presidente - Sindaco Caselle T.se	S
BISACCA SERGIO	Delegato dal Sindaco di Settimo T.se	S
BONGIOVANNI MARCO	Sindaco di San Mauro Torinese	S
BURDISSO FEDERICA	Delegata dal Sindaco di Borgaro T.se	N
DE ZUANNE EMANUELE	Sindaco Volpiano	S
GEMINIANI MAURA	Sindaco San Benigno C.se	S
LEONE GABRIELLA AUGUSTA MARIA	Sindaco Leini	N

Totale Presenti	5
Totale Assenti	2

Assiste alla seduta il SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA ULRICA SUGLIANO

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA DELL'UNIONE

Vista la L.R. 1/2004;

Visti:

- La Legge 119/2013
- La Legge Regionale 16/2009
- la D.G.R. n. 8-4622 del 6 febbraio 2017

Premesso che nel 2014 la Regione Piemonte ha emanato un Bando Regionale per l'accesso ai finanziamenti per il sostegno alle attività a favore delle donne vittime di violenza, a cui il Centro Antiviolenza "Donne e Futuro Onlus" ha partecipato in qualità di capofila con il progetto "Help, un percorso per ricominciare";

considerato che

1. tale progetto, a cui avevano aderito numerosi Enti pubblici, tra cui questa Unione, sottoscrivendo un Protocollo d'Intesa, si è concluso il 30 settembre 2016, e con esso il Protocollo d'intesa citato;
2. la maggioranza degli Enti firmatari il primo protocollo d'Intesa ha manifestato la volontà di continuare a lavorare in rete;
3. la Giunta della Regione Piemonte ha approvato, in data 6 febbraio 2017, con D.G.R. n. 8-4622, le "Linee Guida per l'iscrizione all'Albo Regionale del Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio", che prevedono che le istanze di iscrizione all'Albo siano corredate dalla copia del Protocollo d'intesa e collaborazione con la rete territoriale di riferimento;
4. donne e Futuro intende iscriversi a tale albo, poiché detiene i requisiti necessari;

Vista pertanto l'allegata bozza di protocollo di intesa tra l'Associazione Donne e Futuro Onlus e:

- gli Enti Gestori dei Servizi Socio-Assistenziali: CIS CIRIE', CISA 12, CISS CHIVASSO, Unione dei Comuni di Moncalieri, Trofarello, La Loggia e questa Unione dei Comuni;
- l'ASL Città di Torino;
- l'Associazione Cerchio degli Uomini – Torino;
- la Cooperativa ORSO S.C.S. - Torino.

Richiamati:

- il T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;
- il vigente Statuto;

Considerato che sulla proposta in oggetto è stato espresso, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000, il parere di regolarità tecnico-amministrativa;

Con votazione unanime e favorevole espressa in forma palese;

DELIBERA

1. **APPROVARE** l'allegata bozza di di protocollo di intesa tra questa Unione dei Comuni, l'Associazione Donne e Futuro Onlus e:
 - gli Enti Gestori dei Servizi Socio-Assistenziali: CIS CIRIE', CISA 12, CISS CHIVASSO, Unione dei Comuni di Moncalieri, Trofarello, La Loggia;
 - l'ASL Città di Torino;
 - l'Associazione Cerchio degli Uomini – Torino;
 - la Cooperativa ORSO S.C.S. - Torino.

2. **DICHIARARE**, previa separata ed unanime votazione palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000.

In originale firmato:

IL PRESIDENTE
F.to BARACCO LUCA

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT.SSA ULRICA SUGLIANO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'Unione NET per 15 giorni consecutivi dal 30.3.2017.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT.SSA ULRICA SUGLIANO

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Lì, 30.3.2017

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA ULRICA SUGLIANO

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____, dopo regolare pubblicazione, per la decorrenza del termine prescritto all'art. 134, comma 3°, Decreto Legislativo n. 267/2000.

Lì, _____

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT.SSA ULRICA SUGLIANO